

PROGETTO DI REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

Motivazione introduttiva

Analogamente alla Corte di giustizia, il Tribunale si è dotato sin dall'origine di un regolamento diretto a definire le norme essenziali relative alla sua organizzazione e al suo funzionamento e a precisare, nei dettagli, le modalità di svolgimento del procedimento dinanzi ad esso. Adottato inizialmente il 2 maggio 1991¹, il regolamento di procedura del Tribunale è stato modificato diverse volte², segnatamente per tener conto dei progressivi allargamenti dell'Unione europea, per dotare l'organo giurisdizionale di norme che gli consentissero di trattare nuove categorie di controversie e per adeguare le norme alle caratteristiche specifiche di determinate controversie. Tuttavia, la struttura di questo regolamento è rimasta globalmente immutata.

Istituito nel 1988 per migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti di diritto mediante l'introduzione di un doppio grado di giudizio e consentire alla Corte di giustizia di garantire un'interpretazione uniforme del diritto comunitario, il Tribunale ha continuato a veder aumentare le proprie competenze. Inizialmente limitata alle controversie in materia di concorrenza, di funzione pubblica comunitaria e di ricorsi per risarcimento danni, la competenza del Tribunale è stata ampliata dal Consiglio in diverse occasioni³ e, dal 1° febbraio 2003, data di entrata in vigore della riforma conseguente al trattato di Nizza, si estende all'insieme dei ricorsi diretti «ad eccezione di quelli attribuiti a una camera

¹ GU L 136, pag. 1, rett. in GU L 317, pag. 34.

² Alla data del 1° luglio 2013, il regolamento di procedura è stato modificato diciotto volte.

³ Articolo 1 della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1993, recante modifica della decisione 88/591 (GU L 144, pag. 21), e articolo 1 della decisione 94/149/CECA, CE del Consiglio, del 7 marzo 1994, recante modifica della decisione 93/350 (GU L 66, pag. 29).

giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia»⁴ e i ricorsi proposti avverso le decisioni di camere giurisdizionali di primo grado⁵, divenute «tribunali specializzati» dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009⁶. A questo riguardo, con decisione del 2 novembre 2004 il Consiglio, in base agli articoli 225 A CE e 140 B Euratom, ha istituito il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (in prosieguo: il «Tribunale della funzione pubblica»)⁷, terzo componente dell'istituzione e primo organo giurisdizionale specializzato del sistema giurisdizionale europeo. Da questa evoluzione risulta che il Tribunale è un organo giurisdizionale competente a conoscere, in qualità di giudice di primo grado, dei ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche e giuridiche e dagli Stati membri⁸ e, quale giudice di cassazione, delle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica.

Le cause proposte dinanzi al Tribunale possono essere suddivise in tre grandi categorie, ognuna di esse soggetta a un regime processuale specifico.

In primo luogo, il Tribunale statuisce sui ricorsi diretti proposti dai privati e dagli Stati membri volti ad ottenere l'annullamento di atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a far dichiarare l'illegittimità dell'inazione di questi ultimi o a ottenere il risarcimento di un danno sofferto, nonché sui ricorsi basati su una clausola compromissoria. Fatta eccezione per le cause in materia di proprietà intellettuale, soggette a norme particolari di procedura (vedi il paragrafo seguente), il regime processuale vigente applicabile ai ricorsi diretti è il seguente. La procedura scritta semplice implica uno scambio di memorie (ricorso e controricorso), seguito, a meno che ciò sia considerato superfluo, da un secondo scambio (replica e controreplica). Il termine previsto dal regolamento di procedura per il deposito del controricorso è di due mesi, aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni, e quello stabilito per il deposito della replica e della controreplica è di un mese, aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni. Questi termini non escludono un'eventuale proroga concessa a seguito di domanda (in circostanze eccezionali per il controricorso, conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del vigente regolamento di procedura). Va sottolineato che è essenzialmente nel contesto di questi procedimenti che sono presentate le istanze di intervento di privati, Stati membri ed istituzioni, nonché le domande di trattamento riservato degli atti processuali nei confronti delle parti in causa e/o nei confronti del pubblico. Il numero delle istanze di intervento presentate sia dai privati, sia dagli Stati membri, al quale è legato quello delle domande di trattamento riservato dei dati contenuti nel fascicolo di causa, è elevato. Infatti, nel 2012

⁴ Articolo 225, paragrafo 1, CE.

⁵ Articolo 225, paragrafo 2, CE.

⁶ Articolo 256, paragrafo 2, TFUE.

⁷ Decisione 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 333, pag. 7).

⁸ Ad eccezione di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia, come previsto dall'articolo 51 dello statuto.

sono state depositate 190 domande, con un picco rilevato nel 2011 con 378 domande (da comparare alle 107 domande depositate nel 2006)⁹. Nel 2012, la categoria dei ricorsi diretti ha rappresentato il 47% delle cause proposte dinanzi al Tribunale (il 51,2% nel 2011 e il 51,6% nel 2010) e il 63,9% delle cause pendenti (il 66% nel 2011 e nel 2010).

In secondo luogo, il Tribunale statuisce sui ricorsi diretti all'annullamento delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), nonché dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). Questa categoria di cause, quando vede confrontarsi il ricorrente, l'Ufficio e l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso è soggetta a norme di procedura che impongono segnatamente, in ciascun giudizio, di determinare preliminarmente al proseguimento della fase scritta la lingua processuale applicabile. Il numero di nuove cause rientranti in questa categoria è in costante aumento dal 1998, anno nel quale è stata iscritta a ruolo la prima causa in materia di proprietà intellettuale. Nel 2012, la categoria di questi ricorsi ha rappresentato il 38,6% delle cause proposte dinanzi al Tribunale (il 30,3% nel 2011 e il 32,5% nel 2010) e il 31,4% delle cause pendenti (il 27,6% nel 2011 e il 29,4% nel 2010)¹⁰.

In terzo luogo, il Tribunale statuisce in qualità di giudice di cassazione quando è investito di impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Questo procedimento, che coinvolge le parti che hanno partecipato al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, comprende una fase scritta abbreviata, dato che il secondo scambio di memorie è deciso solo a seguito di domanda motivata, e una fase orale che non ha carattere obbligatorio. Nel 2012, la categoria di questi ricorsi ha rappresentato l'1,6% delle cause proposte dinanzi al Tribunale (il 6,1% nel 2011 e il 3,7% nel 2010) e il 2% delle cause pendenti (il 3,6% nel 2011, il 2,4% nel 2010).

A queste categorie tradizionali occorre aggiungere il contenzioso costituito dai procedimenti particolari, che comprendono la rettifica, l'omessa pronuncia, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione di una sentenza, la revocazione di una sentenza, la liquidazione delle spese e il gratuito patrocinio. Il contenzioso relativo ai procedimenti particolari ha rappresentato il 12,6% del totale delle cause proposte nel 2012

⁹ L'aumento del numero di istanze di intervento si riflette pienamente nella media triennale (il numero di istanze di intervento è stabilito ogni anno prendendo in considerazione i dati dell'anno «n», e quelli degli anni «n -1» e «n -2»):

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Istanze di intervento presentate	151	161	178	185	252	263

¹⁰ L'aumento del numero di nuove cause in materia di proprietà intellettuale e di cause pendenti in quest'ambito del contenzioso si riflette pienamente nella media triennale (il numero di cause proposte e pendenti è stabilito ogni anno prendendo in considerazione i dati dell'anno «n», e quelli degli anni «n -1» e «n -2»):

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cause proposte in materia di proprietà intellettuale	136	170	191	204	211	221
Cause pendenti in materia di proprietà intellettuale	245	285	320	351	366	377

(il 12,2% nel 2011 e il 12,1% nel 2010) e il 2,6% del totale delle cause pendenti (il 2,7% nel 2011 e il 2,1% nel 2010).

Infine, la precedente suddivisione in categorie non tiene conto della facoltà offerta a una delle parti in causa di chiedere al giudice di pronunciarsi con rapidità o in via provvisoria, inoltrando una domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere una sospensione dell'esecuzione o una qualsiasi altra misura provvisoria, o definitivamente sul merito, chiedendo il trattamento accelerato della causa. I procedimenti sommari sono di competenza del presidente del Tribunale, mentre spetta alla sezione del Tribunale cui è stata attribuita la causa deciderne la trattazione con procedimento accelerato. In caso di concessione del procedimento accelerato, la sezione statuisce secondo una procedura abbreviata incentrata essenzialmente sulla fase orale. Nel 2012 sono state depositate 21 domande di provvedimenti provvisori (44 nel 2011 e 41 nel 2010) e 26 domande di procedimento accelerato (43 nel 2011 e 24 nel 2010).

Sin dall'inizio, il numero di cause proposte dinanzi al Tribunale non ha smesso di aumentare. L'istituzione del Tribunale della funzione pubblica nel novembre 2004 aveva lo scopo di rispondere, nell'interesse dei soggetti di diritto, alle preoccupazioni generate dall'aumento del numero di cause pendenti e dall'allungamento della durata media del processo. Essa ha consentito di ridurre il numero delle cause pendenti dinanzi al Tribunale, ma questo miglioramento è stato solo passeggero, in quanto il numero annuo di cause introdotte ha di nuovo rapidamente superato quello delle cause introdotte prima del trasferimento di competenze al Tribunale della funzione pubblica. Alla constatazione di una tendenza al costante aumento del numero di nuove cause¹¹ si è aggiunta quella di una diversificazione sempre maggiore del contenzioso.

Posto di fronte a questa situazione, il Tribunale ha adottato numerose misure per guadagnare in efficacia e aumentare la propria efficienza. L'obiettivo di un'efficacia massima con il minimo di mezzi impiegati è costantemente perseguito dal Tribunale. Tra le misure adottate figurano le modificazioni del regolamento di procedura che hanno consentito al Tribunale di statuire senza fase orale nelle cause in materia di proprietà intellettuale (GU 2008, L 179, pag. 12) e quella che ha chiarito la posizione dell'interveniente in questa stessa categoria di cause (GU 2009, L 184, pag. 10). Si possono anche ricordare le principali misure relative ai metodi di lavoro e all'organizzazione dell'organo giurisdizionale: la decisione, adottata nel 2007, di organizzare l'organo giurisdizionale in otto diversi collegi giudicanti, poi di portare questo numero a nove nel settembre 2013, grazie all'entrata in funzione del 28° giudice del Tribunale, ai quali va aggiunta la sezione delle impugnazioni; l'istituzione di un sistema di controllo rigoroso dei termini interni di trattamento delle cause; l'estensione a tutte le categorie di cause della stesura della relazione d'udienza in forma sommaria;

¹¹ L'aumento del numero di nuove cause si riflette pienamente nella media triennale (il numero di cause proposte è stabilito ogni anno prendendo in considerazione i dati dell'anno «n», e quelli degli anni «n -1» e «n -2»):

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cause proposte (senza distinzione di categorie)	474	528	573	611	642	658

l'interpretazione estensiva della nozione di connessione per consentire al Presidente dell'organo giurisdizionale di attribuire le nuove cause ai collegi giudicanti già incaricati di cause che sollevano problematiche giuridiche della medesima natura; l'adozione di nuovi metodi di redazione delle sentenze e ordinanze; lo sviluppo di applicazioni informatiche efficienti, tali da rendere possibile l'immediata disponibilità di documenti e da consentire scambi rapidi tra i gabinetti e tra questi ultimi e la cancelleria, nonché tra i gabinetti e i servizi dell'istituzione.

Queste misure hanno consentito di aumentare significativamente il numero di cause decise, con un consolidamento nel 2012 (con 688 cause decise) del salto quantitativo compiuto nel 2011, con 714 cause decise, e persino di ridurre, benché di poco, il numero di cause pendenti alla data del 31 dicembre 2012, grazie anche a una diminuzione congiunturale delle cause proposte nell'ordine del 15%. Tenuto conto dell'incremento globale del contenzioso osservato ormai da un decennio, l'evoluzione constatata nel 2012 non rimette in discussione la situazione difficile in cui si trova il Tribunale e che è alla base stessa della proposta di modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, diretta ad aumentare di dodici il numero di giudici del Tribunale, trasmessa dalla Corte di giustizia al Parlamento e al Consiglio nel marzo 2011. Malgrado il riconoscimento, da parte dei protagonisti del processo legislativo, della necessità e dell'urgenza di una riforma strutturale, quest'ultima non è stata ancora varata.

Il presente progetto persegue diversi obiettivi.

*Il **primo obiettivo** è quello di adeguare le norme di procedura alla realtà del contenzioso attualmente portato all'attenzione del Tribunale, operando una distinzione chiara tra le tre categorie di ricorsi rimessi al suo giudizio, ossia i ricorsi diretti, i ricorsi in materia di proprietà intellettuale e le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Le numerose modifiche che sono state via via apportate al regolamento di procedura hanno consentito di adeguare e migliorare i meccanismi processuali in funzione delle esigenze e degli sviluppi, ma questo processo frammentato ha raggiunto i suoi limiti, per cui oggi si impone in modo evidente un lavoro di consolidamento e ristrutturazione del testo originale.*

*Il **secondo obiettivo** è quello di consolidare e proseguire gli sforzi per preservare la capacità di trattamento delle cause, in tempi ragionevoli e nel rispetto delle esigenze di un equo processo. Questa volontà riflette un principio sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la quale, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ha acquisito il medesimo valore giuridico dei trattati. Essa mira parimenti a dare concretezza a un'esigenza di maggiore produttività giudiziaria, resa pressante da un contesto di restrizioni di bilancio che grava fortemente sull'istituzione, sui servizi di quest'ultima e sulla cancelleria del Tribunale. Questa esigenza impone di adeguare il sistema processuale al fine di poter trattare in modo ancor più efficace determinate situazioni. Il presente progetto si inserisce pertanto direttamente nella scia di queste riflessioni e mira anch'esso a introdurre nel regolamento di procedura talune norme in grado di migliorare ulteriormente l'efficacia del lavoro del Tribunale con le risorse di cui dispone. In particolare, si inseriscono in questa prospettiva: l'estensione della sfera d'applicazione delle norme relative al giudice unico; la semplificazione delle norme relative alla determinazione della lingua processuale e la soppressione del secondo scambio di memorie nelle cause in materia di proprietà intellettuale; la fissazione di termini di legge più brevi di quelli attuali per presentare, rispettivamente, un'istanza di intervento e una domanda di*

svolgimento d'udienza; la semplificazione del regime dell'intervento mediante la soppressione della categoria degli interventi autorizzati dopo la scadenza del termine di legge di sei settimane dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, prevista dall'articolo 24, paragrafo 6, dell'attuale regolamento di procedura; la facoltà, per il Tribunale, di statuire senza fase orale nei ricorsi diretti, quando nessuna delle parti principali abbia chiesto lo svolgimento di un'udienza di discussione e quando ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e quella di statuire senza fase orale nelle impugnazioni; il chiarimento dei diritti attribuiti agli intervenienti; il trasferimento di determinate competenze decisionali dalla sezione al presidente di sezione, fermo restando che la norma generale è quella secondo cui il presidente di sezione esercita le competenze a lui attribuite dopo aver ascoltato il giudice relatore; l'aumento del numero di ipotesi in cui si statuisce mediante semplice decisione, segnatamente per autorizzare le istanze di intervento presentate dagli Stati membri e dalle istituzioni in assenza di domande di trattamento riservato, nonché la semplificazione della procedura in contumacia.

Considerata isolatamente, nessuna delle citate misure consente, di per sé, di ridurre la tendenza all'aumento del numero delle cause pendenti nonché all'aumento dei tempi processuali. Ciò nondimeno, il Tribunale resta convinto che l'aggiunta di queste misure, adottate in tempo utile, costituisca un mezzo sicuro per consentire all'organo giurisdizionale di continuare ad adempiere, in condizioni soddisfacenti, al suo compito di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

*Il **terzo obiettivo** è quello di garantire l'omogeneità dei meccanismi processuali che regolano il contenzioso proposto dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Posto che il nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia ¹² è entrato in vigore il 1° novembre 2012, il presente progetto incorpora, nella misura del necessario, le disposizioni adottate dalla Corte di giustizia, tenendo conto nel contempo della specificità dei ricorsi diretti che oppongono una persona fisica o giuridica o uno Stato membro a un'istituzione dell'Unione e del carattere numericamente preponderante di questi ricorsi dinanzi al Tribunale.*

*Il **quarto obiettivo** è quello di dotare l'organo giurisdizionale di norme che gli consentano di adottare le modalità organizzative che esso giudichi più adeguate in funzione, segnatamente, del numero di giudici che lo compongono e delle norme dirette ad attribuire efficacia pratica al mutamento statutario consistente nell'istituzione del posto di vicepresidente del Tribunale ¹³.*

*Il **quinto obiettivo** è quello di fornire soluzioni alle situazioni processuali che, allo stato attuale, non trovano risposta nel vigente regolamento di procedura. Alcuni articoli mirano pertanto a disciplinare, tra l'altro, le ipotesi in cui una causa può essere riattribuita, gli adattamenti delle conclusioni del ricorso in pendenza del giudizio, le tappe successive alla produzione di un documento in esecuzione di un mezzo istruttorio disposto dal Tribunale,*

¹² GU 2012, L 265, pag. 1, e successive modifiche (GU 2013, L 173, pag. 65).

¹³ Regolamento (UE, EURATOM) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I (GU L 228, pag. 1).

nonché il trattamento processuale delle informazioni o di documenti riservati che interessino la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali.

*In aggiunta alla volontà di ottimizzare l'efficacia del suo lavoro, il Tribunale intende parimenti chiarire alcune tra le norme da esso applicate. Questo costituisce l'**ultimo obiettivo** della presente riforma. A tale titolo, alcune norme sono state semplificate, segnatamente quelle relative all'obbligo di produzione di documenti formali a carico dei rappresentanti delle persone giuridiche di diritto privato. Altre sono state precisate, in particolare per quanto concerne il deposito e la notifica degli atti processuali, la presentazione degli atti processuali, il loro contenuto e il termine di presentazione degli stessi. Nel medesimo spirito, tutti gli articoli del progetto sono stati muniti di un titolo e, nell'ambito di tali articoli, tutti i commi sono stati numerati. Quest'operazione ha richiesto, in determinati casi, la suddivisione dei testi esistenti in più articoli distinti affinché ciascun articolo abbia un oggetto specifico. Benché tale suddivisione abbia come conseguenza un aumento del numero degli articoli, essa ha il merito di rendere più agevole la lettura del regolamento di procedura nel suo complesso.*

Infine, il Tribunale si è sforzato, nell'ambito di questa riforma, di dedicare particolare attenzione alla terminologia impiegata nel proprio regolamento di procedura. In seguito a un'analisi, è infatti apparso evidente che, in conseguenza delle diverse modificazioni ad esso via via apportate, il vigente regolamento di procedura utilizza talvolta termini diversi per indicare uno stesso concetto, circostanza che può suscitare questioni sulla reale portata delle disposizioni in questione. Per questi motivi, quindi, il presente progetto è parimenti frutto di una volontà di armonizzare e razionalizzare i termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche del regolamento di procedura. A una specifica fattispecie giuridica dovrebbe pertanto corrispondere, in linea di principio, un unico e medesimo termine.

Il Tribunale ha giudicato preferibile, nell'ambito di questa motivazione introduttiva, limitarsi all'economia generale del progetto e ai suoi obiettivi. Le modifiche apportate alle attuali disposizioni sono illustrate, nei dettagli, all'inizio di ciascuno dei sei titoli del presente progetto e, in quanto necessario, con riferimento a ciascuna specifica disposizione. Una tabella delle concordanze tra il presente progetto e il vigente regolamento di procedura consente inoltre di individuare direttamente le analogie e le differenze tra i due testi.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	17
Articolo 1 Definizioni.....	17
Articolo 2 Portata del presente regolamento	19
TITOLO PRIMO – ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE	20
Capo I – MEMBRI DEL TRIBUNALE	21
Articolo 3 Funzioni di giudice e di avvocato generale.....	21
Articolo 4 Decorrenza del mandato dei giudici.....	21
Articolo 5 Prestazione del giuramento	22
Articolo 6 Impegno solenne	22
Articolo 7 Rimozione di un giudice dalle funzioni	22
Articolo 8 Ordine di anzianità	23
Capo II – PRESIDENZA DEL TRIBUNALE	24
Articolo 9 Elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale	24
Articolo 10 Attribuzioni del presidente del Tribunale.....	25
Articolo 11 Attribuzioni del vicepresidente del Tribunale.....	26
Articolo 12 Impedimento del presidente e del vicepresidente del Tribunale.....	27
Capo III – SEZIONI E COLLEGI GIUDICANTI	28
Sezione 1. Costituzione delle sezioni e composizione dei collegi giudicanti	28
Articolo 13 Costituzione delle sezioni.....	28
Articolo 14 Collegio giudicante competente	29
Articolo 15 Composizione della grande sezione	29
Articolo 16 Astensione ed esonero di un giudice	30
Articolo 17 Impedimento di un membro del collegio giudicante.....	31
Sezione 2. Presidenti di sezione	32
Articolo 18 Elezione dei presidenti di sezione	32
Articolo 19 Competenze del presidente di sezione	32
Articolo 20 Impedimento del presidente di sezione	33
Sezione 3. Deliberazioni	33
Articolo 21 Modalità delle deliberazioni.....	33
Articolo 22 Numero di giudici partecipanti alle deliberazioni	34
Articolo 23 Quorum della grande sezione.....	34
Articolo 24 Quorum delle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici.....	35
Capo IV – ATTRIBUZIONE E RIATTRIBUZIONE DELLE CAUSE, DESIGNAZIONE DEI GIUDICI RELATORI, RIMESSIONE AI COLLEGI GIUDICANTI E RIMESSIONE AL GIUDICE UNICO	37
Articolo 25 Criteri di attribuzione	37
Articolo 26 Attribuzione iniziale di una causa e designazione del giudice relatore....	38
Articolo 27 Designazione di un nuovo giudice relatore e riattribuzione di una causa	39
Articolo 28 Rimessione dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici.....	40
Articolo 29 Rimessione al giudice unico.....	41
Capo V – DESIGNAZIONE DEGLI AVVOCATI GENERALI.....	43
Articolo 30 Ipotesi di designazione di un avvocato generale.....	43
Articolo 31 Modalità di designazione di un avvocato generale	43
Capo VI – CANCELLERIA	44
Sezione 1. Il cancelliere	44
Articolo 32 Nomina del cancelliere.....	44

Articolo 33	Cancelliere aggiunto.....	45
Articolo 34	Impedimento del cancelliere e del cancelliere aggiunto	45
Articolo 35	Attribuzioni del cancelliere	45
Articolo 36	Tenuta del registro.....	46
Articolo 37	Consultazione del registro.....	46
Articolo 38	Accesso al fascicolo di causa	47
Sezione 2.	Gli uffici	47
Articolo 39	Funzionari e altri agenti.....	47
Capo VII –	FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE.....	49
Articolo 40	Luogo delle riunioni del Tribunale.....	49
Articolo 41	Calendario dei lavori del Tribunale.....	49
Articolo 42	Conferenza plenaria.....	50
Articolo 43	Redazione dei verbali	50
TITOLO SECONDO –	REGIME LINGUISTICO	51
Articolo 44	Lingue processuali.....	51
Articolo 45	Determinazione della lingua processuale.....	51
Articolo 46	Uso della lingua processuale	55
Articolo 47	Responsabilità del cancelliere in materia linguistica	56
Articolo 48	Regime linguistico delle pubblicazioni del Tribunale	56
Articolo 49	Testi autentici	56
TITOLO TERZO –	RICORSI DIRETTI	57
Articolo 50	Ambito di applicazione	59
Capo I –	DISPOSIZIONI GENERALI.....	59
Sezione 1.	Rappresentanza delle parti	59
Articolo 51	Obbligo di rappresentanza.....	59
Sezione 2.	Diritti e obblighi dei rappresentanti delle parti.....	60
Articolo 52	Privilegi, immunità e agevolazioni.....	60
Articolo 53	Qualità dei rappresentanti delle parti	60
Articolo 54	Revoca dell’immunità	61
Articolo 55	Esclusione dal procedimento.....	61
Articolo 56	Professori.....	62
Sezione 3.	Notifiche	62
Articolo 57	Modalità di notifica	62
Sezione 4.	Termini	63
Articolo 58	Computo dei termini.....	63
Articolo 59	Ricorso contro un atto pubblicato di un’istituzione	64
Articolo 60	Termine in ragione della distanza	64
Articolo 61	Fissazione e proroga dei termini	65
Articolo 62	Atti processuali depositati fuori termine	65
Sezione 5.	Svolgimento del procedimento e trattamento delle cause	65
Articolo 63	Svolgimento del procedimento.....	65
Articolo 64	Natura contraddittoria del procedimento.....	66
Articolo 65	Notifica degli atti processuali e delle decisioni adottate in pendenza di giudizio.....	66
Articolo 66	Anonimato e omissione di determinati dati nei confronti del pubblico ...	67
Articolo 67	Ordine di trattamento delle cause.....	68
Articolo 68	Riunione	68
Articolo 69	Sospensione del procedimento	69
Articolo 70	Decisione di sospensione e decisione di riassunzione	70
Articolo 71	Durata ed effetti della sospensione.....	70

Capo II – ATTI PROCESSUALI	71
Articolo 72 Norme comuni relative al deposito degli atti processuali	71
Articolo 73 Deposito in cancelleria di un atto processuale in versione cartacea	72
Articolo 74 Deposito per via elettronica.....	73
Articolo 75 Lunghezza delle memorie	73
Capo III – FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO	75
Articolo 76 Contenuto del ricorso	75
Articolo 77 Informazioni relative alle notifiche	75
Articolo 78 Allegati al ricorso	76
Articolo 79 Comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.....	77
Articolo 80 Notifica del ricorso.....	77
Articolo 81 Controricorso.....	78
Articolo 82 Trasmissione di documenti	79
Articolo 83 Replica e controreplica.....	79
Capo IV – MOTIVI, PROVE E ADATTAMENTO DEL RICORSO.....	81
Articolo 84 Motivi nuovi.....	81
Articolo 85 Prove e offerte di prova.....	82
Articolo 86 Adattamento del ricorso	83
Capo V – RELAZIONE PRELIMINARE.....	87
Articolo 87 Relazione preliminare	87
Capo VI – MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E MEZZI	
ISTRUTTORI	88
Articolo 88 Disposizioni generali.....	88
Sezione 1. Misure di organizzazione del procedimento.....	89
Articolo 89 Oggetto.....	89
Articolo 90 Procedura.....	90
Sezione 2. Mezzi istruttori	90
Articolo 91 Oggetto.....	90
Articolo 92 Procedura.....	91
Articolo 93 Citazione dei testimoni.....	92
Articolo 94 Audizione dei testimoni	93
Articolo 95 Obblighi dei testimoni.....	94
Articolo 96 Perizia.....	94
Articolo 97 Giuramento dei testimoni e dei periti.....	95
Articolo 98 Violazione del giuramento dei testimoni e dei periti	95
Articolo 99 Ricusazione di un testimone o di un perito	96
Articolo 100 Spese dei testimoni e dei periti.....	96
Articolo 101 Rogatoria	96
Articolo 102 Verbale delle udienze istruttorie	97
Sezione 3. Trattamento delle informazioni, degli atti e dei documenti riservati prodotti nell’ambito dei mezzi istruttori.....	98
Articolo 103 Trattamento delle informazioni e degli atti riservati.....	99
Articolo 104 Documenti ai quali un’istituzione ha negato l’accesso	100
Capo VII – INFORMAZIONI O ATTI CHE INTERESSANO LA SICUREZZA DELL’UNIONE O DEI SUOI STATI MEMBRI O IL MANTENIMENTO DELLE LORO RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	102
Articolo 105 Trattamento delle informazioni o atti che interessano la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali.....	102
Capo VIII – FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO.....	107

Articolo 106 Fase orale del procedimento.....	107
Articolo 107 Data dell'udienza di discussione	109
Articolo 108 Assenza delle parti all'udienza di discussione	109
Articolo 109 Udiienza a porte chiuse	110
Articolo 110 Svolgimento dell'udienza di discussione	110
Articolo 111 Chiusura della fase orale del procedimento	111
Articolo 112 Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale	111
Articolo 113 Riapertura della fase orale del procedimento	111
Articolo 114 Verbale d'udienza	112
Articolo 115 Registrazione dell'udienza	112
Capo IX – SENTENZE E ORDINANZE.....	113
Articolo 116 Data di pronuncia della sentenza.....	113
Articolo 117 Contenuto della sentenza.....	113
Articolo 118 Pronuncia e notifica della sentenza	114
Articolo 119 Contenuto dell'ordinanza	114
Articolo 120 Firma e notifica dell'ordinanza	115
Articolo 121 Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze.....	116
Articolo 122 Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	116
Capo X – SENTENZE IN CONTUMACIA.....	117
Articolo 123 Sentenze in contumacia.....	117
Capo XI – TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI	119
Articolo 124 Transazione	119
Articolo 125 Rinuncia agli atti	119
Capo XII – RICORSI E INCIDENTI DECISI MEDIANTE ORDINANZA	120
Articolo 126 Ricorso manifestamente destinato al rigetto	120
Articolo 127 Rinvio di una causa dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica	120
Articolo 128 Declinatoria di competenza.....	121
Articolo 129 Motivi di irricevibilità di ordine pubblico.....	121
Articolo 130 Eccezioni e incidenti processuali	122
Articolo 131 Non luogo a statuire d'ufficio	123
Articolo 132 Ricorso manifestamente fondato.....	124
Capo XIII – SPESE.....	125
Articolo 133 Decisione sulle spese.....	125
Articolo 134 Norme generali sulla ripartizione delle spese	125
Articolo 135 Equità e spese superflue o defatigatorie	126
Articolo 136 Spese in caso di rinuncia agli atti	126
Articolo 137 Spese in caso di non luogo a statuire.....	127
Articolo 138 Spese degli intervenienti	127
Articolo 139 Spese processuali.....	127
Articolo 140 Spese ripetibili.....	128
Articolo 141 Modalità di pagamento.....	129
Capo XIV – INTERVENTO.....	130
Articolo 142 Oggetto ed effetti dell'intervento	132
Articolo 143 Istanza di intervento	133
Articolo 144 Decisione sull'istanza di intervento	134
Articolo 145 Presentazione delle memorie.....	136
Capo XV – GRATUITO PATROCINIO.....	137
Articolo 146 Disposizioni generali.....	137
Articolo 147 Domanda di ammissione al gratuito patrocinio.....	138

Articolo 148	Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio	139
Articolo 149	Anticipi e assunzione delle spese	140
Articolo 150	Revoca del beneficio del gratuito patrocinio.....	141
Capo XVI –	PROCEDIMENTI D’URGENZA	142
Sezione 1.	Procedimento accelerato	142
Articolo 151	Decisione relativa al procedimento accelerato	142
Articolo 152	Istanza di procedimento accelerato	143
Articolo 153	Trattamento prioritario	143
Articolo 154	Fase scritta del procedimento	144
Articolo 155	Fase orale del procedimento.....	144
Sezione 2.	Sospensione dell’esecuzione e altri provvedimenti provvisori adottati con procedimento sommario	145
Articolo 156	Domanda di sospensione dell’esecuzione o di altri provvedimenti provvisori	145
Articolo 157	Procedura.....	146
Articolo 158	Decisione sulla domanda.....	146
Articolo 159	Mutamento delle circostanze.....	147
Articolo 160	Nuova domanda.....	148
Articolo 161	Domanda proposta ai sensi degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA	148
Capo XVII –	DOMANDE RELATIVE ALLE SENTENZE E ORDINANZE	149
Articolo 162	Attribuzione della domanda	149
Articolo 163	Sospensione del procedimento	149
Articolo 164	Rettifica delle sentenze e ordinanze	150
Articolo 165	Omessa pronuncia	151
Articolo 166	Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia.....	151
Articolo 167	Opposizione di terzo.....	152
Articolo 168	Interpretazione delle sentenze e ordinanze.....	153
Articolo 169	Revocazione	154
Articolo 170	Contestazione sulle spese ripetibili	155
TITOLO QUARTO – CAUSE RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ		
	INTELLETTUALE	157
Articolo 171	Ambito di applicazione	159
Capo I –	PARTI DEL PROCEDIMENTO	160
Articolo 172	Convenuto	160
Articolo 173	Status dinanzi al Tribunale delle altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.....	160
Articolo 174	Sostituzione di una parte	162
Articolo 175	Domanda di sostituzione	162
Articolo 176	Decisione sulla domanda di sostituzione	163
Capo II –	RICORSO E CONTRORICORSO	165
Articolo 177	Ricorso	165
Articolo 178	Notifica del ricorso.....	166
Articolo 179	Parti autorizzate a depositare un controricorso	167
Articolo 180	Controricorso.....	167
Articolo 181	Chiusura della fase scritta del procedimento.....	168
Capo III –	RICORSO INCIDENTALE	169
Articolo 182	Ricorso incidentale	169
Articolo 183	Contenuto del ricorso incidentale.....	169
Articolo 184	Conclusioni, motivi e argomenti del ricorso incidentale.....	170

Articolo 185 Risposta al ricorso incidentale.....	170
Articolo 186 Chiusura della fase scritta del procedimento.....	170
Articolo 187 Correlazione tra il ricorso principale e il ricorso incidentale	171
Capo IV – ALTRI ASPETTI DEL PROCEDIMENTO	172
Articolo 188 Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale	172
Articolo 189 Lunghezza delle memorie	172
Articolo 190 Decisione sulle spese.....	172
Articolo 191 Altre disposizioni applicabili	173
TITOLO QUINTO – IMPUGNAZIONI DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE	
DELLA FUNZIONE PUBBLICA.....	174
Articolo 192 Ambito d’applicazione	175
Capo I – ATTO DI IMPUGNAZIONE	175
Articolo 193 Deposito dell’atto di impugnazione	175
Articolo 194 Contenuto dell’atto di impugnazione	176
Articolo 195 Conclusioni, motivi e argomenti dell’impugnazione	177
Articolo 196 Conclusioni per il caso di accoglimento dell’impugnazione	177
Capo II – COMPARSA DI RISPOSTA, REPLICA E CONTROREPLICA	179
Articolo 197 Notifica dell’atto di impugnazione.....	179
Articolo 198 Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta.....	179
Articolo 199 Contenuto della comparsa di risposta.....	179
Articolo 200 Conclusioni della comparsa di risposta.....	180
Articolo 201 Replica e controreplica.....	180
Capo III – IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.....	182
Articolo 202 Impugnazione incidentale	182
Articolo 203 Contenuto dell’impugnazione incidentale.....	182
Articolo 204 Conclusioni, motivi e argomenti dell’impugnazione incidentale.....	183
Capo IV – ATTI DI PARTE SUCCESSIVI ALL’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE ..	184
Articolo 205 Risposta all’impugnazione incidentale.....	184
Articolo 206 Replica e controreplica relative a un’impugnazione incidentale	184
Capo V – FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO	186
Articolo 207 Fase orale del procedimento.....	186
Capo VI – IMPUGNAZIONI DECISE MEDIANTE ORDINANZA.....	187
Articolo 208 Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata	187
Articolo 209 Impugnazione manifestamente fondata.....	187
Capo VII – EFFETTI, SULL’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE, DELLA	
CANCELLAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DAL RUOLO	188
Articolo 210 Effetti, sull’impugnazione incidentale, di una rinuncia agli atti o della	
manifesta irricevibilità dell’impugnazione principale.....	188
Capo VIII – SPESE NEI PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE	189
Articolo 211 Decisione sulle spese nei procedimenti di impugnazione.....	189
Capo IX – ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI PROCEDIMENTI DI	
IMPUGNAZIONE	190
Articolo 212 Lunghezza delle memorie	190
Articolo 213 Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di impugnazione.....	190
Capo X – IMPUGNAZIONI AVVERSO LE DECISIONI DI RIGETTO DI	
UN’ISTANZA DI INTERVENTO E AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE	
CON PROCEDIMENTO SOMMARIO	191
Articolo 214 Impugnazioni avverso le decisioni di rigetto di un’istanza di intervento e	
avverso le decisioni adottate con procedimento sommario.....	191
TITOLO SESTO – PROCEDIMENTI CHE FANNO SEGUITO A UN RINVIO.....	192

Capo I – DECISIONI DEL TRIBUNALE PRONUNZiate DOPO ANNULLAMENTO E RINVIO	192
Articolo 215 Annullamento e rinvio da parte della Corte di giustizia.....	192
Articolo 216 Attribuzione della causa	192
Articolo 217 Svolgimento del procedimento.....	193
Articolo 218 Norme applicabili al procedimento	194
Articolo 219 Spese.....	194
Capo II – DECISIONI DEL TRIBUNALE ADOTTATE IN SEGUITO A RIESAME E RINVIO	195
Articolo 220 Riesame e rinvio da parte della Corte di giustizia.....	195
Articolo 221 Attribuzione della causa	195
Articolo 222 Svolgimento del procedimento.....	195
Articolo 223 Spese.....	196
DISPOSIZIONI FINALI	197
Articolo 224 Norme di esecuzione	197
Articolo 225 Videoconferenza.....	197
Articolo 226 Esecuzione forzata.....	198
Articolo 227 Abrogazione	198
Articolo 228 Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento	198

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

II TRIBUNALE,

visto il trattato sull'Unione europea e, in particolare, l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 254, quinto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 19, sesto comma, l'articolo 63 e l'articolo 64, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di procedura del 2 maggio 1991 è stato modificato diverse volte per dotare l'organo giurisdizionale, mediante interventi successivi, di disposizioni che gli consentissero di trattare nelle migliori condizioni cause di varia natura e rientranti in ambiti sempre più diversi.
- (2) È necessaria una revisione completa del testo per dare nuova coerenza a questo complesso di norme, favorire l'omogeneità dei meccanismi processuali che regolano le controversie proposte dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea, preservare la capacità dell'organo giurisdizionale di statuire in tempi ragionevoli, chiarire i diritti riconosciuti alle parti, precisare i doveri dei rappresentanti delle parti nei confronti dell'organo giurisdizionale e adeguare un certo numero di disposizioni per tener conto di determinati sviluppi, ivi compresi tecnologici, per quanto concerne il deposito e la notifica di atti processuali, e di difficoltà incontrate in occasione della loro attuazione.
- (3) I ricorsi proposti in materia di proprietà intellettuale e le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea devono essere assoggettati, tenuto conto delle loro caratteristiche specifiche, a norme di procedura particolari riunite in titoli speciali, pur essendo disciplinati nel contempo, per il resto, dalle disposizioni procedurali applicabili ai ricorsi diretti. Le norme relative ai ricorsi diretti, ai ricorsi in materia di proprietà intellettuale e alle impugnazioni costituiscono pertanto la trama di questo regolamento.
- (4) Alla luce dell'esperienza acquisita, appare peraltro necessario integrare o chiarire, all'attenzione dei soggetti di diritto, le norme applicabili a ciascun procedimento. Queste ultime riguardano, segnatamente, la portata dei diritti attribuiti alle parti principali e quella dei diritti riconosciuti agli intervenienti oppure, nelle cause in materia di proprietà intellettuale, l'acquisizione dello status di interveniente e la portata dei diritti di quest'ultimo. Il rispetto del principio del contraddittorio e la necessità, in determinate situazioni, di tutelare la riservatezza di informazioni delicate, rilevanti per la soluzione della controversia, costituiscono oggetto di specifiche disposizioni. Per quanto concerne le impugnazioni proposte avverso le decisioni del

Tribunale della funzione pubblica, una distinzione più netta dev'essere inoltre operata tra le impugnazioni proposte a titolo principale e le impugnazioni proposte in via incidentale, in seguito alla notifica di un'impugnazione principale. Una medesima distinzione dev'essere operata, per quanto concerne le cause rientranti nell'ambito della proprietà intellettuale, tra i ricorsi iniziali e i ricorsi incidentali proposti dall'interveniente, in seguito alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

- (5) L'attuazione di determinate procedure ha rivelato la loro eccessiva complessità. Di conseguenza, occorre semplificarle. A questo titolo, le norme sulla determinazione della lingua processuale nelle cause in materia di proprietà intellettuale garantiscono una migliore prevedibilità delle situazioni a beneficio degli interessati e un trattamento facilitato da parte dell'organo giurisdizionale. Le norme relative al procedimento in contumacia mirano a consentire una decisione più rapida della causa, nell'interesse del ricorrente il quale, in caso di vittoria, è esposto al rischio di un'opposizione proposta dal convenuto contumace.
- (6) Per rendere più agevole la lettura, occorre parimenti raggruppare nel titolo relativo ai ricorsi diretti il complesso delle domande relative alle sentenze e ordinanze, attualmente disperse in diversi titoli e capi distinti del regolamento di procedura. Analogamente, per favorire la lettura del testo, le procedure che fanno seguito a un rinvio da parte della Corte di giustizia, o dopo un annullamento, o dopo un riesame, sono presentate in un unico e medesimo titolo.
- (7) Benché debba far fronte a un contenzioso sempre più voluminoso, l'organo giurisdizionale deve continuare a emettere le sue sentenze in tempi ragionevoli. Pertanto, è essenziale proseguire gli sforzi avviati al fine di ridurre la durata dei procedimenti condotti dinanzi ad esso, segnatamente prevedendo che la fase scritta del procedimento nelle cause in materia di proprietà intellettuale sia limitata a un solo scambio di memorie, disciplinando le domande di adeguamento delle conclusioni presenti nel ricorso, abbreviando alcuni termini di legge, semplificando il regime dell'intervento con la soppressione della categoria degli interventi autorizzati dopo la scadenza del termine di legge successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, prescrivendo la facoltà, per il Tribunale, di statuire senza fase orale nei ricorsi diretti quando nessuna delle parti principali abbia chiesto lo svolgimento di un'udienza di discussione e quando ritenga di essere sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti, nonché la facoltà di statuire senza fase orale nelle impugnazioni, ampliando le competenze decisionali dei presidenti di sezione e, infine, aumentando il numero di ipotesi in cui si possa statuire mediante semplice decisione.
- (8) Allo stesso scopo, il titolo relativo all'ordinamento del Tribunale è arricchito da disposizioni che mirano, segnatamente, a specificare le ipotesi in cui una causa può costituire oggetto di una riattribuzione e ad ampliare le competenze del giudice unico, al fine di consentirgli di conoscere delle cause in materia di proprietà intellettuale.
- (9) Lo svolgimento del processo nel rispetto del principio del contraddittorio trova conferma nell'affermazione di tale principio in un articolo specifico nonché nella disciplina regolamentare rigorosa dei casi in cui la tutela della riservatezza di determinate informazioni fornite da una parte principale, indispensabili al fine di decidere sulla controversia, giustifichi, in via eccezionale, l'omessa comunicazione di

queste ultime all'altra parte principale. Parimenti, nuove disposizioni forniscono all'organo giurisdizionale un quadro formale per le ipotesi di astensione o di rimozione di un giudice dalle funzioni. La riforma mira anche ad elevare a livello regolamentare alcune disposizioni che esistevano in precedenza nelle istruzioni pratiche alle parti, come quella relativa alla lunghezza delle memorie, o nelle istruzioni al cancelliere del Tribunale, quali quelle sull'anonimato e quelle sulle condizioni in presenza delle quali un terzo può consultare il fascicolo di causa.

- (10) Infine, la lettura del testo è agevolata dall'abrogazione di alcune norme desuete o non applicate, dalla numerazione di tutti i commi degli articoli del presente regolamento, dall'aggiunta di un titolo specifico per ciascun articolo e da un'armonizzazione della terminologia.

Con l'accordo della Corte di giustizia,

Con l'approvazione del Consiglio, in data...,

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento:

- a) le disposizioni del trattato sull'Unione europea sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TUE»;
- b) le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TFUE»;
- c) le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TCEEA»;
- d) il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è denominato «statuto»;
- e) l'accordo sullo Spazio economico europeo ¹ è denominato «accordo SEE»;

¹ GU 1994, L 1, pag. 3.

f) il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea² è denominato «regolamento n. 1 del Consiglio».

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) il termine «Tribunale» designa, per le cause attribuite a o rinviate dinanzi a una sezione, detta sezione e, per le cause rimesse o attribuite al giudice unico, quest'ultimo;
- b) il termine «presidente», utilizzato senza nessun'altra indicazione, designa:
- per le cause non ancora attribuite a un collegio giudicante, il presidente del Tribunale;
 - per le cause attribuite alle sezioni, il presidente della sezione alla quale la causa è attribuita;
 - per le cause rimesse o attribuite al giudice unico, quest'ultimo;
- c) i termini «parte» e «parti», utilizzati senza nessun'altra indicazione, designano qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti;
- d) le espressioni «parte principale» e «parti principali» designano, secondo i casi, il ricorrente o il convenuto o entrambi;
- e) l'espressione «rappresentanti delle parti» designa gli avvocati e gli agenti, questi ultimi eventualmente assistiti da un legale o da un avvocato, i quali rappresentano le parti dinanzi al Tribunale conformemente all'articolo 19 dello statuto;
- f) i termini «istituzione» e «istituzioni» designano le istituzioni dell'Unione menzionate nell'articolo 13, paragrafo 1, TUE nonché gli organi od organismi creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale;
- g) il termine «Ufficio» designa, secondo i casi, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) oppure l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
- h) l'espressione «Autorità di vigilanza AELS» designa l'autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio, prevista dall'accordo SEE;
- i) l'espressione «ricorsi diretti» designa i ricorsi proposti in base agli articoli 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE e 272 TFUE.

² GU 1958, n. 17, pag. 385.

Nel quadro di questo primo articolo del progetto, vengono apportate alcune precisazioni al testo attuale.

Le prime modifiche consistono nell'aggiungere, nel primo paragrafo, una lettera a), che contiene un riferimento al trattato sull'Unione europea, e una lettera f), che contiene il riferimento completo al regolamento n. 1 del Consiglio, che è citato più volte nel vigente regolamento di procedura senza che sia stata stabilita una modalità di citazione a tale proposito.

Le modifiche contenute nel paragrafo 2 mirano a integrare la definizione di alcuni termini o espressioni, per dissipare le ambiguità che può far sorgere il testo attuale o snellire il disposto di alcune norme. Così, tutte le nozioni menzionate nelle lettere a) ed e), nonché quelle contenute nelle lettere g) e i) costituiscono oggetto di definizione. Le definizioni presenti nelle lettere c) e d) mirano a chiarire, per esigenze di certezza del diritto, coloro ai quali si applicano gli articoli del presente progetto, dato che la portata dei diritti e degli obblighi è diversa a seconda che lo status della parte in causa sia quello della parte principale o dell'interveniente. Quanto alla modifica apportata alla lettera f), essa mira ad avvicinare il testo di quest'ultima all'articolo 1 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Sono così dissipati i dubbi che possono essere sorti, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in merito all'esatta portata dei termini «istituzioni dell'Unione». Il progetto opera a tal fine un rinvio espresso all'articolo 13, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), dove queste istituzioni sono designate con il loro nome.

Articolo 2

Portata del presente regolamento

Le disposizioni del presente regolamento attuano e completano, per quanto necessario, le disposizioni in materia previste dal TUE, dal TFUE e dal TCEEA, nonché dallo statuto.

Questa nuova disposizione mira a precisare la portata del presente regolamento. Richiamando i termini degli articoli 254, quinto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») e 63 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto»), l'articolo ricorda la funzione essenziale del regolamento di procedura, che è quella di attuare e integrare, per quanto necessario, le disposizioni degli atti citati. Questo articolo è identico all'articolo 2 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

TITOLO PRIMO ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE

Come già avviene nel vigente regolamento di procedura, il titolo primo del progetto di regolamento di procedura verte sull'ordinamento del Tribunale. Questo titolo – che riecheggia esso stesso gli articoli da 47 a 50 e 52 dello statuto – mira essenzialmente a precisare le attribuzioni dei protagonisti principali dell'organo giurisdizionale e a enunciare le norme che disciplinano il funzionamento del Tribunale, nonché i principi e le modalità di determinazione dei collegi giudicanti.

Composto di sette capi, il titolo primo del presente progetto contiene un capo in più rispetto al titolo primo del vigente regolamento, mentre i capi riguardanti il regime linguistico e i diritti e gli obblighi dei rappresentanti delle parti sono stati spostati per diventare, rispettivamente, un autonomo titolo secondo e una sezione del capo relativo alle disposizioni generali del titolo terzo concernente i ricorsi diretti. I capi del titolo primo sono stati pertanto riorganizzati rispetto all'ordine attualmente vigente in modo da rendere più agevole la lettura del testo.

In questo primo titolo sono stati apportati alcuni cambiamenti di ordine formale per avvicinare il dettato delle disposizioni a quello dei corrispondenti articoli del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Viene inserita una nuova disposizione per completare l'articolo 18 dello statuto e dotare l'organo giurisdizionale di un meccanismo processuale che gli consenta di trattare i casi di astensione e di rimozione di un giudice dalle funzioni. È stato anche aggiunto un articolo che tratta specificamente l'ipotesi della designazione di un nuovo giudice relatore e della riattribuzione di una causa. Il presente progetto sancisce l'abbandono della seduta plenaria come collegio giudicante ma, allo stesso tempo, enuncia le competenze della conferenza plenaria, assemblea che riunisce tutti i giudici del Tribunale. Le norme relative alla cancelleria sono chiarite o integrate con l'aggiunta di una disposizione relativa alla consultazione del fascicolo di causa. Infine, è mantenuta e precisata l'attuale disposizione sul giuramento dei funzionari e degli altri agenti incaricati di assistere direttamente il presidente, i giudici e il cancelliere del Tribunale. Le altre modifiche mirano a perfezionare le disposizioni vigenti.

Per quanto concerne i protagonisti del procedimento, vanno nondimeno rilevate tre modifiche importanti rispetto all'attuale regime.

Anzitutto, in seguito alla modifica dello statuto che istituisce la funzione di vicepresidente del Tribunale, l'organo giurisdizionale trae le conseguenze da tale cambiamento precisando, nel regolamento di procedura, le modalità della sua designazione e le sue attribuzioni. Il testo si ispira ampiamente a quello del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Inoltre, facendo seguito a questa modifica e a quella che ha aumentato da tredici a quindici il numero di giudici che compongono la grande sezione della Corte di giustizia, il Tribunale porta altresì il numero di giudici componenti la grande sezione da tredici a quindici, precisa che il quorum è elevato a undici, precisa la procedura da seguire in caso di impedimento del presidente, del vicepresidente, di un presidente di sezione, di un membro del collegio giudicante o di un giudice unico e chiarisce le conseguenze procedurali derivanti dal venir

meno del quorum della grande sezione o di una sezione che si riunisce con tre o con cinque giudici.

Infine, la competenza del giudice unico è estesa alle cause in materia di proprietà intellettuale, poiché è abrogata l'impossibilità, prevista dalle norme vigenti, di rimettere a quest'ultimo una causa in detto ambito. La rimessione di una causa al giudice unico è inoltre soggetta a un regime processuale più elastico, poiché la decisione di rimessione è adottata dalla sezione a maggioranza, e non più all'unanimità come avviene attualmente.

Capo I MEMBRI DEL TRIBUNALE

Articolo 3 **Funzioni di giudice e di avvocato generale**

1. In linea di principio, ciascun membro del Tribunale svolge le funzioni di giudice.
2. I membri del Tribunale sono denominati in prosieguo «giudici».
3. Ogni giudice, tranne il presidente, il vicepresidente e i presidenti di sezione del Tribunale, può svolgere, in una determinata causa, le funzioni di avvocato generale alle condizioni stabilite dagli articoli 30 e 31.
4. I riferimenti all'avvocato generale nel presente regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato designato come avvocato generale.

Quest'articolo corrisponde all'articolo 2 del vigente regolamento di procedura, al quale è stata aggiunta, per esigenze di chiarezza, una menzione contenuta nel paragrafo 3 concernente i giudici che non possono svolgere le funzioni di avvocato generale.

Articolo 4 **Decorrenza del mandato dei giudici**

Il mandato di un giudice inizia alla data stabilita a tal fine nell'atto di nomina. Qualora tale atto non stabilisca la data iniziale del mandato, quest'ultimo inizia alla data di pubblicazione dell'atto stesso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Ai sensi dell'articolo 3 del vigente regolamento di procedura, l'assunzione delle funzioni di un giudice inizia a decorrere, in via di principio, dalla data stabilita a tal fine nell'atto di nomina.

In pratica, però, questa norma non corrisponde pienamente alla realtà. I giudici del Tribunale assumono infatti le loro funzioni solo dopo aver prestato il giuramento previsto dall'articolo 2 dello statuto. Ebbene, la data di prestazione di tale giuramento non corrisponde necessariamente a quella stabilita nell'atto di nomina del giudice interessato,

segnatamente nell'ipotesi di una nomina che avvenga nel corso di un mandato, in seguito a dimissioni o a decesso. Tra la data stabilita nell'atto di nomina di un giudice e quella di prestazione del suo giuramento, che segna la sua effettiva entrata in funzione, possono talvolta passare alcuni giorni o alcune settimane.

Per questo motivo, è apparso necessario modificare l'articolo 3 dell'attuale regolamento per fare ormai riferimento alla data in cui inizia il mandato di un giudice, e non all'assunzione delle funzioni.

Quest'articolo si ispira all'articolo 3 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 5

Prestazione del giuramento

Prima di assumere le loro funzioni, i giudici prestano dinanzi alla Corte di giustizia il seguente giuramento, previsto dall'articolo 2 dello statuto:

«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».

L'articolo corrisponde all'articolo 4, paragrafo 1, dell'attuale regolamento di procedura, al quale è stato aggiunto, per esigenze di chiarezza, un riferimento all'articolo 2 dello statuto, che enuncia il contenuto del giuramento dei giudici.

Articolo 6

Impegno solenne

Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono l'impegno solenne previsto dall'articolo 4, terzo comma, dello statuto.

L'articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 4, paragrafo 2, dell'attuale regolamento di procedura, il quale riproduce i termini dell'articolo 4, terzo comma, dello statuto. Al fine di snellire il testo, il presente progetto fa qui pertanto un semplice riferimento a quest'ultimo articolo.

Articolo 7

Rimozione di un giudice dalle funzioni

1. Quando la Corte è chiamata a decidere, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto, previa consultazione del Tribunale, se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente del Tribunale invita l'interessato a presentare le sue osservazioni, senza l'assistenza del cancelliere.
2. Il parere del Tribunale è motivato.

3. Il parere in cui si constata che un giudice non è più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica deve ricevere almeno i voti della maggioranza dei giudici che compongono il Tribunale ai sensi dell'articolo 48 dello statuto. In tal caso, la ripartizione dei voti è comunicata alla Corte di giustizia.
4. La votazione ha luogo a scrutinio segreto, senza l'assistenza del cancelliere; l'interessato non partecipa alla deliberazione.

Quest'articolo corrisponde all'articolo 5 dell'attuale regolamento di procedura, di cui riproduce i termini. Per esigenze di chiarezza, il progetto cita peraltro l'articolo dello statuto che è qui attuato ed abroga il riferimento alla «camera di consiglio», termini la cui portata non sembrava perfettamente chiara. Inoltre, nel paragrafo 3 viene aggiunto un riferimento all'articolo 48 dello statuto. Infine, oltre alla fase di audizione del giudice interessato dal procedimento che si svolge senza l'assistenza del cancelliere, ai sensi dell'attuale articolo 5, il nuovo articolo, nel suo paragrafo 4, spiega che anche il voto avviene senza l'assistenza del cancelliere.

Articolo 8 **Ordine di anzianità**

1. L'anzianità dei giudici è calcolata a decorrere dall'assunzione delle loro funzioni.
2. Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.
3. I giudici il cui mandato venga rinnovato conservano la loro anzianità.

Quest'articolo, così come l'articolo 6 del vigente regolamento di procedura, disciplina il rango dei giudici. La nuova formulazione, ispirata, anche nel titolo, a quella dell'articolo 7 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, pone l'accento sull'anzianità delle funzioni.

Quest'articolo dev'essere letto in combinato disposto con gli articoli 12, da 20 a 22 e 43 del presente progetto; questi ultimi, del resto, contengono un rinvio alla disposizione commentata.

Capo II
PRESIDENZA DEL TRIBUNALE

Articolo 9

Elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale

1. Subito dopo il rinnovo parziale previsto dall'articolo 254, secondo comma, TFUE, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente del Tribunale.
2. Se il presidente del Tribunale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.
3. Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei giudici che compongono il Tribunale ai sensi dell'articolo 48 dello statuto. Se nessun giudice ottiene tale maggioranza, si procede ad altri scrutini sino a che essa sia raggiunta.
4. Successivamente, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il vicepresidente del Tribunale, osservando le modalità previste dal paragrafo 3. Qualora il vicepresidente cessi dal mandato prima della scadenza normale, si applica il paragrafo 2.
5. I nomi del presidente e del vicepresidente del Tribunale eletti conformemente al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I primi tre paragrafi del presente articolo corrispondono sostanzialmente ai tre paragrafi dell'articolo 7 dell'attuale regolamento di procedura. Per esigenze di chiarezza, nel paragrafo 3 è stato aggiunto un riferimento all'articolo 48 dello statuto.

Il quarto paragrafo del presente articolo è frutto delle modifiche dello statuto (GU 2012, L 228, pag. 1) recanti l'istituzione della funzione di vicepresidente del Tribunale, dato che l'articolo 9 bis dello statuto è applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 47, primo comma, del medesimo statuto. Si propone che questo giudice, chiamato a coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, venga eletto secondo le stesse modalità prescelte per l'elezione del presidente e che la sua sostituzione, in caso di cessazione dal mandato prima della scadenza normale, sia limitata, così come per il presidente del Tribunale, al periodo restante.

Per esigenze di completezza, il quinto paragrafo del presente articolo, analogamente a quanto già previsto per i presidenti di sezione (attuale articolo 15, paragrafo 5), prevede che i nomi del presidente e del vicepresidente eletti conformemente al presente articolo debbano costituire oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

I paragrafi 4 e 5, che si propone di aggiungere a quest'articolo, hanno i loro corrispondenti nei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 10
Attribuzioni del presidente del Tribunale

1. Il presidente del Tribunale rappresenta il Tribunale.
2. Il presidente del Tribunale dirige le attività e gli uffici del Tribunale.
3. Il presidente del Tribunale presiede la conferenza plenaria, prevista dall'articolo 42.
4. Il presidente del Tribunale presiede la grande sezione. In questo caso si applica l'articolo 19.
5. Se il presidente del Tribunale è assegnato a una sezione, egli la presiede. In questo caso si applica l'articolo 19.
6. Per le cause non ancora attribuite a un collegio giudicante, il presidente del Tribunale può adottare le misure di organizzazione del procedimento previste dall'articolo 89.

Quest'articolo riflette il contenuto dell'articolo 8 dell'attuale regolamento di procedura, ma lo integra precisando meglio le funzioni, di varia natura, svolte dal presidente del Tribunale.

Il primo paragrafo di quest'articolo fa pertanto riferimento al ruolo di rappresentanza del Tribunale sia sul piano interno, nei confronti della Corte di giustizia e del Tribunale della funzione pubblica, sia sul piano esterno, nei confronti degli Stati membri, delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione e dei diversi interlocutori dell'organo giurisdizionale.

Il contenuto dei paragrafi secondo e terzo di quest'articolo riflette ciò che tradizionalmente costituisce il cuore stesso della funzione di presidente del Tribunale, ossia: dirigere i lavori del Tribunale; assicurare l'efficiente funzionamento dell'organo giurisdizionale, in stretta collaborazione con il cancelliere del Tribunale, con i mezzi a disposizione e, con frequenza predeterminata, presiedere le riunioni della conferenza plenaria (prevista dall'articolo 42 del progetto), assemblea che riunisce tutti i membri dell'organo giurisdizionale.

I paragrafi quarto e quinto dell'articolo 10 riproducono il contenuto dell'attuale articolo 8, il quale descrive la prerogativa del presidente, consistente nel presiedere la grande sezione, nonché qualsiasi altra sezione alla quale egli sia assegnato, precisandolo tuttavia mediante un rinvio alla disposizione relativa alle competenze del presidente di sezione.

Il sesto paragrafo contiene una norma nuova. Questa disposizione, motivata dal perseguimento dell'efficienza, mira a dotare il presidente di una competenza ad adottare misure di organizzazione del procedimento in una fase cronologicamente assai precoce, situata tra il momento del deposito del ricorso in cancelleria e quello in cui la causa è attribuita a un giudice relatore. Durante questo breve periodo, può infatti accadere che debbano essere adottate alcune misure per chiarire tempestivamente l'uno o l'altro aspetto del procedimento, e ciò al fine di consentire al collegio giudicante che sarà successivamente investito della causa di disporre di tutte le informazioni utili per statuire, se del caso, in tempi rapidi. Una situazione paradigmatica è quella in cui alcuni indizi consentono di ritenere che un avvocato sia collegato da un rapporto di subordinazione al suo cliente e non agisca pertanto in modo indipendente, come richiesto da una consolidata giurisprudenza. Un

secondo esempio è quello del deposito della versione originale di un atto introduttivo del giudizio che avvenga più di dieci giorni dopo il ricevimento dello stesso atto mediante telefax. In tali circostanze è essenziale disporre al più presto delle osservazioni del ricorrente riguardo alla sussistenza delle condizioni di un eventuale caso di forza maggiore, oppure fortuito, tale da spiegare il deposito tardivo, senza dover attendere l'attribuzione formale della causa. Un ultimo esempio è costituito dalla necessità di individuare la parte avverso la quale viene proposto il ricorso, nella prospettiva di un'eventuale ridefinizione giustificata, puramente e semplicemente, dalla necessità di procedere a una notifica del ricorso nel pieno rispetto delle forme.

Articolo 11

Attribuzioni del vicepresidente del Tribunale

1. Il vicepresidente del Tribunale assiste il presidente del Tribunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.
2. Egli lo sostituisce, su sua richiesta, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2.
3. Il Tribunale, mediante decisione, precisa le condizioni in presenza delle quali il vicepresidente del Tribunale sostituisce il presidente del Tribunale nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 5, qualora il vicepresidente del Tribunale sia assegnato a una sezione, egli la presiede. In questo caso si applica l'articolo 19.

Questa nuova disposizione è la logica conseguenza dell'istituzione della funzione di vicepresidente del Tribunale, prevista dall'articolo 9 bis dello statuto, applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 47, e attua in questa sede l'articolo 39, secondo comma, dello statuto, applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 53, definendo le attribuzioni del vicepresidente del Tribunale. In sostanza, quest'ultimo ha il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di impedimento. I primi tre paragrafi di quest'articolo si ispirano all'articolo 10 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

La disposizione contenuta nel paragrafo 4 mira a chiarire il fatto che il vicepresidente non è soltanto colui che sostituisce il presidente del Tribunale, ma che egli può anche svolgere pienamente le funzioni di giudice incaricato dell'istruzione di cause. Di conseguenza, qualora sia assegnato a una sezione, si prevede che egli la presieda, come già previsto per il presidente dell'organo giurisdizionale (v. articolo 10, paragrafo 5, del presente progetto), a meno che quest'ultimo non ne sia già un componente, e che sia investito di conseguenza delle competenze attribuite ai presidenti di sezione.

Articolo 12

Impedimento del presidente e del vicepresidente del Tribunale

In caso di impedimento simultaneo del presidente e del vicepresidente del Tribunale, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti di sezione o, in mancanza, da uno degli altri giudici secondo l'ordine stabilito dall'articolo 8.

Il presente articolo riproduce, semplificandolo e integrandolo, il contenuto dell'attuale articolo 9 del regolamento di procedura. Esso mira a precisare l'ordine nel quale viene determinato il membro chiamato a garantire le funzioni di presidente del Tribunale, in caso di impedimento simultaneo di quest'ultimo e del vicepresidente. A questo riguardo, il Tribunale segue l'ordine di anzianità previsto dall'articolo 8 del presente progetto, facendo appello anzitutto al presidente di sezione che occupa l'ordine di anzianità più elevato e poi, in caso di impedimento di quest'ultimo, al presidente di sezione che lo segue immediatamente nell'elenco, e così via fino a che la sostituzione non venga effettivamente assicurata. Quest'articolo, ispirato all'articolo 13 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, attua l'articolo 39, terzo comma, dello statuto.

Capo III SEZIONI E COLLEGI GIUDICANTI

Questo nuovo capo è stato creato per facilitare la lettura del testo, raggruppando tutte le disposizioni relative ai collegi giudicanti, fatta eccezione per quelle concernenti l'attribuzione e la riattribuzione delle cause, il rinvio dinanzi a un'altra sezione e la rimessione a un giudice unico, trattate in un capo a parte. Questo nuovo capo III è diviso in tre sezioni.

Sezione 1. Costituzione delle sezioni e composizione dei collegi giudicanti

Articolo 13 **Costituzione delle sezioni**

1. Il Tribunale costituisce nel suo ambito sezioni che si riuniscono con tre e con cinque giudici.
2. Il Tribunale, su proposta del presidente del Tribunale, decide dell'assegnazione dei giudici alle sezioni.
3. Le decisioni adottate in conformità al presente articolo sono rese note mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 13 del progetto riprende sostanzialmente i termini dell'articolo 10 del vigente regolamento di procedura, dato che questa disposizione ha soddisfatto pienamente le esigenze organizzative dell'organo giurisdizionale.

Il mutamento effettuato nel paragrafo 1 non implica nessuna conseguenza sulle modalità di funzionamento del Tribunale e mira solo a dare conto della circostanza che il numero di giudici componenti un collegio non è necessariamente lo stesso di quello dei giudici assegnati a una sezione. Infatti, una sezione può essere composta di un numero di giudici superiore al numero di giudici di un collegio e pertanto possono esistere più collegi giudicanti in seno a una medesima sezione.

Peraltro, a differenza dell'attuale articolo 10, l'articolo 13 del progetto precisa, nel paragrafo 2, che il Tribunale decide dell'assegnazione dei giudici alle sezioni in base a una proposta del presidente del Tribunale. Questa precisazione si limita a sancire la prassi seguita sin dall'inizio.

Articolo 14
Collegio giudicante competente

1. Le cause di cui il Tribunale è investito sono giudicate dalle sezioni che si riuniscono con tre o con cinque giudici conformemente all'articolo 13.
2. Le cause possono essere giudicate dalla grande sezione alle condizioni fissate dall'articolo 28.
3. Le cause possono essere giudicate dal giudice unico quando gli sono rimesse alle condizioni fissate dall'articolo 29.

Questa disposizione riprende ampiamente i termini dell'articolo 11 del vigente regolamento di procedura. Tuttavia, il testo è stato modificato per riflettere ancor meglio la prassi attuale del Tribunale. Infatti, si propone di eliminare la possibilità che una causa venga giudicata dalla seduta plenaria, collegio giudicante caduto in disuso. A questo proposito, si sottolinea che la seduta plenaria è stata investita solo tre volte dalla creazione del Tribunale (sentenze del Tribunale del 10 luglio 1990, Tetra Pak/Commissione, T-51/89, Racc. pag. II-309, del 18 settembre 1992, Automec/Commissione, T-24/90, Racc. pag. II-2223, e Asia Motor France e a./Commissione, T-28/90, Racc. pag. II-2285) e mai più dal 1992. La necessità di istituire un collegio giudicante più efficace della seduta plenaria si è tradotta storicamente nell'istituzione della grande sezione, risultante da una modifica del regolamento di procedura del Tribunale entrata in vigore nel 2003, dato che già in tale momento è maturata la convinzione che una seduta plenaria composta di 25 giudici, e a fortiori di un numero superiore, si avvicina più a un'assemblea deliberante che a un collegio giudicante.

L'eliminazione della seduta plenaria quale collegio giudicante non implica però la conseguenza che i Membri dell'organo giurisdizionale non abbiano più la possibilità di riunirsi in assemblea comune. Infatti, tutti i giudici partecipano alle riunioni della conferenza plenaria per adottare le decisioni previste dall'articolo 42 del presente progetto.

L'eliminazione del paragrafo 2 dell'attuale articolo 11 del regolamento di procedura è la conseguenza dell'inserimento della definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del progetto.

Articolo 15
Composizione della grande sezione

1. La grande sezione è composta di quindici giudici.
2. Il Tribunale decide in merito alle modalità di designazione dei giudici che compongono la grande sezione. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente articolo porta da tredici a quindici il numero di giudici che compongono la grande sezione. In seguito all'aumento del numero di giudici del Tribunale in occasione dell'adesione all'Unione europea della Bulgaria e della Romania nel 2007 e della Croazia

nel 2013, appare auspicabile prevedere una partecipazione più ampia dei giudici alle cause rinviata dinanzi alla grande sezione mediante un aumento del numero dei giudici che compongono questo collegio giudicante. Inoltre, il numero di quindici è quello della grande sezione della Corte di giustizia dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I (GU L 228, pag. 1).

Sulla falsariga della Corte di giustizia, si propone di introdurre una disposizione generale relativa alla composizione della grande sezione nel regolamento di procedura del Tribunale.

Tuttavia, il Tribunale conta almeno un giudice per Stato membro e questo numero può essere cambiato mediante una modifica dello statuto. Tenuto conto della possibilità che il numero di giudici venga aumentato, il Tribunale ritiene che, a differenza del testo dell'articolo 27 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, sia preferibile non fissare nel regolamento di procedura le modalità di designazione dei giudici componenti la grande sezione; pertanto, è stata preferita la formula meno rigida della norma abilitante, che consente all'organo giurisdizionale di scegliere il sistema più idoneo alla sua organizzazione. Il rispetto dei principi di trasparenza e prevedibilità giustifica nondimeno che, come già avviene attualmente, la decisione sulle modalità di designazione dei giudici partecipanti alla grande sezione costituisca oggetto di una pubblicazione ufficiale.

Articolo 16

Astensione ed esonero di un giudice

1. Quando un giudice ritiene, conformemente all'articolo 18, primo e secondo comma, dello statuto, di non poter partecipare alla decisione di una causa, egli lo comunica al presidente del Tribunale che lo dispensa dal far parte del collegio giudicante.
2. Quando il presidente del Tribunale ritiene che un giudice, conformemente all'articolo 18, primo e secondo comma, dello statuto, non possa partecipare alla decisione di una causa, egli avverte il giudice interessato al riguardo e ascolta le sue osservazioni prima di decidere.
3. In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, conformemente all'articolo 18, terzo comma, dello statuto, il presidente del Tribunale rinvia le questioni menzionate nei paragrafi 1 e 2 alla conferenza plenaria. In questo caso, si procede al voto a scrutinio segreto, senza l'assistenza del cancelliere, dopo aver ascoltato le osservazioni del giudice interessato, il quale non partecipa alla deliberazione.

Questa è una nuova disposizione. Il suo inserimento è giustificato da diverse considerazioni.

In primo luogo, le procedure relative all'astensione dal partecipare alla decisione di una causa e all'esonero di un giudice meritano di essere precisate per esigenze di trasparenza, dato che le prescrizioni contenute nell'articolo 18 dello statuto sono sommarie.

In secondo luogo, il contenzioso portato dinanzi al Tribunale presenta caratteristiche specifiche che giustificano, alla luce dei principi di imparzialità sia oggettiva sia soggettiva,

il fatto di consentire a un giudice di astenersi dal partecipare alla decisione di una causa o essere esonerato dall'istruzione di un caso su iniziativa del presidente dell'organo giurisdizionale. In caso di dubbi sull'applicazione dell'articolo 18 dello statuto, si prevede che il presidente rinvi la questione alla conferenza plenaria del Tribunale.

In terzo luogo, questa disposizione trova il suo equivalente in numerosi testi che disciplinano il processo negli Stati membri. A livello internazionale, il regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell'Uomo e quello della Corte penale internazionale contengono un'analogia disposizione.

Articolo 17

Impedimento di un membro del collegio giudicante

1. Se, nella grande sezione, in seguito all'impedimento di un giudice verificatosi prima che la causa vada in decisione o sia dibattuta, il numero dei giudici previsto dall'articolo 15 non è raggiunto, tale sezione è integrata da un giudice designato dal presidente del Tribunale al fine di ristabilire il numero di giudici previsto.
2. Qualora in una sezione che si riunisce con tre o con cinque giudici, in seguito all'impedimento di un giudice verificatosi prima che la causa vada in decisione o sia dibattuta, il numero dei giudici previsto non è raggiunto, il presidente di tale sezione designa un altro giudice che faccia parte della stessa sezione per sostituire il giudice colpito da impedimento. Qualora non sia possibile sostituire il giudice colpito da impedimento con un giudice che faccia parte della stessa sezione, il presidente della sezione interessata comunica la circostanza al presidente del Tribunale, il quale designa un altro giudice al fine di ristabilire il numero di giudici previsto.
3. In caso di impedimento del giudice al quale la causa è rimessa o attribuita in veste di giudice unico, il presidente del Tribunale designa un altro giudice a sostituirlo.

L'articolo 17 riguarda l'ipotesi della sostituzione di un membro del collegio giudicante (grande sezione nel paragrafo 1, sezioni che si riuniscono con tre o con cinque giudici nel paragrafo 2, giudice unico nel paragrafo 3) prima che una causa vada in decisione o sia dibattuta. L'articolo riprende a tale riguardo le soluzioni contenute nell'articolo 32, paragrafi 3, terzo comma, e 5 del vigente regolamento di procedura, ma le formula in maniera espressa, per ciascuno dei collegi giudicanti di cui faccia parte il membro colpito da impedimento.

L'ipotesi prevista dal paragrafo 2, seconda frase, è quella della sostituzione di un giudice con un altro giudice che non faccia normalmente parte della stessa sezione del giudice colpito da impedimento. A questo proposito si precisa che, nella prassi, il giudice sostituto del giudice colpito da impedimento verrà designato dal presidente del Tribunale per ristabilire il numero di giudici previsto seguendo l'ordine fissato dall'articolo 8 del progetto, fatta eccezione per il presidente, per il vicepresidente e per i presidenti di sezione. Tuttavia, per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, il presidente del Tribunale potrà derogare a tale ordine. Per esigenze di trasparenza, il Tribunale riporterà questo impegno relativo al metodo di designazione dei giudici sostituiti dei giudici colpiti da impedimento nella comunicazione

relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Dato che un giudice colpito da impedimento è necessariamente assente, per rendere il testo più fluido si è preferito fare esclusivo riferimento all'ipotesi di impedimento.

Sezione 2. Presidenti di sezione

Articolo 18

Elezione dei presidenti di sezione

1. I giudici eleggono tra loro, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, i presidenti delle sezioni che si riuniscono con tre e con cinque giudici.
2. I presidenti delle sezioni che si riuniscono con cinque giudici sono eletti per la durata di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
3. I presidenti delle sezioni che si riuniscono con tre giudici sono eletti per un periodo determinato.
4. I presidenti delle sezioni che si riuniscono con cinque giudici sono eletti immediatamente dopo le elezioni del presidente e del vicepresidente del Tribunale, previste dall'articolo 9.
5. In caso di cessazione dal mandato di un presidente di sezione prima della scadenza normale delle sue funzioni, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.
6. I nomi dei presidenti di sezione eletti conformemente al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Quest'articolo riprende sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 15 dell'attuale regolamento di procedura. Tuttavia, esso è completato dall'aggiunta, nel paragrafo 4, di un riferimento all'elezione del vicepresidente del Tribunale.

Articolo 19

Competenze del presidente di sezione

1. Il presidente di sezione esercita le competenze a lui attribuite dal presente regolamento dopo aver ascoltato il giudice relatore.
2. Il presidente di sezione può deferire qualsiasi decisione di sua competenza alla sezione.

Quest'articolo, che non ha equivalenti nel vigente regolamento di procedura, precisa, nel paragrafo 1, che le competenze dei presidenti di sezione sono competenze di attribuzione e disciplina, in modo più generale, le modalità di esercizio della competenza del presidente di sezione poiché prevede, da un lato, che il presidente esercita le proprie competenze dopo aver

ascoltato il giudice relatore e, dall'altro, che egli può deferire qualsiasi decisione di sua competenza alla sezione.

L'enunciazione delle norme generali contenute in quest'articolo ne risparmia il richiamo nell'ambito di ogni disposizione che enunci una competenza del presidente, come avviene nell'attuale regolamento di procedura, e pertanto contribuisce significativamente ad alleggerire il dettato delle disposizioni in questione.

Articolo 20

Impedimento del presidente di sezione

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, paragrafo 5, e 11, paragrafo 4, in caso di impedimento del presidente di una sezione le funzioni di quest'ultimo sono garantite da un giudice del collegio giudicante in base all'ordine stabilito dall'articolo 8.

Questa nuova disposizione, aggiunta a fini di trasparenza, disciplina la questione della presidenza di una sezione in caso di impedimento del presidente della sezione stessa. Esso integra l'articolo 12 del progetto, relativo all'impedimento del presidente e del vicepresidente del Tribunale.

Sezione 3. Deliberazioni

Articolo 21

Modalità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Tribunale sono e restano segrete.
2. Quando si è tenuta un'udienza di discussione, solo i giudici che hanno partecipato a quest'ultima partecipano alla deliberazione.
3. Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.
4. Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione del Tribunale. I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito dall'articolo 8, fatta eccezione per il giudice relatore, che vota per primo, e per il presidente, che vota per ultimo.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 33, paragrafi da 1 a 3 e 5, del vigente regolamento di procedura. Il testo è leggermente modificato per riflettere, nel paragrafo 2, la facoltà che il Tribunale ha di giudicare una causa senza udienza di discussione e, nel paragrafo 4, l'ordine in base al quale i voti dei giudici sono realmente espressi allo stato attuale.

Articolo 22

Numero di giudici partecipanti alle deliberazioni

Qualora, a seguito di un impedimento, i giudici siano in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 8 si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non si tratti del presidente o del giudice relatore. In quest'ultimo caso, il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di anzianità si astiene dal partecipare alla deliberazione.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del vigente regolamento di procedura. Poiché l'articolo 8, cui si fa rinvio, non contiene riferimenti al presidente di sezione, si prevede espressamente che quest'ultimo, qualora non sia il membro colpito da impedimento, continua a far parte del collegio giudicante.

Più in generale e al fine di snellire il dettato del testo, il riferimento all'ipotesi di assenza di un giudice è stato eliminato, dato che la menzione dell'ipotesi di impedimento si ritiene sufficiente a coprire le ipotesi di assenza di un giudice, posto che un giudice assente è necessariamente colpito da impedimento.

Si precisa che l'articolo 22 del progetto non disciplina, a differenza dell'attuale articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, l'ipotesi del numero pari di giudici della seduta plenaria del Tribunale, poiché quest'ultima non compare più tra i collegi giudicanti.

Articolo 23

Quorum della grande sezione

1. Le deliberazioni della grande sezione sono valide solo se sono presenti undici giudici.
2. Qualora, a seguito di un impedimento, questo quorum non sia raggiunto, il presidente del Tribunale designa un altro giudice per raggiungere il quorum della grande sezione.
3. Qualora il quorum non sia più raggiunto dopo l'avvenuto svolgimento di un'udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale. Essa può anche essere organizzata d'ufficio dal Tribunale. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l'articolo 21, paragrafo 2.

Il presente articolo persegue un duplice scopo.

In primo luogo, esso precisa il quorum della grande sezione, che porta da nove a undici giudici. Nell'ambito della riforma dello statuto (GU 2012, L 228, pag. 1), il numero di giudici che compongono la grande sezione della Corte di giustizia è stato portato a 15 (articolo 16 dello statuto) e il quorum è stato portato a 11 giudici (articolo 17 dello statuto). Poiché l'articolo 50 dello statuto fa rinvio al regolamento di procedura del Tribunale per i casi e le condizioni in cui tale organo giurisdizionale giudica in grande sezione, il Tribunale ritiene opportuno disporre delle medesime norme che lo statuto prevede per la Corte di giustizia.

In secondo luogo, il presente articolo mira a chiarire le conseguenze del simultaneo impedimento di più giudici avvenuto dopo che la causa sia stata dibattuta e tale da impedire il raggiungimento del quorum necessario alla validità delle deliberazioni della grande sezione. Qualora uno o più altri giudici vengano designati una volta che si è già tenuta l'udienza di discussione, una nuova udienza sarà organizzata d'ufficio o su domanda di una parte principale. Se nessuna domanda è stata presentata e il Tribunale non ritiene necessario organizzare una nuova udienza, l'organo giurisdizionale deciderà senza ascoltare un'altra volta le parti. Questa procedura è stata applicata, con soddisfazione delle parti e del Tribunale, in numerose cause nel 2010 e nel 2012 in seguito alla cessazione dalle funzioni di due giudici del Tribunale.

L'ipotesi di impedimento simultaneo di più giudici della grande sezione dopo l'udienza di discussione va chiaramente distinta da quella di impedimento di un giudice prima dell'udienza, disciplinata dall'articolo 17, paragrafo 1, del presente progetto.

Articolo 24

Quorum delle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici

1. Le deliberazioni delle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici sono valide solo se sono presenti tre giudici.
2. Qualora, in seguito a un impedimento, in una sezione che si riunisce con tre o con cinque giudici il quorum non sia raggiunto, il presidente di detta sezione designa un altro giudice facente parte della medesima sezione per sostituire il giudice colpito da impedimento. Se non è possibile sostituire il giudice colpito da impedimento con un giudice facente parte della medesima sezione, il presidente della sezione interessata ne informa il presidente del Tribunale, il quale designa un altro giudice per raggiungere il quorum della sezione.
3. Qualora il quorum non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un'udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza è organizzata su domanda di una parte principale. Essa può anche essere organizzata d'ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando più di un giudice fra quelli che hanno partecipato all'udienza iniziale debba essere sostituito. Quando non è organizzata una nuova udienza, non si applica l'articolo 21, paragrafo 2.

Il presente articolo del progetto persegue gli stessi scopi dell'articolo precedente ma stavolta riguarda l'ipotesi in cui il quorum non possa più essere raggiunto in una sezione che si riunisce con tre o con cinque giudici.

L'ipotesi prevista dal paragrafo 2, seconda frase, è quella della sostituzione di un giudice con un altro giudice che non faccia normalmente parte della stessa sezione del giudice colpito da impedimento. A questo riguardo si precisa che, nella prassi, il giudice sostituito dal giudice colpito da impedimento verrà designato dal presidente del Tribunale per ristabilire il quorum seguendo l'ordine fissato dall'articolo 8 del progetto, fatta eccezione per il presidente, per il vicepresidente e per i presidenti di sezione. Tuttavia, per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, il presidente del Tribunale potrà derogare a tale ordine. Per esigenze di trasparenza, il Tribunale riporterà questo impegno relativo al metodo di

designazione dei giudici sostituiti dei giudici colpiti da impedimento nella comunicazione relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il paragrafo 3 disciplina l'ipotesi della designazione di un giudice per ristabilire il quorum dopo lo svolgimento dell'udienza di discussione. In una situazione del genere, una nuova udienza sarà organizzata d'ufficio o su domanda di una parte principale. Se nessuna domanda è stata presentata e se il Tribunale non ritiene necessario organizzare una nuova udienza, l'organo giurisdizionale deciderà senza ascoltare un'altra volta le parti. Viceversa, una nuova udienza sarà obbligatoriamente organizzata quando si deve procedere alla sostituzione di più di un giudice fra quelli che hanno partecipato all'udienza iniziale.

L'ipotesi di impedimento simultaneo di più giudici dopo l'udienza di discussione nelle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici va chiaramente distinta da quella di impedimento di un giudice prima dell'udienza, disciplinata dall'articolo 17, paragrafo 2, del presente progetto.

Capo IV
ATTRIBUZIONE E RIATTRIBUZIONE DELLE CAUSE, DESIGNAZIONE DEI GIUDICI
RELATORI, RIMESMISSIONE AI COLLEGI GIUDICANTI E RIMESMISSIONE AL GIUDICE
UNICO

Articolo 25
Criteri di attribuzione

1. Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono ripartite fra le sezioni. Il Tribunale può incaricare una o più sezioni di conoscere cause in materie specifiche.
2. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Quest'articolo riprende l'articolo 12 dell'attuale regolamento di procedura e lo integra con l'aggiunta di una seconda frase nel paragrafo 1. Questo testo costituisce il fondamento normativo del sistema di ripartizione delle cause tra le sezioni del Tribunale.

Sulla base del vigente articolo, il Tribunale adotta, in via di principio per un periodo triennale corrispondente a quello delle presidenze di sezione, una decisione che fissa i criteri per l'attribuzione delle cause alle sezioni. In forza della decisione adottata da ultimo dal Tribunale il 23 settembre 2013 (GU C 313, pag. 4), le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono attribuite alla sezione delle impugnazioni, composta dal presidente del Tribunale e dai presidenti di sezione. Le altre cause sono ripartite tra le nove sezioni attuali in base a tre distinti turni, secondo che si tratti: i) di cause concernenti l'attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, delle norme concernenti gli aiuti concessi dagli Stati e delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale; ii) di cause in materia di diritti di proprietà intellettuale; iii) di cause diverse dalle precedenti.

In base alla citata decisione il presidente del Tribunale, competente a procedere all'attribuzione delle cause, può derogare a questi turni per tener conto della connessione di determinate cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.

Questo sistema di attribuzione delle cause obbedisce pertanto a criteri oggettivi prestabiliti, i quali consentono una distribuzione equilibrata delle cause tra le sezioni. Esso risponde in tal modo alle esigenze di un equo processo derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al tempo stesso, grazie al sistema delle deroghe autorizzate, esso conferisce una certa flessibilità al presidente del Tribunale in sede di effettiva attuazione del regime. Infatti, l'applicazione di queste norme non è per nulla meccanica. Le deroghe motivate dalla connessione di cause, intesa in senso lato come riguardante non solo le cause aventi il medesimo oggetto ma anche quelle che presentino uno stretto legame tra loro o analogie in termini di problematiche giuridiche, e dal carico di lavoro lasciano un margine di valutazione al presidente del Tribunale in sede di attribuzione delle cause, in modo da garantire una ripartizione nel contempo coerente ed efficiente delle cause tra le sezioni.

Questo regime, nella forma in cui esso è attuato, non è paragonabile a quello che risulterebbe da un'organizzazione dell'organo giurisdizionale in sezioni specializzate. Esiste infatti una

differenza essenziale tra un sistema di attribuzione delle cause che consenta di tener conto dell'identità d'oggetto o di analogie tra le problematiche giuridiche e un sistema implicante l'assegnazione meccanica di cause a una o più sezioni in considerazione unicamente della materia del ricorso. A questo proposito, il Tribunale ritiene che il sistema di attribuzione vigente, da un lato, è perfettamente in linea con il carattere non specializzato di un organo giurisdizionale composto attualmente di 28 membri e, dall'altro, offre l'elasticità indispensabile a permettere la possibilità di distribuire le cause tenendo conto dell'evoluzione del contenzioso, possibilità che troverebbe un ostacolo nella rigidità di un sistema di attribuzione di determinate categorie di ricorsi a sezioni specializzate costituite al suo interno.

Essendo assolutamente favorevole al vigente sistema di attribuzione delle cause per queste ragioni di trasparenza, oggettività e prevedibilità, il Tribunale ritiene che non occorra modificarlo.

Un aumento del numero di giudici o l'intensificarsi di un contenzioso in un settore specifico costituiscono eventi importanti che potrebbero giustificare la decisione di adeguare di conseguenza i criteri di attribuzione delle cause. Tale è la ragione per cui il Tribunale propone di integrare l'attuale articolo 12 prevedendo espressamente che esso possa incaricare una o più sezioni di conoscere cause in materie specifiche. Si tratta pertanto di rendere perfettamente chiaro che l'adeguamento del sistema vigente è possibile quando sia giustificato dalle circostanze.

Articolo 26

Attribuzione iniziale di una causa e designazione del giudice relatore

1. Dopo il deposito dell'atto introduttivo, il presidente del Tribunale attribuisce, il più celermente possibile, le cause a una sezione in base ai criteri fissati dal Tribunale conformemente all'articolo 25.
2. Il presidente della sezione propone al presidente del Tribunale, per ciascuna causa attribuita alla sezione, la designazione di un giudice relatore. Il presidente del Tribunale statuisce.
3. Se, in una delle sezioni che si riunisce con tre o con cinque giudici, il numero dei giudici assegnati alla sezione è superiore rispettivamente a tre o a cinque, il presidente della sezione determina i giudici chiamati a partecipare alla decisione della causa.

I primi due paragrafi di quest'articolo riproducono sostanzialmente l'articolo 13 del vigente regolamento. Le modalità di attribuzione delle cause rimangono pertanto le seguenti: il presidente attribuisce le cause a una sezione in base ai criteri stabiliti dal Tribunale, poi il presidente della sezione incaricata propone al presidente del Tribunale la designazione di un giudice relatore e il presidente del Tribunale statuisce. La partecipazione attiva dei presidenti di sezione, fin dalle prime fasi del processo di distribuzione delle cause, consente loro, da un lato, di avere immediatamente cognizione delle cause attribuite alla loro sezione e, dall'altro, di proporre l'applicazione ragionata in seno alla sezione del criterio dei turni e delle deroghe derivanti dalla connessione e dal carico di lavoro, favorendo in tal modo un'attuazione decentralizzata del regime nel suo complesso.

Per quanto concerne il paragrafo 3, esso corrisponde sostanzialmente al paragrafo 4 dell'articolo 32 del vigente regolamento di procedura.

Articolo 27

Designazione di un nuovo giudice relatore e riattribuzione di una causa

1. Nell'ipotesi di impedimento del giudice relatore, il presidente del collegio competente comunica la circostanza al presidente del Tribunale, il quale designa un nuovo giudice relatore. Se quest'ultimo non appartiene alla sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il nuovo giudice relatore.
2. Per tener conto della connessione di oggetto in determinate cause, il presidente del Tribunale, con decisione motivata e dopo aver consultato i giudici relatori interessati, può riattribuire le cause per consentire a uno stesso giudice relatore di istruire tutte le cause interessate. Qualora il giudice relatore al quale le cause sono riattribuite non appartenga alla sezione alla quale le cause sono state inizialmente attribuite, le cause sono giudicate dalla sezione di cui fa parte il nuovo giudice relatore.
3. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e in via eccezionale, il presidente del Tribunale, prima della presentazione della relazione preliminare, prevista dall'articolo 87, con decisione motivata e dopo aver consultato i giudici interessati, può designare un altro giudice relatore. Se quest'ultimo non appartiene alla sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il nuovo giudice relatore.
4. Prima di effettuare le designazioni previste nei paragrafi da 1 a 3, il presidente del Tribunale raccoglie le osservazioni dei presidenti di sezione interessati.
5. Nell'ipotesi di ricomposizione delle sezioni, a seguito di una decisione del Tribunale relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il giudice relatore dopo detta decisione qualora la causa non sia già andata in decisione o qualora la fase orale del procedimento non sia stata avviata.

Questa disposizione costituisce una novità proposta per integrare un meccanismo processuale che, allo stato attuale, non prevede l'ipotesi di riattribuzione delle cause.

I paragrafi da 1 a 3 di questa nuova disposizione costituiscono pertanto una risposta alla mancanza di un fondamento normativo espresso che consenta al presidente del Tribunale, in determinate ipotesi, di designare un nuovo giudice relatore e, di conseguenza, di riattribuire una causa.

Si prevedono tre diverse ipotesi. La prima è quella dell'impedimento del giudice relatore, situazione che impone di designare un nuovo giudice relatore in seno alla sezione di cui esso faceva parte oppure nell'ambito di un'altra sezione. La seconda è collegata all'individuazione tardiva di cause connesse per il loro oggetto. Per quanto quest'ipotesi possa essere rara, un inquadramento processuale è necessario per procedere alla

riattribuzione. L'ultimo caso di riattribuzione si basa su ragioni di una buona amministrazione della giustizia, dato che determinate circostanze possono giustificare in via eccezionale la designazione di un nuovo giudice relatore. Ad esempio, l'istruzione di una serie di cause voluminose da parte di un giudice relatore può essere la causa di un irragionevole prolungamento del termine di trattazione di altre cause, di cui sia relatore questo stesso giudice, tale da giustificare la designazione di un nuovo giudice relatore per l'esame di queste ultime.

Le riattribuzioni previste nei paragrafi 2 e 3 sono subordinate alla presenza di determinate condizioni destinate a garantire che l'organo giurisdizionale rispetti in qualsiasi circostanza le esigenze di un equo processo. Pertanto, la designazione di un nuovo giudice relatore, prevista nel paragrafo 2, è consentita purché le cause siano connesse per il loro oggetto, criterio per natura oggettivo. La riattribuzione di una causa in base al paragrafo 3 è possibile solo nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, in via eccezionale e prima della presentazione della relazione preliminare. Nell'un caso come nell'altro, si statuisce con decisione motivata del presidente del Tribunale, una volta sentiti i giudici e i presidenti di sezione interessati.

Il paragrafo 5 mira unicamente, a fini di trasparenza, a codificare la prassi attuale del Tribunale.

Articolo 28

Rimessione dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici

1. Qualora la difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, una causa può essere rimessa dinanzi alla grande sezione o dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso.
2. La sezione investita della causa o il presidente del Tribunale, in qualsiasi momento del procedimento, d'ufficio o su richiesta di una parte principale, può proporre alla conferenza plenaria la rimessione prevista nel paragrafo 1.
3. La decisione di rimessione di una causa dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero maggiore di giudici è adottata dalla conferenza plenaria.
4. La decisione di rimessione di una causa dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero minore di giudici è adottata dalla conferenza plenaria, sentite le parti principali.
5. La causa dev'essere trattata da una sezione che si riunisce con almeno cinque giudici quando lo richiedano uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione parti nel procedimento.

Per esigenze di chiarezza e leggibilità, il presente articolo comprende tutte le disposizioni relative alla rimessione dinanzi a un collegio composto di un numero diverso di giudici (sezioni che si riuniscono con tre giudici, con cinque giudici o grande sezione), attualmente ripartite tra gli articoli 14, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura e sostanzialmente riprodotte. Pertanto, esso riguarda le ipotesi di rimessione di una causa, su iniziativa della sezione investita di detta causa o del presidente del Tribunale, dinanzi a un

collegio composto di un numero maggiore di giudici, nonché le ipotesi di rimessione dinanzi a un collegio composto di un numero minore di giudici; la decisione di rimessione è sempre adottata dalla conferenza plenaria ma le parti principali sono sentite preliminarmente solo nell'ipotesi di rimessione dinanzi a un collegio composto di un numero minore di giudici.

Articolo 29

Rimessione al giudice unico

1. Le cause seguenti, attribuite a una sezione che si riunisce con tre giudici, possono essere giudicate dal giudice relatore in funzione di giudice unico quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà nelle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari e quando sono state rimesse secondo le condizioni previste dal presente articolo:
 - a) le cause previste dal successivo articolo 171;
 - b) le cause promosse ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, dell'articolo 265, terzo comma, TFUE e dell'articolo 268 TFUE, e che sollevano soltanto questioni già chiarite da una giurisprudenza consolidata o fanno parte di una serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è già stata decisa con forza di giudicato;
 - c) le cause promosse ai sensi dell'articolo 272 TFUE.
2. La rimessione al giudice unico è esclusa:
 - a) per le cause che sollevano questioni relative alla validità di un atto di portata generale;
 - b) per le cause vertenti sull'applicazione:
 - delle norme in materia di concorrenza e di controllo delle concentrazioni,
 - delle norme relative agli aiuti concessi dagli Stati,
 - delle norme relative alle misure di difesa commerciale,
 - delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ad eccezione delle cause che fanno parte di una serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è già stata decisa con forza di giudicato.
3. La decisione relativa alla rimessione di una causa al giudice unico è adottata, sentite le parti principali, dalla sezione che si riunisce con tre giudici dinanzi alla quale la causa è pendente. Quando uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione, che sia parte in causa, si oppone a che una causa sia giudicata dal giudice unico, quest'ultima è mantenuta dinanzi alla sezione di cui fa parte il giudice relatore.
4. Il giudice unico rimette la causa alla sezione se constata che i presupposti di tale rimessione non sussistono più.

Per rendere più agevole la lettura, le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 2, del vigente regolamento di procedura sono raggruppate nel testo del presente articolo, rispettivamente nei paragrafi 1, 2 e 4 e nel paragrafo 3.

Si ricorda che nel febbraio 1997 la Corte di giustizia ha investito il Consiglio delle Comunità europee di una proposta di modifica della decisione dell'ottobre 1988, recante creazione del Tribunale di primo grado, affinché fosse introdotta la possibilità, per il Tribunale, di decidere in veste monocratica. Nell'aprile 1999 il Consiglio, decidendo all'unanimità, ha modificato la sua decisione dell'ottobre 1988 aggiungendo questa possibilità (decisione del Consiglio 1999/291/CE, CECA, Euratom del 26 aprile 1999, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee allo scopo di consentire al Tribunale di statuire nella persona di un giudice unico, GU L 114, pag. 52). Il Consiglio ha ritenuto necessaria questa modifica in considerazione del carico di lavoro del Tribunale che, dopo la sua creazione, era notevolmente aumentato e di cui si prevedeva un ulteriore aumento tenuto conto dell'arrivo del nuovo contenzioso relativo ai diritti della proprietà intellettuale e, segnatamente, all'applicazione del regolamento n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario. Le modifiche del regolamento di procedura del Tribunale che prevedono le ipotesi di rimessione della causa al giudice unico e le modalità di rimessione di una causa a tale organo giudicante sono state approvate dal Consiglio, all'unanimità, per essere poi adottate dal Tribunale il 17 maggio 1999.

Il numero di cause rimesse al giudice unico dal 1999 è limitato poiché i presupposti per la rimessione delle cause previsti dal regolamento di procedura, nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 15 gennaio 2002, Libéros/Commissione (C-171/00 P, Racc. pag. I-451), sono particolarmente rigorosi. In dieci anni, fatta eccezione per l'ambito della funzione pubblica (in merito al quale il Tribunale non è più competente in primo grado), il Tribunale ha adottato solo quattro decisioni in veste monocratica [cause T-138/05, Commissione/Impetus (clausola compromissoria), T-190/07, KEK Diavlos/Commissione (sovvenzioni comunitarie), T-388/07, Comune di Napoli/Commissione (FEDER) e T-259/09, Commissione/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari e Gessa (clausola compromissoria)]. Pertanto, il ricorso al giudice unico può ritenersi trascurabile.

Alla luce di questi elementi, il Tribunale propone di modificare le norme di procedura per consentire la rimessione dinanzi al giudice unico delle cause più semplici in materia di proprietà intellettuale mediante un'abrogazione dell'esclusione ratione materiae delle cause in tale ambito. La modifica più significativa verte pertanto sulla possibilità di rimettere a un giudice unico cause in materia di proprietà intellettuale previste dall'articolo 171 del presente progetto. Inoltre, si propone di snellire il meccanismo processuale poiché, ai sensi del paragrafo 3, la competenza per l'assegnazione deve essere esercitata dalla sezione non più all'unanimità, ma a maggioranza semplice dei giudici che la compongono.

Capo V
DESIGNAZIONE DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 30

Ipotesi di designazione di un avvocato generale

Il Tribunale può essere assistito da un avvocato generale se ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente l'articolo 18 del regolamento vigente.

Articolo 31

Modalità di designazione di un avvocato generale

1. La decisione di procedere alla designazione di un avvocato generale per una determinata causa è presa dalla conferenza plenaria su domanda della sezione alla quale la causa è stata attribuita o dinanzi alla quale è stata rimessa.
2. Il presidente del Tribunale designa il giudice che esercita le funzioni di avvocato generale nella causa suddetta.
3. Dopo tale designazione, occorre sentire le osservazioni dell'avvocato generale prima che siano adottate le decisioni previste dagli articoli 16, 28, 45, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 113, da 126 a 132, 144, 151, 165, 168, 169 e da 207 a 209.

All'interno di quest'articolo, corrispondente sostanzialmente all'articolo 19 del vigente regolamento di procedura, viene aggiunto un paragrafo 3. Quest'ultimo paragrafo raggruppa l'insieme degli articoli che prevedono decisioni che possono essere adottate solo dopo aver sentito l'avvocato generale designato. Questo raggruppamento consente, ai fini di una più agevole lettura, di eliminare i rinvii all'avvocato generale disseminati attualmente in un rilevante numero di articoli.

Capo VI
CANCELLERIA

Sezione 1. Il cancelliere

Articolo 32

Nomina del cancelliere

1. Il Tribunale nomina il cancelliere.
2. In caso di vacanza del posto di cancelliere, è pubblicato un annuncio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Gli interessati sono invitati a presentare la loro candidatura, entro un termine non inferiore alle tre settimane, corredata di tutte le informazioni relative alla loro cittadinanza, ai loro titoli universitari, alle loro conoscenze linguistiche, ai loro incarichi professionali attuali e precedenti, nonché all'eventuale esperienza giudiziaria ed internazionale in loro possesso.
3. Si procede alla votazione con le modalità previste dall'articolo 9, paragrafo 3.
4. Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Il suo mandato è rinnovabile. Il Tribunale può decidere di rinnovare il mandato del cancelliere in carica senza ricorrere alla procedura prevista dal paragrafo 2. In questa ipotesi, si applica il paragrafo 3.
5. Il cancelliere presta il giuramento previsto dall'articolo 5 e sottoscrive la dichiarazione prevista dall'articolo 6.
6. Il cancelliere può essere rimosso dalle funzioni soltanto se non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfatti più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il Tribunale decide, in assenza del cancelliere, dopo aver posto quest'ultimo in grado di presentare le proprie osservazioni.
7. Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, il Tribunale nomina un nuovo cancelliere per un periodo di sei anni.
8. Il nome del cancelliere eletto conformemente al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 20 dell'attuale regolamento di procedura, che è tuttavia completato in due punti. Esso è in gran parte identico all'articolo 18 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, ad eccezione di una precisazione contenuta nell'ultima frase del paragrafo 4.

In primo luogo, il progetto conferisce una maggiore pubblicità alla procedura di nomina del cancelliere prevedendo, in caso di vacanza del posto di quest'ultimo, la pubblicazione di un avviso di posto vacante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dove sarà parimenti pubblicato, in esito alla procedura, il nome del cancelliere eletto (v., rispettivamente, paragrafi 2 e 8 del presente articolo).

In secondo luogo, il progetto snellisce la procedura applicabile in caso di rinnovo del mandato di un cancelliere in carica. A tale proposito esso precisa, nel paragrafo 4, che il Tribunale può rinunciare a far ricorso alla procedura applicabile all'elezione del cancelliere qualora quest'ultimo sia candidato alla propria successione e il Tribunale desideri rinnovare il suo mandato. Questa modifica risponde tanto all'esigenza di evitare l'avvio di una procedura relativamente impegnativa per il Tribunale quanto alla volontà di non suscitare, all'esterno dell'organo giurisdizionale, attese che saranno necessariamente deluse qualora il Tribunale abbia deciso di rinnovare il mandato del cancelliere in carica.

Articolo 33

Cancelliere aggiunto

Il Tribunale può nominare, secondo la procedura prevista per il cancelliere, uno o più cancellieri aggiunti, incaricati di assistere il cancelliere o di sostituirlo in caso di impedimento.

Quest'articolo corrisponde all'articolo 21 dell'attuale regolamento di procedura, che modifica solo per aspetti meramente formali. L'articolo ricorda pertanto la funzione primaria di un cancelliere aggiunto, che è quella di assistere e sostituire il cancelliere in caso di impedimento.

Articolo 34

Impedimento del cancelliere e del cancelliere aggiunto

Il presidente del Tribunale designa i funzionari o agenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di impedimento di quest'ultimo e, eventualmente, del cancelliere aggiunto.

Questa disposizione, presente nell'articolo 22 del vigente regolamento di procedura, i cui termini sono sostanzialmente riprodotti, costituisce il fondamento normativo per abilitare gli amministratori della cancelleria all'esercizio delle funzioni di amministrazione giudiziaria affidate al cancelliere.

Articolo 35

Attribuzioni del cancelliere

1. Sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti i documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.
2. Il cancelliere assiste i membri del Tribunale in tutti gli atti del loro ufficio.
3. Il cancelliere custodisce i sigilli e ha la responsabilità degli archivi. Egli provvede alle pubblicazioni del Tribunale, in particolare della Raccolta della giurisprudenza, e alla diffusione tramite Internet di documenti riguardanti il Tribunale.

4. Il cancelliere cura l'amministrazione, la gestione finanziaria e la contabilità del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale e con la collaborazione degli uffici della Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. Salvo quanto disposto dal presente regolamento, il cancelliere assiste alle riunioni del Tribunale.

Analogamente agli articoli 10 e 11, relativi alle attribuzioni del presidente e del vicepresidente del Tribunale, il presente articolo definisce le attribuzioni essenziali del cancelliere. Esso raggruppa, in un unico articolo, il contenuto degli articoli 25, 26, 27 e 30 dell'attuale regolamento di procedura, che riformula leggermente.

Articolo 36

Tenuta del registro

1. La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti processuali, nell'ordine della loro produzione.
2. Il cancelliere annota l'avvenuta iscrizione nel registro sugli originali degli atti processuali o sulle versioni considerate quali originali di questi atti ai sensi della decisione adottata in forza dell'articolo 74 e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.
3. Le iscrizioni nel registro e le annotazioni previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti pubblici.

I tre paragrafi che compongono quest'articolo corrispondono in sostanza, rispettivamente, ai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 24 dell'attuale regolamento di procedura. Il secondo paragrafo è stato tuttavia leggermente modificato per riflettere la realtà della situazione, posto che gli atti processuali possono essere depositati in formato esclusivamente elettronico mediante l'applicazione e-Curia.

Articolo 37

Consultazione del registro

Chiunque può consultare il registro presso la cancelleria ed ottenerne copie od estratti in base al tariffario della cancelleria, fissato dal Tribunale su proposta del cancelliere.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 24, paragrafo 5, del vigente regolamento di procedura. Ispirato dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, esso estende a chiunque la facoltà di consultare il registro della cancelleria e di ottenerne copie o estratti in base al tariffario della cancelleria. La necessità di organizzare la consultazione del registro nelle migliori condizioni e di conoscere preventivamente la tariffa che verrà applicata impone l'adozione di determinate regole, il cui carattere tuttavia non è tale da giustificare l'inserimento nel regolamento di procedura.

Articolo 38
Accesso al fascicolo di causa

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, da 103 a 105 nonché 144, paragrafo 7, qualsiasi parte può accedere al fascicolo di causa e ottenere, in base alla tariffa della cancelleria, prevista dall'articolo 37, copie degli atti processuali e copie esecutive delle ordinanze e delle sentenze.
2. Nessun terzo, privato o pubblico, può accedere al fascicolo di causa senza espressa autorizzazione del presidente del Tribunale, sentite le parti. Quest'autorizzazione può essere concessa, in tutto o in parte, solo su domanda scritta, che è corredata di una giustificazione dettagliata dell'interesse legittimo ad accedere a detto fascicolo.

Quest'articolo trae origine, nel contempo, dall'articolo 24, paragrafo 5, secondo comma, del vigente regolamento di procedura del Tribunale, per quanto concerne il paragrafo 1, e dall'articolo 5, paragrafo 8, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, per quanto concerne il paragrafo 2.

L'ambito di applicazione ratione personae di quest'articolo varia secondo i paragrafi in questione. Il paragrafo 1 riguarda l'accesso al fascicolo operato dalle parti medesime. Il paragrafo 2 disciplina le domande di accesso al fascicolo di una causa presentate da terzi. A questo riguardo, il Tribunale ritiene necessario inserire nel regolamento di procedura il regime processuale delle domande di accesso di terzi ad atti di un fascicolo di causa attualmente previsto nelle istruzioni al cancelliere del Tribunale, e ciò al fine di conferire una maggiore visibilità a tale disposizione.

Sezione 2. Gli uffici

Articolo 39
Funzionari e altri agenti

1. I funzionari e gli altri agenti incaricati di assistere direttamente il presidente, i giudici e il cancelliere sono nominati secondo le modalità stabilite nel regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
2. Essi prestano, davanti al presidente del Tribunale e alla presenza del cancelliere, uno dei due giuramenti seguenti:

«Giuro di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dal Tribunale»

oppure

«Prometto solennemente di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dal Tribunale».

Questa disposizione riprende sostanzialmente gli articoli 28 e 29 del vigente regolamento. Il testo della formula di prestazione del giuramento è inserito nel regolamento di procedura per una ragione tecnica e un motivo di principio. La ragione tecnica consiste nel fatto che l'attuale articolo 29 fa rinvio a una prestazione di giuramento prevista da un articolo del regolamento di procedura della Corte di giustizia che non esiste più. Il motivo di principio è collegato al fatto che la prestazione del giuramento dinanzi al presidente del Tribunale dei funzionari e agenti subordinati al cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente di detto organo giurisdizionale costituisce prova dell'indipendenza funzionale del Tribunale all'interno dell'istituzione Corte di giustizia dell'Unione europea.

Capo VII
FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE

Articolo 40
Luogo delle riunioni del Tribunale

Per tenere una o più riunioni determinate, il Tribunale può scegliere un luogo diverso dalla sede del Tribunale.

Quest'articolo corrisponde all'attuale articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Articolo 41
Calendario dei lavori del Tribunale

1. L'anno giudiziario comincia il 1° settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.
2. Le ferie giudiziarie sono fissate dal Tribunale.
3. Durante le ferie giudiziarie, il presidente del Tribunale e i presidenti di sezione, in caso d'urgenza, possono convocare i giudici e, eventualmente, l'avvocato generale.
4. Il Tribunale osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.
5. Il Tribunale può accordare permessi ai giudici per giustificati motivi.
6. Le date delle ferie giudiziarie sono pubblicate ogni anno nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 34 dell'attuale regolamento di procedura, che esso tuttavia integra precisando, nel primo paragrafo, la data iniziale e la data finale dell'anno giudiziario. A differenza dell'attuale articolo 34, l'articolo 41 del progetto tuttavia non fa più menzione, nel regolamento di procedura, delle date esatte delle ferie giudiziarie, che del resto non corrispondono più alla realtà. Queste date sono destinate a essere stabilite dal Tribunale per essere poi pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, allo stesso titolo dell'elenco delle festività legalmente riconosciute redatto dalla Corte di giustizia, al quale fa rinvio l'articolo 58, paragrafo 3, del presente progetto.

Le modifiche proposte si ispirano all'articolo 24 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 42
Conferenza plenaria

1. Le decisioni vertenti su questioni amministrative e le decisioni previste dagli articoli 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 28, da 31 a 33, 41, 74, 224 e 225 sono adottate dal Tribunale riunito in conferenza plenaria, alla quale partecipano, con voto deliberativo, tutti i giudici. È prevista l'assistenza del cancelliere, salvo decisione contraria del Tribunale.
2. Qualora, convocata la conferenza plenaria, si constati che il quorum previsto dall'articolo 17, quarto comma, dello statuto non è raggiunto, il presidente del Tribunale aggiorna la seduta fino a quando il quorum non sia raggiunto.

Quest'articolo presenta un carattere di novità poiché, per la prima volta, sono individuate in una sola e medesima disposizione le decisioni di competenza della conferenza plenaria, assemblea che ha il compito di decidere su questioni amministrative, come già prevede l'articolo 33, paragrafo 7, del vigente regolamento di procedura, nonché sulle decisioni previste dal presente progetto. Per esigenze di coerenza, il paragrafo 1 è strutturato secondo il modello dell'articolo 25 del regolamento di procedura della Corte di giustizia relativo alla «Riunione generale», cui si ispira.

Il paragrafo 2 riproduce sostanzialmente il dettato dell'attuale articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che esso però precisa indicando la disposizione dello statuto relativa al quorum applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 47, primo comma, dello statuto medesimo.

Articolo 43
Redazione dei verbali

1. Quando il Tribunale si riunisce con l'assistenza del cancelliere, quest'ultimo redige, se occorre, il verbale, che viene sottoscritto, secondo i casi, dal presidente del Tribunale o dal presidente di sezione e dal cancelliere.
2. Quando si riunisce senza l'assistenza del cancelliere, il Tribunale incarica il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 8 di redigere, se occorre, il verbale, che viene sottoscritto, secondo i casi, dal presidente del Tribunale o dal presidente di sezione e da tale giudice.

Il paragrafo 1 di quest'articolo non ha equivalenti nel vigente regolamento. Esso precisa che il verbale è redatto in linea di principio dal cancelliere quando il Tribunale si riunisce con la sua assistenza, mentre il paragrafo 2, che riproduce sostanzialmente l'articolo 33, paragrafo 8, del vigente regolamento di procedura, precisa la qualità di colui il quale redige detto verbale quando il Tribunale si riunisce senza l'assistenza del cancelliere.

Il paragrafo 1, che codifica la norma generale seguita per la redazione dei verbali, è stato formulato per esigenze di chiarezza e come utile integrazione del paragrafo 2.

TITOLO SECONDO REGIME LINGUISTICO

Al fine di poterle individuare meglio e di facilitarne la lettura, le disposizioni relative al regime linguistico, attualmente disseminate in diverse parti del regolamento di procedura (capo V del titolo primo; articolo 131 del titolo quarto; articolo 136 bis del titolo quinto), sono raccolte sotto un titolo autonomo. Da ciò discende che questo titolo secondo contiene tutte le disposizioni relative al regime linguistico applicabili a tutte le procedure di competenza del Tribunale.

Dal punto di vista formale, questo titolo corrisponde al capo V del titolo primo del vigente regolamento di procedura, fatta eccezione per i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 45 del progetto che sono nuovi e contengono, per le ragioni già ricordate, alcune disposizioni relative alla lingua processuale nelle impugnazioni e nelle cause in materia di proprietà intellettuale.

Dal punto di vista sostanziale, il regime linguistico per le cause diverse da quelle in materia di proprietà intellettuale viene riprodotto senza modifiche. Inoltre, per ragioni attinenti sia alla natura stessa delle domande accessorie alla causa principale (domande di rettifica, domande dirette a porre rimedio a un'omessa statuizione, di opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, di opposizione di terzo, domande di interpretazione e di revocazione, nonché le domande di liquidazione delle spese), sia alla necessità di tutelare i diritti delle parti in causa, si precisa, nel progetto, che queste procedure devono essere intraprese nella lingua della decisione alla quale fanno riferimento, fatte salve le eccezioni già attualmente previste.

Articolo 44

Lingue processuali

Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il croato, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese.

Quest'articolo corrisponde all'attuale articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Articolo 45

Determinazione della lingua processuale

1. Nei ricorsi diretti ai sensi dell'articolo 1, la lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:
 - a) se il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica appartenente a uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;

- b) su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l'uso totale o parziale di un'altra delle lingue indicate nell'articolo 44;
 - c) su richiesta di una parte, sentite le altre parti, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto dalla lettera b), l'uso totale o parziale di un'altra delle lingue menzionate nell'articolo 44 come lingua processuale; tale richiesta non può essere presentata da una delle istituzioni.
2. La decisione sulle domande sopra menzionate è adottata dal presidente; quest'ultimo, allorché vuol dare seguito alla richiesta senza l'accordo di tutte le parti, deferisce la richiesta al Tribunale.
3. Salvo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere b) e c),
- a) in caso di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 9 e 10 dell'allegato I allo statuto, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale della funzione pubblica impugnata;
 - b) nel caso di domande di rettifica, di domande dirette a porre rimedio a un'omessa statuizione, di opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, di opposizione di terzo nonché di domande di interpretazione e di revocazione o nel caso di contestazioni sulle spese ripetibili, la lingua processuale è quella della decisione alla quale dette domande o contestazioni fanno riferimento.
4. Salvo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere b) e c), nei ricorsi diretti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, menzionato dall'articolo 1, vertenti sull'applicazione delle norme relative a un regime di proprietà intellettuale:
- a) la lingua processuale è scelta dal ricorrente se esso era l'unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio;
 - b) la lingua del ricorso, scelta dal ricorrente tra le lingue menzionate nell'articolo 44, diventa la lingua processuale se nessun'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio propone opposizione al riguardo entro il termine stabilito a tal fine dal cancelliere dopo il deposito del ricorso;
 - c) in caso di opposizione alla lingua del ricorso presentata da una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio diversa dal ricorrente, la lingua della decisione impugnata dinanzi al Tribunale diventa la lingua processuale; in un'ipotesi del genere, il cancelliere cura la traduzione del ricorso nella lingua processuale.

Come illustrato nell'introduzione al presente titolo, il Tribunale ha giudicato preferibile raggruppare in uno stesso titolo tutte le disposizioni relative al regime linguistico e chiarire le norme applicabili relativamente alla lingua nella quale devono essere presentate le impugnazioni e le domande quali le domande di interpretazione o revocazione, che si innestano su cause esistenti. Questo metodo spiega perché sia stato aggiunto un terzo paragrafo al presente articolo.

Il mutamento più significativo che si propone di apportare riguarda il regime linguistico delle cause in materia di proprietà intellettuale, esposto nel paragrafo 4. Questi mutamenti richiedono spiegazioni più dettagliate.

In primo luogo, occorre tener conto del fatto che le norme proposte mirano a disciplinare un contenzioso di massa rispetto alle dimensioni del Tribunale. Il numero molto elevato di nuove cause in materia di proprietà intellettuale è direttamente collegato a quello delle decisioni emesse dalle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno – UAMI (come anche dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali – UCVV). Orbene, l'incremento del numero di decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI è assai significativo, nell'ordine del 41,5% durante il periodo 2007-2012 (1 776 decisioni emesse dalle commissioni di ricorso nel 2007 a fronte di 2 513 nel 2012), mentre il tasso di contestazione delle decisioni delle commissioni di ricorso dinanzi al Tribunale si colloca stabilmente attorno al 10% sin da quando il Tribunale ha cominciato a conoscere di detto contenzioso.

In secondo luogo, le caratteristiche di questo contenzioso hanno reso necessaria una riflessione approfondita sul modo più efficace possibile di condurre il processo in considerazione, segnatamente, della natura peculiare delle cause «inter partes» che contrappongono il ricorrente, l'Ufficio (l'UAMI o l'UCVV) e l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, queste cause «inter partes» sono attualmente disciplinate da disposizioni del regolamento di procedura che impongono, per ciascun fascicolo, di determinare preliminarmente al proseguimento della fase scritta la lingua processuale applicabile. Ebbene, le cause «inter partes» hanno rappresentato l'82% del totale delle cause in materia di proprietà intellettuale nel 2012 (196 cause), proporzione che non cessa di aumentare.

In considerazione della natura più civilistica che amministrativistica del contenzioso «inter partes», il sistema linguistico prescelto nel 1994, tuttora in vigore, ha sancito il principio della libertà di scelta della lingua utilizzata dal ricorrente e dall'interveniente. Tuttavia, il mutamento radicale di contesto, l'aumento notevole del carico di lavoro del Tribunale, la mancanza di riforme strutturali in questa fase che consentano a quest'ultimo di ridurre stabilmente l'arretrato giudiziario, le restrizioni di bilancio, le limitate risorse umane dell'organo giurisdizionale e della sua cancelleria e gli insegnamenti ricavati dall'esperienza degli ultimi quindici anni sono tutti elementi in grado di giustificare un'estesa revisione dell'attuale sistema.

Il sistema di determinazione della lingua processuale previsto dall'articolo 131 del vigente regolamento di procedura è assai complicato. La sua comprensione è tanto poco agevole da aver indotto il Tribunale a ritenere indispensabile fornire spiegazioni in linea sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In applicazione delle norme vigenti, la prima fase del procedimento avviata immediatamente dopo il deposito del ricorso consiste nel determinare la lingua processuale. Questa fase è avviata ancor prima che il ricorso sia notificato all'Ufficio e all'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Questa fase preliminare, che mira a conoscere la posizione del ricorrente e quella dell'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in merito alla scelta della lingua che sarà utilizzata durante il procedimento giudiziario, dura in media tra le quattro e le otto settimane e, tenuto conto del numero elevato

di nuove cause «inter partes» proposte ogni anno, grava significativamente sull'organo giurisdizionale.

Durante questa fase preliminare del procedimento, la parte che si reputi svantaggiata dalla lingua del ricorso e da quella della domanda di registrazione (che diventa applicabile in caso di opposizione alla lingua in cui il ricorso è proposto) può presentare una domanda motivata mirante a che un'altra lingua diventi la lingua processuale. Tuttavia, la prassi giudiziaria insegna che se le due parti private non si accordano sulla scelta della lingua da designare come lingua processuale, una domanda diretta a designare come lingua processuale una lingua diversa da quella in cui è stata formulata la domanda di registrazione non è accolta favorevolmente, salvo eccezioni. Infatti, durante il periodo 2008-2012, il Tribunale ha respinto 78 delle 79 domande motivate presentate. Una siffatta constatazione si spiega con la circostanza che il richiedente deve dimostrare che l'uso della lingua della domanda di registrazione non gli consente di seguire il procedimento né di garantire la propria difesa e che solo l'impiego della lingua richiesta consentirebbe di porre rimedio a questa situazione. Ebbene, i diritti di detto richiedente sono effettivamente tutelati in quanto, da un lato, una traduzione delle memorie nella lingua da lui desiderata può essere sempre assicurata su sua iniziativa e a sue spese e, dall'altro, resta aperta la possibilità di utilizzare una lingua diversa dalla lingua processuale nel corso dell'udienza di discussione.

Le modifiche proposte mirano pertanto a semplificare le norme per la determinazione della lingua processuale alla luce dell'esperienza acquisita, prevedendo che la lingua processuale è quella scelta dal ricorrente o, in caso di opposizione, quella della decisione impugnata.

Questo regime presenta cinque grandi vantaggi: i) tutte le lingue ufficiali possono diventare lingua processuale dinanzi al Tribunale; ii) quando l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non diventa alla fine parte dinanzi al Tribunale (v. le disposizioni del titolo quarto, relative all'acquisizione dello status di interveniente) o non si oppone alla scelta del ricorrente, quest'opzione consente al ricorrente di conservare la lingua in cui si esprime più facilmente; iii) garantisce la certezza del diritto, poiché il deposito di una opposizione determina parimenti la lingua processuale, che è allora quella della decisione impugnata; iv) in caso di opposizione, la lingua processuale è quella nella quale le due parti hanno già condotto la procedura dinanzi all'Ufficio, il che costituisce obiettivamente una soluzione soddisfacente per le parti private in causa; v) la semplificazione della procedura dovuta all'abrogazione della possibilità di depositare una domanda motivata contribuisce a diminuire la durata del giudizio, abbreviando la durata della fase preliminare di determinazione della lingua processuale.

Secondo il Tribunale, questi vantaggi prevalgono ampiamente sugli inconvenienti del mantenimento dell'obbligo, gravante sui servizi della traduzione dell'istituzione, di tradurre il ricorso nella lingua processuale designata a seguito di opposizione (ossia, secondo il progetto, la lingua della decisione impugnata). Essi prevalgono altresì sugli effetti inerenti al regime dell'opposizione, dal quale deriva che solo le cinque lingue dell'Ufficio possono diventare, in caso di opposizione, lingua processuale dinanzi al Tribunale. La portata di questi ultimi effetti deve essere relativizzata poiché, nei fatti, dal 2008, le cause in materia di proprietà intellettuale sono state proposte in una delle cinque lingue dell'Ufficio in più del 95% dei casi.

Infine, le parti private possono sempre presentare una domanda di deroga al regime linguistico in base all'articolo 45, paragrafo 1, cui il paragrafo 4 fa espresso rinvio.

Per il resto, l'articolo riproduce sostanzialmente il contenuto dell'attuale articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Articolo 46

Uso della lingua processuale

1. La lingua processuale è usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti allegati, ed altresì nei verbali e nelle decisioni del Tribunale.
2. Ogni atto prodotto o allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale.
3. Tuttavia, quando trattasi di atti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. Il presidente può ordinare in qualunque momento, d'ufficio o su istanza di parte, una traduzione più completa o integrale.
4. In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.
5. Gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE, diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS possono essere autorizzati a servirsi di una delle lingue menzionate nell'articolo 44, diversa dalla lingua processuale, quando intervengono in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.
6. Quando un testimone o un perito dichiara di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nell'articolo 44, il presidente lo autorizza ad esprimersi in un'altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.
7. Il presidente, per la direzione del dibattimento, i giudici e, eventualmente, l'avvocato generale, quando formulano domande, e quest'ultimo per le sue conclusioni, possono usare una delle lingue menzionate nell'articolo 44 diversa dalla lingua processuale. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

L'articolo 46 del progetto riproduce il contenuto dell'articolo 35, paragrafi da 3 a 5, dell'attuale regolamento di procedura, fatta salva una semplificazione redazionale nei paragrafi primo e terzo dell'articolo 46, consistente nell'eliminare il riferimento al termine «documenti», dal momento che i «documenti» sono necessariamente atti, e il trasferimento delle competenze, previste nei paragrafi terzo e sesto, dal Tribunale al presidente del collegio giudicante. Infine, analogamente all'articolo 38, paragrafo 8, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, nel settimo paragrafo dell'articolo 46 è stato abrogato il riferimento alla relazione preliminare e alla relazione d'udienza.

Articolo 47

Responsabilità del cancelliere in materia linguistica

Su richiesta di un giudice, dell'avvocato generale o di una parte, il cancelliere provvede alla traduzione, nelle lingue di loro scelta indicate nell'articolo 44, di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

L'articolo 47 corrisponde all'attuale articolo 36, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Articolo 48

Regime linguistico delle pubblicazioni del Tribunale

Le pubblicazioni del Tribunale sono redatte nelle lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.

Quest'articolo corrisponde all'attuale articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Articolo 49

Testi autentici

Sono autentici i testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma degli articoli 45 e 46.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 37 del regolamento di procedura.

TITOLO TERZO RICORSI DIRETTI

I ricorsi diretti costituiscono numericamente la prima categoria di cause sottoposte al Tribunale. Questi ricorsi, costituiti essenzialmente da ricorsi di annullamento, ma anche da ricorsi per carenza, da ricorsi per risarcimento danni e da ricorsi basati su una clausola compromissoria, sono pertanto trattati logicamente prima della categoria dei ricorsi in materia di proprietà intellettuale e di quella delle impugnazioni.

Questo titolo terzo contiene tutte le disposizioni applicabili ai ricorsi diretti e, per effetto dei rinvii effettuati nei titoli relativi alle cause in materia di proprietà intellettuale (titolo quarto) e alle impugnazioni (titolo quinto), la parte essenziale delle disposizioni del presente regolamento. Esso raggruppa i titoli secondo, «Del procedimento», e terzo, «Dei procedimenti speciali», del vigente regolamento, ma non comprende le procedure che fanno seguito a un annullamento o a un riesame e rinvio dinanzi al Tribunale, trattate in un nuovo titolo sesto, «Procedimenti a seguito di rinvio».

La profonda riforma delle norme di procedura contenute in questo titolo concretizza la ferma volontà del Tribunale di proseguire gli sforzi intrapresi al fine di preservare la capacità dell'organo giurisdizionale, a fronte di un contenzioso sempre in crescita, di rendere proficuamente giustizia nel rispetto delle esigenze di un equo processo, dotandolo di un nuovo meccanismo processuale. Una lettura più agevole del testo nel suo complesso, il chiarimento delle disposizioni e dei diritti attribuiti alle parti, la semplificazione delle norme a fini di razionalizzazione, la coerenza tra le disposizioni e la loro uniforme applicazione da parte dell'organo giurisdizionale, l'adeguamento delle norme alla realtà delle situazioni processuali sperimentate e la diligente conduzione del processo grazie alla realizzazione di progressi in termini di efficienza sono tutti obiettivi perseguiti dal Tribunale.

Le disposizioni del presente titolo sono essenzialmente quelle del regolamento vigente, ma queste ultime sono state perfezionate o riscritte e il loro ordine è stato significativamente cambiato.

La riforma concretizzata nel presente titolo comprende una semplificazione delle formalità all'atto del deposito di un ricorso da parte di un avvocato incaricato da una persona giuridica di diritto privato (articoli 51 e 78), una razionalizzazione delle modalità di deposito e di notifica degli atti processuali mediante la soppressione della posta elettronica e dell'elezione di domicilio in Lussemburgo (v. articoli 57, 72, 77 e 80) e una semplificazione delle forme tramite l'abbandono dell'ordinanza a vantaggio della decisione (articolo 70, relativo alla decisione di sospensione e alla decisione di riassunzione; articolo 144, relativo alla decisione che autorizza l'intervento senza domanda di riservatezza).

La portata di talune disposizioni è chiarita, nell'interesse sia delle parti sia dello stesso Tribunale. A questo riguardo, si fa rinvio all'articolo 73, paragrafi 1 e 3, relativo al deposito in cancelleria di un atto processuale in versione cartacea, agli articoli da 84 a 86 del capo IV, «Motivi, prove e adattamento del ricorso», all'articolo 113, concernente la riapertura della fase orale, agli articoli 117 e 119, che descrivono, rispettivamente, il contenuto delle sentenze e delle ordinanze, e all'articolo 123, concernente il procedimento in contumacia.

Lo sforzo diretto a una maggiore chiarezza si riflette nella riorganizzazione delle disposizioni e nel raggruppamento, per capi, di tutta una serie di disposizioni, disseminate oggi in più

punti. Così, il capo I raggruppa le disposizioni, attualmente presenti in sei diversi capi, di carattere generale (relative alla rappresentanza delle parti, ai diritti ed obblighi dei rappresentanti delle parti, alle notifiche, ai termini, allo svolgimento del procedimento e al trattamento delle cause, alla riunione e alla sospensione). Parimenti, il capo XVII raggruppa disposizioni, oggi disperse in quattro distinti capi, concernenti le domande relative alle sentenze e ordinanze del Tribunale (rettifica, omessa statuizione, opposizione, opposizione di terzo, interpretazione, revocazione e contestazione sulle spese ripetibili). Rispettando l'intento di trattare simili domande in modo celere, il progetto prevede peraltro la loro attribuzione automatica al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui fa riferimento la domanda.

Questa riforma consente inoltre di elevare al rango di disposizione regolamentare alcune disposizioni che esistevano già nelle istruzioni pratiche alle parti, come quella relativa alla lunghezza delle memorie (articolo 75), o nelle istruzioni al cancelliere del Tribunale, quale quella relativa all'anonimato e all'omissione di determinati dati nei confronti del pubblico (articolo 66), oppure alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli avvisi relativi alle decisioni che definiscono il giudizio (articolo 122).

In numerosi articoli vengono apportate precisazioni, in particolare per quanto concerne il momento del deposito di determinati atti (i motivi nuovi; le prove e le offerte di prova; le memorie che adattano le conclusioni del ricorso), le giustificazioni da fornire a seconda del momento del deposito (di un motivo nuovo, di una prova o di un'offerta di prova, di una domanda di misura di organizzazione del procedimento o mezzo istruttorio) e le situazioni in cui le parti devono essere poste in grado di presentare le loro osservazioni (v., segnatamente, gli articoli 84, paragrafo 3, 85, paragrafo 4, e 88, paragrafo 3), nonché per quanto concerne l'autorità competente a decidere (competenze del presidente previste dall'articolo 62 per decidere se versare al fascicolo un atto processuale depositato fuori termine, dall'articolo 71 per la fissazione dei termini dopo la riassunzione di un procedimento, dall'articolo 75 per autorizzare il superamento del numero massimo di pagine, dall'articolo 83 per precisare i punti sui quali dovrebbero vertere una replica o una controreplica e dall'articolo 148 per la fissazione del termine all'altra parte principale prima di statuire sulla domanda di gratuito patrocinio; competenza del presidente del Tribunale prevista dall'articolo 115 per statuire sulla domanda di ascolto di una registrazione sonora).

Inoltre, questo titolo contiene novità importanti. Rientrano certamente in questa categoria la possibilità di statuire senza udienza qualora nessuna parte principale ne faccia richiesta e sempre che il Tribunale non la ritenga necessaria, nonché l'eliminazione della categoria degli intervenienti che potevano presentare i loro argomenti solo in udienza, eliminazione intimamente legata al carattere facoltativo dell'udienza. Rientra ancora in questa categoria la disposizione che illustra il trattamento delle informazioni o degli atti prodotti in seguito al mezzo istruttorio disposto dal Tribunale che siano nel contempo rilevanti per la statuizione sulla controversia e riservati, dal momento che l'organo giurisdizionale deve procedere a una ponderazione della riservatezza e delle esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare del rispetto del principio del contraddittorio. Analogamente, può essere qualificato come estremamente importante e non meno innovativo il meccanismo processuale che concretizza la volontà dell'organo giurisdizionale di sottoporre a un trattamento del tutto specifico categorie di informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali. Benché costituisca un articolo unico, il Tribunale ha voluto isolare questo regime processuale speciale in un capo autonomo. Pur non potendo essere qualificata come

essenziale, un'altra innovazione concerne la possibilità di assoggettare d'ufficio il trattamento di una causa a procedimento accelerato.

Infine, non si sono proposti cambiamenti per le norme, tra quelle attualmente vigenti, risultate soddisfacenti. Tale è il caso, segnatamente, delle norme del capo XVI relative alla sospensione dell'esecuzione e ai provvedimenti provvisori disposti mediante procedimento d'urgenza, che non costituiscono oggetto di nessuna modifica sostanziale.

Articolo 50

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai ricorsi diretti ai sensi dell'articolo 1.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1. Rappresentanza delle parti

Articolo 51

Obbligo di rappresentanza

1. Le parti sono rappresentate da un agente o da un avvocato nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 19 dello statuto.
2. L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deposita in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'accordo SEE.
3. Gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, sono tenuti a depositare in cancelleria un mandato rilasciato da quest'ultima.
4. Se i documenti previsti dai paragrafi 2 e 3 non sono depositati, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrli. In difetto di detta produzione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di questa formalità comporti l'irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma.

La rappresentanza delle parti ad opera di un agente o di un avvocato è obbligatoria nell'ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale. Il progetto ricorda pertanto quest'obbligo, enunciato sia nell'articolo 19 dello statuto sia nell'articolo 43 dell'attuale regolamento di procedura, in apertura del titolo dedicato a questo tipo di ricorsi. Sono poi menzionati i documenti richiesti per poter partecipare a un procedimento dinanzi al Tribunale e le conseguenze eventuali collegate all'omessa produzione di detti documenti. Questi documenti e conseguenze sono richiamati attualmente nell'articolo 44 del regolamento di procedura e, in particolare, nei paragrafi 3, 5 e 6.

Nel paragrafo 3 si propone di mantenere la norma vigente, secondo la quale le persone giuridiche di diritto privato hanno l'obbligo di produrre il mandato conferito all'avvocato. Poiché le norme attuali non contengono nessun obbligo di provare la propria legittimazione per gli agenti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea, si propone di non aggiungere quest'obbligo di cui il Tribunale si è dispensato sin dall'inizio. Questa proposta lascia impregiudicato l'articolo 53, paragrafo 1, del presente progetto, disposizione che elenca i documenti che i rappresentanti devono produrre per godere di determinati privilegi, immunità e agevolazioni.

Sezione 2. Diritti e obblighi dei rappresentanti delle parti

Articolo 52

Privilegi, immunità e agevolazioni

1. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria godono dell'immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti relativi alla causa o alle parti.
2. Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e agevolazioni:
 - a) tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo al Tribunale per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato;
 - b) gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all'espletamento del loro incarico.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 38 dell'attuale regolamento di procedura, fatta salva l'eliminazione del riferimento all'assegnazione di valute, che riveste oggi un carattere anacronistico. Del resto, questo riferimento non compare più nel corrispondente articolo del regolamento di procedura della Corte di giustizia (articolo 43).

Articolo 53

Qualità dei rappresentanti delle parti

1. Per beneficiare dei privilegi, immunità e agevolazioni menzionati nell'articolo 52, gli interessati comprovano previamente la loro qualità:
 - a) gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne notifica immediatamente copia al cancelliere;
 - b) gli avvocati, mediante un certificato da cui risulti che essi sono abilitati a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo SEE e, quando la parte che essi rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, mediante un mandato rilasciato da quest'ultima;

- c) i consulenti, mediante un mandato rilasciato dalla parte che essi assistono.
2. In caso di necessità, il cancelliere rilascia loro un'attestazione. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prestabilito. Essa può essere prorogata o ridotta secondo la durata del procedimento.

Come l'articolo precedente, l'articolo 53 del progetto riproduce sostanzialmente, su questo punto, il contenuto dell'articolo 39 dell'attuale regolamento di procedura, che esso integra nondimeno per sottolineare la necessità, per gli avvocati e i consulenti, di produrre un mandato rilasciato dalla persona giuridica di diritto privato che essi rappresentano o assistono e, in ogni caso, un certificato di abilitazione. Quest'articolo si ispira all'articolo 44 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 54

Revoca dell'immunità

1. I privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui è fatta menzione nell'articolo 52 sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa.
2. Il Tribunale può togliere l'immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 40 dell'attuale regolamento di procedura.

Articolo 55

Esclusione dal procedimento

1. Se il Tribunale ritiene che il comportamento di un agente, di un consulente o di un avvocato dinanzi al Tribunale, al presidente, a un giudice o al cancelliere sia incompatibile con il decoro del Tribunale o con quanto richiesto da una buona amministrazione della giustizia, o che tale agente, consulente o avvocato faccia uso dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, esso ne informa l'interessato. Il Tribunale può informarne le autorità competenti da cui dipende l'interessato. Copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest'ultimo.
2. Per gli stessi motivi, il Tribunale, in qualsiasi momento, sentito l'interessato, può decidere di escludere, mediante ordinanza motivata, un agente, un consulente o un avvocato dal procedimento. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.
3. Quando un agente, un consulente o un avvocato è escluso dal procedimento, quest'ultimo è sospeso fino alla scadenza del termine assegnato dal presidente alla parte interessata per designare un altro agente, consulente o avvocato.
4. Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.

L'articolo 55 del progetto corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 41 del regolamento di procedura, che esso integra nondimeno mediante un riferimento agli agenti, dal momento che questi ultimi godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi dei consulenti e degli avvocati. Le modifiche apportate a quest'articolo si ispirano a quelle che la Corte di giustizia ha introdotto nell'articolo 46 del suo nuovo regolamento di procedura.

Articolo 56

Professori

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai professori menzionati nell'articolo 19, settimo comma, dello statuto.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 42 del regolamento di procedura.

Sezione 3. Notifiche

Articolo 57

Modalità di notifica

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 77, paragrafo 2, e 80, paragrafo 1, le notifiche previste dallo statuto e dal presente regolamento sono eseguite a cura del cancelliere secondo le modalità previste nel paragrafo 4 o mediante telefax.
2. Se, per ragioni di ordine tecnico o a causa della natura dell'atto, la notifica non può aver luogo secondo le modalità previste nel paragrafo 1, essa è eseguita presso il recapito del rappresentante della parte interessata, inviando mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, una copia dell'atto da notificare, o mediante consegna di tale copia contro ricevuta. Il destinatario ne viene informato secondo le modalità previste nel paragrafo 4 o mediante telefax. In tal caso una lettera raccomandata si considera consegnata al suo destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione è avvenuta in data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'informazione, mediante le modalità previste nel paragrafo 4 o mediante telefax, che la notifica non gli è pervenuta.
3. Le copie dell'originale da notificare in applicazione del paragrafo 2 sono estratte e autenticate dal cancelliere, salvo quando trattasi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all'articolo 73, paragrafo 2.
4. Il Tribunale può stabilire, mediante decisione, le condizioni nel rispetto delle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 57 del progetto modifica significativamente l'articolo 100 dell'attuale regolamento di procedura. Poiché le modalità di notifica utilizzate dall'organo giurisdizionale devono tener conto dell'evoluzione delle tecnologie e condizionano in larga misura l'efficacia del lavoro della sua cancelleria, il testo è stato riorganizzato al fine di distinguere meglio le notifiche effettuate mediante un mezzo tecnico di comunicazione e quelle effettuate in modo classico; il ricorso alle seconde è previsto solo quando non sia possibile avvalersi di un mezzo tecnico di comunicazione.

Attualmente figurano come mezzi tecnici di comunicazione utilizzabili dall'organo giurisdizionale per procedere alle notifiche il telefax, la posta elettronica e l'applicazione e-Curia. Tuttavia, tra queste modalità, la posta elettronica non è affidabile poiché non consente di disporre di una data certa di ricevimento. Pertanto, si propone di non far ricorso a questa modalità di notifica, ragion per cui sono menzionate solo «le modalità previste nel paragrafo 4», ossia e-Curia e il telefax.

Quando la notifica non può essere effettuata mediante e-Curia o mediante telefax per ragioni tecniche o a causa della natura dell'atto, si propone che essa venga allora effettuata presso il recapito del rappresentante della parte interessata. Tenendo presente che la Corte di giustizia ha deciso di abrogare l'obbligo per le parti di eleggere domicilio in Lussemburgo (v., su questo punto, l'articolo 121 del regolamento di procedura della Corte di giustizia) e che le parti hanno l'obbligo di essere rappresentate, è opportuno inviare la copia dell'atto al recapito del rappresentante della parte interessata. Questa proposta deve leggersi in combinato disposto con gli articoli 76, lettera b), 77 e 81, paragrafo 1, lettera b), del presente progetto.

Tenendo conto del fatto che la notifica mediante un mezzo tecnico di comunicazione presuppone la previa accettazione di una siffatta modalità di notifica, la modalità di notifica dei ricorsi ai convenuti è stata definita concretamente nell'articolo 80 del presente progetto.

Sezione 4. Termini

Articolo 58

Computo dei termini

1. I termini processuali previsti dai trattati, dallo statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:
 - a) se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
 - b) un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire da cui il termine dev'essere calcolato; se, in un termine espresso in mesi o in anni, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine

- scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
- c) quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni;
 - d) i termini comprendono i sabati, le domeniche e le festività legalmente riconosciute;
 - e) i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.
2. Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o una festività legalmente riconosciuta, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.
 3. L'elenco delle festività legalmente riconosciute, stabilito dalla Corte di giustizia e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, vale anche per il Tribunale.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il contenuto dell'attuale articolo 101 del regolamento di procedura, fatti salvi alcuni aggiustamenti diretti ad armonizzare il testo con quello del corrispondente articolo del regolamento di procedura della Corte di giustizia (articolo 49).

Articolo 59

Ricorso contro un atto pubblicato di un'istituzione

Quando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione dell'atto, tale termine dev'essere calcolato, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 59 corrisponde all'attuale articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Articolo 60

Termine in ragione della distanza

I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

Quest'articolo riproduce senza modifiche il testo del paragrafo 2 dell'articolo 102 del vigente regolamento di procedura.

Articolo 61

Fissazione e proroga dei termini

1. I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti.
2. Il presidente può conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che egli è competente a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.

Quest'articolo riproduce il testo dell'articolo 103 del vigente regolamento di procedura.

Articolo 62

Atti processuali depositati fuori termine

Un atto processuale depositato in cancelleria dopo la scadenza del termine stabilito dal presidente o dal cancelliere in forza del presente regolamento può essere accettato solo in forza di una decisione in tal senso del presidente.

Questa nuova disposizione è aggiunta per evidenziare meglio il fatto che un atto processuale depositato dopo la scadenza del termine stabilito dal presidente o dal cancelliere può essere accettato solo in forza di una decisione del presidente. In altri termini, questa disposizione mira a chiarire che un atto depositato fuori termine non può essere versato al fascicolo di causa, a meno che il presidente del Tribunale o della sezione, secondo i casi, non decida diversamente. Quest'articolo trova il suo equivalente nell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Sezione 5. Svolgimento del procedimento e trattamento delle cause

Articolo 63

Svolgimento del procedimento

Salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nello statuto o nel presente regolamento, il procedimento dinanzi al Tribunale implica una fase scritta e una fase orale.

Quest'articolo trae le conseguenze dalle modifiche via via apportate allo statuto e al regolamento di procedura ricordando che, benché il trattamento ordinario di una causa implichi una fase scritta e una fase orale (articolo 20, primo comma, dello statuto), la seconda di queste fasi può nondimeno essere omessa in determinate circostanze.

Questa disposizione corrisponde all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 64

Natura contraddittoria del procedimento

Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, 104, 105, paragrafo 7, nonché 144, paragrafo 7, il Tribunale prende in considerazione solo atti processuali e documenti di cui i rappresentanti delle parti hanno avuto facoltà di prendere cognizione e sui quali hanno avuto facoltà di pronunciarsi.

Come si evince da una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i diritti della difesa occupano un posto di rilievo nell'organizzazione e nello svolgimento di un equo processo (v., in tal senso, sentenze della Corte dell'8 maggio 2008, Weiss und Partner, C-14/07, Racc. pag. I-3367, punto 47, e del 2 aprile 2009, Gambazzi, C-394/07, Racc. pag. I-2563, punto 28) e i diritti della difesa comprendono il principio del contraddittorio (v. sentenze della Corte del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Racc. pag. I-4951, punto 61, e del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C-89/08 P, Racc. pag. I-11245, punto 50).

Questo principio implica, in linea generale, il diritto per le parti di un processo di essere in condizioni di esprimere la propria posizione sui fatti e sui documenti sui quali si baserà una decisione del giudice, nonché di discutere le prove e le osservazioni presentate dinanzi ad esso (sentenza della Corte del 14 febbraio 2008, Varec/Belgio, C-450/06, Racc. pag. I-581, punto 47) e sui motivi di diritto rilevati d'ufficio dal giudice, sui quali quest'ultimo intende basare la propria decisione (sentenza della Corte del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda, cit., punto 55). Infatti, per soddisfare le esigenze connesse al diritto a un equo processo, è importante che le parti possano dibattere in contraddittorio sia sugli elementi di fatto sia sugli elementi di diritto decisivi per l'esito del procedimento (sentenza della Corte del 17 dicembre 2009, M/EMEA, C-197/09 RX-II, Racc. pag. I-12033, punto 41).

L'articolo 64 del presente progetto mira a sancire il principio del contraddittorio, elevandolo al rango di disposizione generale della procedura e, pertanto, a porlo in maggiore risalto rispetto a quanto lo sia attualmente. Infatti, questo principio fondamentale compare effettivamente nel testo vigente, ma è menzionato in un articolo relativo ai mezzi istruttori (articolo 67, paragrafo 3, primo comma).

Articolo 65

Notifica degli atti processuali e delle decisioni adottate in pendenza di giudizio

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, da 103 a 105 nonché 144, paragrafo 7, gli atti processuali e i documenti versati al fascicolo di causa sono notificati alle parti.
2. Le decisioni adottate in pendenza di giudizio e versate al fascicolo di causa sono portate a conoscenza delle parti a cura del cancelliere.

Tenendo conto del disposto dell'articolo 57, paragrafo 1, del presente progetto, il quale riguarda «le notifiche previste dallo statuto e dal presente regolamento», si propone di inserire una disposizione generale relativa alla notifica degli atti processuali e delle decisioni versate al fascicolo di causa, mentre la mancata notifica è un'eccezione limitata ai casi di

riunione di cause (articolo 68), di riservatezza di dati nei confronti di una parte principale (articoli da 103 a 105) o nei confronti di un interveniente (articolo 144).

Questa norma concretizza la natura contraddittoria del procedimento giudiziario, in quanto conferma le disposizioni del regolamento di procedura che già prevedono espressamente la notifica di atti del fascicolo (v., segnatamente, gli articoli 80, 83, 96, 102, 114, 118, 120, 144, 157 e 158) e integra il meccanismo processuale complessivo prevedendo che gli atti processuali e le decisioni adottate in pendenza di giudizio (su una domanda di riunione, su una domanda di sospensione o su una domanda di misure di organizzazione del procedimento o istruttorie) versati al fascicolo di causa sono, rispettivamente, notificati e portate a conoscenza delle parti.

Articolo 66

Anonimato e omissione di determinati dati nei confronti del pubblico

Investito di una domanda motivata di una parte presentata con separata istanza o d'ufficio, il Tribunale può omettere il nome di una parte in causa o quello di terzi menzionati nell'ambito del procedimento, oppure determinati dati nei documenti concernenti la causa cui il pubblico ha accesso, qualora ragioni legittime giustificano che l'identità di una persona o il contenuto di tali dati siano tenuti riservati.

Per esigenze di trasparenza, si propone di inserire nel regolamento di procedura la disposizione corrispondente all'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale.

Questa disposizione consente di rendere anonima l'identità di una parte in causa o di un terzo quando il Tribunale lo reputi necessario. Infatti, possono sorgere problemi quando appare evidente, in base all'esame del ricorso depositato, che in esso sono contenuti alcuni dati delicati e che i medesimi giustificano che il nome di una o più persone o enti venga segretato. È questa la ragione per cui è utile prevedere la facoltà per il Tribunale di decidere in tal senso, o a domanda di una delle parti in causa, o d'ufficio, al fine di proteggere la vita privata degli interessati e di evitare che i loro diritti vengano irrimediabilmente lesi.

Questa disposizione consente inoltre di limitare l'accesso del pubblico a determinati dati presenti nei documenti cui quest'ultimo ha accesso (relazione d'udienza, comunicazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, giurisprudenza del Tribunale pubblicata nella Raccolta o diffusa su Internet). Del resto, si segnala che l'esercizio di questa facoltà è sempre più frequente per quanto concerne le decisioni giurisdizionali emesse in esito a un procedimento contenzioso sorto tra un'impresa riconosciuta colpevole di avere violato il diritto della concorrenza e la Commissione europea.

Si osserva infine che il Tribunale della funzione pubblica ha inserito sin dall'inizio questa norma nel suo regolamento di procedura (articolo 44, paragrafo 4)³.

Articolo 67

Ordine di trattamento delle cause

1. Il Tribunale conosce delle cause di cui è stato investito nell'ordine secondo il quale è compiuta la loro istruzione.
2. Il presidente, per circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa con priorità.

Il vigente regolamento contiene un articolo 55 che disciplina l'ordine secondo il quale il Tribunale conosce delle cause e che prevede la facoltà di far giudicare una causa con priorità. Tuttavia, questa disposizione rientra nel capo relativo alla fase orale e pertanto ha solo un ambito di applicazione limitato. Di conseguenza, si propone di trasporre la sostanza del contenuto di questa disposizione in un nuovo capo, contenente le disposizioni generali applicabili ai ricorsi diretti, al fine di attribuirle un carattere generale e permettere al presidente del collegio giudicante di far giudicare una causa con priorità quando ritiene che circostanze particolari lo giustifichino.

Un siffatto trattamento consente, in deroga alla norma sull'ordine di trattamento delle cause, di accordare priorità a una causa in occasione delle varie fasi processuali che portano alla definizione della controversia (calendario dei lavori della sezione, fissazione della data dell'udienza, lettura del progetto da parte della cellula dei lettori di sentenze, traduzione del progetto di sentenza). Questo trattamento prioritario lascia evidentemente impregiudicata la facoltà, per i rappresentanti delle parti, di favorire una rapida soluzione della controversia mediante una rinuncia a un secondo scambio di memorie o a un'udienza di discussione e, più in generale, fa salva la collaborazione attesa da parte degli ausiliari di giustizia al buon andamento della stessa.

Articolo 68

Riunione

1. In qualsiasi momento, più cause connesse in relazione al loro oggetto possono essere riunite, d'ufficio o su domanda di una parte principale, ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio.

³ GU 2007, L 225, pag. 1, come modificato, in ultimo (GU 2011, L 162, pag. 19).

2. La riunione è disposta dal presidente. Prima di questa decisione, il presidente fissa un termine alle parti principali per presentare le loro osservazioni in merito a un'eventuale riunione, quando esse non si sono ancora pronunciate a tale riguardo.
3. Le cause riunite possono essere nuovamente separate, alle condizioni previste dal paragrafo 2.
4. Tutte le parti nelle cause riunite possono consultare in cancelleria i fascicoli delle cause interessate dalla riunione. Tuttavia, su domanda di una parte, il presidente può escludere da tale consultazione, mediante ordinanza, taluni dati del fascicolo di causa che presentino carattere segreto o riservato.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 50 del regolamento di procedura, cui nondimeno apporta chiarimenti distinguendo, in tre diversi paragrafi, il motivo e lo scopo della riunione (paragrafo 1), la procedura da seguire a tal fine (paragrafo 2) e la procedura da seguire in caso di separazione (paragrafo 3).

Il paragrafo 4, relativo agli effetti giuridici della riunione per le parti nelle cause riunite, si ispira all'articolo 50, paragrafo 2, del vigente regolamento di procedura. Tuttavia, esso lo modifica per renderne più agevole la lettura e precisa che la limitazione dell'accesso al fascicolo di una causa, giustificata dalla tutela di dati aventi carattere segreto o riservato, dev'essere decisa mediante ordinanza.

Articolo 69 **Sospensione del procedimento**

Salvo quanto disposto dall'articolo 163, un procedimento pendente può essere sospeso:

- a) nei casi previsti dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto;
- b) quando dinanzi alla Corte di giustizia è proposta impugnazione avverso una pronuncia del Tribunale che decide parzialmente la controversia nel merito, che pone termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità o che respinge un'istanza d'intervento;
- c) su domanda di una parte principale con l'accordo dell'altra parte principale;
- d) in altri casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 77 del vigente regolamento di procedura, salvo un'unica modifica apportata alla lettera c), che ha lo scopo di riflettere la realtà del carattere congiunto di una domanda di sospensione. Infatti, benché una domanda di sospensione sia talvolta presentata sotto forma di domanda congiunta, essa riveste più spesso la forma di una domanda presentata da una parte principale in merito alla quale l'altra parte principale manifesta il suo accordo.

Articolo 70

Decisione di sospensione e decisione di riassunzione

1. La decisione di sospendere il procedimento è adottata dal presidente. Prima di questa decisione, il presidente assegna un termine alle parti principali per presentare le loro osservazioni su un'eventuale sospensione del procedimento, quando esse non si sono ancora pronunciate a tale riguardo.
2. La decisione di riassunzione del procedimento prima del termine fissato per la sospensione o prevista dall'articolo 71, paragrafo 3, è adottata seguendo le modalità previste nel paragrafo 1.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 78 del vigente regolamento di procedura, che tuttavia esso semplifica prevedendo che la procedura è sospesa non più mediante ordinanza, bensì mediante semplice decisione del presidente versata al fascicolo di causa. La medesima forma è proposta per la decisione di riassunzione del procedimento adottata prima del termine fissato per la sospensione o quando il termine non è stato precisato nella decisione di sospensione.

Articolo 71

Durata ed effetti della sospensione

1. La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data della decisione.
2. Durante il periodo di sospensione sono interrotti tutti i termini processuali, ad eccezione del termine d'intervento previsto dall'articolo 143, paragrafo 1.
3. Quando la decisione di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nella decisione di riassunzione del procedimento o, in mancanza di una siffatta indicazione, alla data di detta decisione.
4. A partire dalla data di riassunzione del procedimento, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini stabiliti dal presidente.

Quest'articolo, che deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 70, riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 79 del vigente regolamento di procedura, fatta salva una precisazione relativa ai termini assegnati alle parti dopo un periodo di sospensione. Per esigenze di chiarezza e di certezza del diritto, si precisa infatti, nel paragrafo 4, che le parti beneficiano di nuovi termini a decorrere dalla data di riassunzione e che i nuovi termini processuali, compreso quello per il deposito del controricorso, sono stabiliti dal presidente.

Capo II ATTI PROCESSUALI

Per esigenze di maggiore chiarezza, l'attuale articolo 43 del regolamento di procedura è stato diviso in tre distinte disposizioni relative alle norme applicabili a tutte le modalità di deposito degli atti processuali, alle norme specifiche relative al deposito «cartaceo» e a quelle relative al deposito mediante l'applicazione e-Curia. È questo l'oggetto degli articoli da 72 a 74.

Inoltre, il presente capo contiene la disposizione relativa alla lunghezza delle memorie.

Articolo 72

Norme comuni relative al deposito degli atti processuali

1. Un atto processuale è depositato in cancelleria in versione cartacea, eventualmente dopo la trasmissione di una copia dell'originale di tale atto mediante telefax conformemente all'articolo 73, paragrafo 3, oppure secondo le modalità previste nella decisione del Tribunale adottata in forza dell'articolo 74.
2. Tutti gli atti processuali sono datati. Ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data e dell'ora del Granducato di Lussemburgo in cui avviene il deposito in cancelleria.
3. Ad ogni atto processuale sono allegati gli elementi invocati a sostegno e un indice dei medesimi.
4. Qualora, a causa della mole di un atto, ne siano allegati all'atto processuale solo alcuni estratti, l'intero atto o una copia completa del medesimo dev'essere depositato in cancelleria.
5. Le istituzioni producono, nei termini fissati dal presidente, la traduzione di ogni atto processuale nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.

L'articolo 72 comprende, come indicato dal titolo, le norme comuni relative al deposito degli atti processuali.

Il primo paragrafo enuncia le modalità di deposito autorizzate. Si chiarisce così che un atto processuale può essere depositato presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale in formato cartaceo, eventualmente preceduto da un invio mediante telefax, oppure in formato esclusivamente elettronico mediante le modalità previste nella decisione del Tribunale adottata in base a una norma abilitante, ossia, nel caso di specie, mediante e-Curia. La facoltà di depositare un atto processuale mediante posta elettronica, consentita dal riferimento a «qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale», contenuto nell'attuale articolo 43 del regolamento di procedura, non è più prevista, poiché il Tribunale ritiene indispensabile favorire, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, l'uso del sistema e-Curia, gratuito, affidabile e di cui è garantita la sicurezza.

I paragrafi da 2 a 5 riproducono sostanzialmente il contenuto dei paragrafi da 2 a 5 dell'attuale articolo 43 del regolamento di procedura, che essi modificano in tre punti.

In primo luogo, il disposto dei paragrafi 3 e 4 è stato semplificato rispetto a quello dei paragrafi 4 e 5 dell'attuale articolo 43.

In secondo luogo, per esigenze di chiarezza e conformemente alla giurisprudenza (ordinanza del Tribunale del 1° aprile 2011, Doherty/Commissione, T-468/10, Racc. pag. II-1497, punto 16), l'articolo precisa, nel secondo paragrafo, che il momento preso in considerazione per verificare l'osservanza dei termini processuali non corrisponde al giorno e all'ora di invio di un atto processuale, bensì al giorno e all'ora di deposito dell'atto presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale, a Lussemburgo.

In terzo luogo, per quanto riguarda il paragrafo 5 ispirato al paragrafo 2 dell'attuale articolo 43, la sostituzione del termine «Tribunale» con il termine «presidente» testimonia del trasferimento di competenze dal Tribunale ai presidenti di sezione. Peraltro, non si richiede più che le copie delle traduzioni siano autenticate, dal momento che questa formalità non presenta nessun carattere di necessità.

Articolo 73

Deposito in cancelleria di un atto processuale in versione cartacea

1. L'originale in versione cartacea di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte.
2. L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per il Tribunale e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie sono autenticate dalla parte che le deposita.
3. In deroga all'articolo 72, paragrafo 2, seconda frase, la data e l'ora in cui una copia integrale dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti previsto dall'articolo 72, paragrafo 3, perviene in cancelleria mediante telefax sono prese in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 2, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. A questo termine di dieci giorni non si applica l'articolo 60.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il contenuto dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 43 del vigente regolamento di procedura, che nondimeno modifica relativamente a tre aspetti.

In primo luogo, si precisa nel primo paragrafo che l'originale in versione cartacea deve essere sottoscritto dal rappresentante della parte. Quest'obbligo è da lungo tempo confermato dalla giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T-223/06 P, Racc. pag. II-1581, punto 40).

In secondo luogo, si attira l'attenzione sul fatto che la previa trasmissione di un atto processuale mediante posta elettronica non è più prevista. Questo mutamento contenuto nel paragrafo 3 non fa che confermare quello presente nell'articolo 57 di questo progetto.

In terzo luogo, per esigenze di certezza del diritto, viene apportato un chiarimento importante nel paragrafo 3. Infatti, si prevede espressamente che, ai fini del rispetto dei termini processuali, la data e l'ora prese in considerazione sono quelle in cui la copia integrale dell'originale sottoscritto di un atto processuale, compreso l'indice degli atti, perviene in cancelleria mediante telefax.

Articolo 74

Deposito per via elettronica

Il Tribunale può determinare, con decisione, le condizioni in presenza delle quali un atto processuale trasmesso elettronicamente alla cancelleria è considerato l'originale di tale atto. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Quest'articolo corrisponde all'articolo 43, paragrafo 7, del vigente regolamento di procedura. Tuttavia, tenendo conto dell'articolo 72 del progetto, la prima parte dell'attuale articolo 43, paragrafo 7, è ormai priva di contenuti e pertanto può essere abrogata.

Articolo 75

Lunghezza delle memorie

1. Il Tribunale stabilisce, conformemente all'articolo 224, la lunghezza massima delle memorie depositate ai fini del presente titolo.
2. Il superamento del numero massimo di pagine può essere autorizzato dal presidente unicamente in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.

L'articolo 75 è un nuovo articolo dettato dall'intento del Tribunale di preservare, in qualsiasi circostanza, la propria capacità di statuire sulle cause ad esso sottoposte in tempi ragionevoli.

La limitazione del numero di pagine delle memorie non è una novità. Infatti, la regola che prevede una limitazione è stata inserita per la prima volta nelle istruzioni pratiche alle parti che il Tribunale ha adottato nel 2002 (GU 2002, L 87, pag. 48) in base all'articolo 136 bis del regolamento di procedura, divenuto articolo 150. Va ricordato che è il volume eccessivo di memorie depositate in determinate cause e il conseguente allungamento della durata del giudizio che hanno condotto il Tribunale, già attento ad evitare saturazioni, a modificare il quadro regolamentare. La limitazione del numero di pagine delle memorie è stata ripresa nelle versioni successive delle istruzioni pratiche alle parti ed è presente nella vigente versione (GU 2012, L 68, pag. 23; v. il punto 15 per la lunghezza delle memorie, il punto 16 per i casi in cui si può autorizzare un superamento e i punti da 65 a 67 per le ipotesi di regolarizzazione). Il suo inserimento nel regolamento di procedura, ispirato del resto dall'aggiunta di una disposizione nel regolamento di procedura della Corte di giustizia (articolo 58), mira a sottolineare la sua importanza nell'economia generale del processo.

Il sistema vigente produce effetti benefici tali da giustificare il mantenimento, segnatamente in quanto stabilisce il numero massimo di pagine per tipo di memoria e offre così un quadro di riferimento ai rappresentanti delle parti. Le modifiche apportate consistono pertanto unicamente nel precisare, nel paragrafo 1, il contenuto delle disposizioni pratiche che il Tribunale adotterà in base alla norma abilitante prevista a tal fine (articolo 224 del presente progetto), nonché a confermare, nel paragrafo 2, la competenza del presidente per accettare, in considerazione della complessità in diritto o in fatto del caso, una memoria il cui numero di pagine superi il limite massimo prescritto dalle disposizioni pratiche.

Benché la situazione in cui si trova attualmente l'organo giurisdizionale sia difficile, il Tribunale ha deciso di non modificare il sistema vigente a favore di un sistema più rigido, e quindi esso contiene una norma di principio ma non esclude, grazie all'intervento dell'eccezione basata sulla complessità in diritto o in fatto del caso, la possibilità di derogare al limite massimo del numero di pagine in considerazione dei dati del caso di specie.

La reiterata inosservanza di una domanda di regolarizzazione per superamento del numero massimo di pagine delle memorie può tuttavia non restare senza conseguenze, poiché la parte interessata rischia di essere condannata alle spese processuali, conformemente all'articolo 139 del presente progetto.

Capo III
FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 76
Contenuto del ricorso

Il ricorso previsto dall'articolo 21 dello statuto contiene:

- a) il nome e il domicilio del ricorrente;
- b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del ricorrente;
- c) la designazione della parte principale contro cui il ricorso è proposto;
- d) l'oggetto della controversia, i motivi e argomenti dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi;
- e) le conclusioni del ricorrente;
- f) se del caso, le prove e le offerte di prova.

Il presente articolo corrisponde sostanzialmente al primo paragrafo dell'articolo 44 dell'attuale regolamento di procedura.

In considerazione del disposto degli articoli 57, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, del presente progetto, è stata aggiunta la lettera b).

Per quanto riguarda le modifiche apportate alle disposizioni di cui alle lettere d) ed f), esse sono state effettuate per esigenze di coerenza con l'articolo 120 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 77
Informazioni relative alle notifiche

1. Ai fini del procedimento, il ricorso indica se la modalità di notifica accettata dal rappresentante del ricorrente è quella prevista dall'articolo 57, paragrafo 4, oppure il telefax.
2. Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dal paragrafo 1, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento, fino a che tale difetto non sia stato sanato, sono effettuate mediante lettera raccomandata indirizzata al rappresentante della parte. In tal caso, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.

Quest'articolo, che tratta delle informazioni relative alle notifiche, semplifica notevolmente il regime dell'attuale articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Infatti quest'articolo, che deve leggersi in combinato disposto con l'articolo 57 del progetto, prevede che il ricorso deve indicare e-Curia oppure il telefax come modalità di notifica e che, in mancanza di una siffatta indicazione, le notifiche saranno effettuate mediante lettera raccomandata indirizzata al rappresentante della parte. In piena coerenza con il regolamento di procedura della Corte di giustizia, questa disposizione sancisce l'abbandono dell'elezione di domicilio in Lussemburgo.

Articolo 78

Allegati al ricorso

1. Al ricorso sono allegati, ove occorra, i documenti indicati dall'articolo 21, secondo comma, dello statuto.
2. Il ricorso presentato in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o privato stipulato dall'Unione o per conto di essa a norma dell'articolo 272 TFUE dev'essere corredato di una copia del contratto che contiene detta clausola.
3. Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, allega al ricorso una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).
4. Il ricorso è corredato dei documenti previsti dall'articolo 51, paragrafi 2 e 3.
5. Se il ricorso non è conforme alle condizioni elencate nei paragrafi da 1 a 4, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato per produrre i documenti prima menzionati. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di dette condizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Il presente articolo riproduce essenzialmente il contenuto dei paragrafi 4, 5, 5 bis e 6 dell'attuale articolo 44 del regolamento di procedura, ispirandosi nel contempo all'ordine seguito dall'articolo 122 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Il cambiamento più importante è contenuto nel paragrafo 3. Questa disposizione prevede, al pari dell'attuale articolo 44, l'obbligo delle persone giuridiche di diritto privato di dimostrare la loro esistenza giuridica e, pertanto, la loro capacità processuale. Tuttavia, a differenza dell'attuale articolo 44, è soppresso l'obbligo incombente alle persone giuridiche di diritto privato di fornire la prova che il mandato conferito all'avvocato sia stato regolarmente predisposto da un rappresentante qualificato a tal fine. Infatti, il Tribunale ritiene che la produzione del mandato prevista dall'articolo 51, paragrafo 3, del progetto sia sufficiente e che non sia pertanto necessario esigere inoltre la prova che tale mandato sia stato rilasciato da un rappresentante qualificato a tal fine, dato che quest'ultimo problema rientra del resto nella responsabilità dell'avvocato che rappresenta la persona giuridica di diritto privato, e non in quella dell'organo giurisdizionale.

L'elevata percentuale di regolarizzazioni relative all'obbligo di produrre la prova prevista dall'articolo 44, paragrafo 5, lettera b), del vigente regolamento di procedura e la difficoltà di verificare il valore probatorio delle informazioni fornite sono due elementi supplementari,

che giustificano la convinzione che l'eliminazione di quest'obbligo semplificherà notevolmente il trattamento degli atti introduttivi della causa da parte della cancelleria e consentirà di ottimizzare la sua capacità di trattamento degli atti processuali. A questo riguardo, si richiama l'attenzione sul fatto che, nonostante i chiarimenti apportati alle istruzioni pratiche alle parti per consentire ai rappresentanti di individuare le ipotesi in cui verrà richiesta una regolarizzazione dei ricorsi e l'offerta di informazioni utili in linea sul sito Internet dell'istituzione sotto forma di un promemoria «Ricorso», il 38,4% degli atti introduttivi hanno dovuto costituire oggetto di una domanda di regolarizzazione nel 2012, ossia 237 ricorsi sui 617 depositati. L'inosservanza delle condizioni previste dall'articolo 44, paragrafi da 3 a 5, del vigente regolamento di procedura è stata constatata nel 55% dei casi in questione.

Il paragrafo 5 disciplina le ipotesi di inosservanza delle norme previste nei paragrafi da 1 a 4.

Articolo 79

Comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicato un avviso indicante la data di deposito dell'atto introduttivo della causa, il nome delle parti principali, le conclusioni dell'atto introduttivo nonché i motivi e i principali argomenti dedotti.

Quest'articolo riproduce il testo del paragrafo 6 dell'articolo 24 dell'attuale regolamento di procedura, che modifica leggermente per riflettere meglio l'esatto contenuto delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale relative alle nuove cause proposte dinanzi al Tribunale. I mutamenti si ispirano all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 80

Notifica del ricorso

1. Il ricorso è notificato al convenuto mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di una copia autenticata del ricorso, o mediante consegna di detta copia contro ricevuta. Quando il convenuto ha preliminarmente acconsentito a che i ricorsi gli siano indirizzati seguendo la modalità prevista dall'articolo 57, paragrafo 4, o mediante telefax, la notifica del ricorso può essere effettuata con tale mezzo.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 78, paragrafo 5, la notifica del ricorso è effettuata dopo la regolarizzazione o dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la ricevibilità nel rispetto delle condizioni enunciate in tale articolo.

Quest'articolo corrisponde all'articolo 45 dell'attuale regolamento di procedura.

Il paragrafo 1 è integrato dall'indicazione della modalità di notifica del ricorso. Quando il difensore ha preliminarmente acconsentito a ricevere gli atti processuali mediante e-Curia o mediante telefax, ciò che costituisce la prassi per le istituzioni e per determinati organi o

organismi dell'Unione, la modalità di trasmissione prescelta è utilizzata dall'organo giurisdizionale. Questa disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, del presente progetto.

Salvo l'adeguamento del numero dell'articolo cui si fa rinvio, il paragrafo 2 è oggetto di modifiche formali conformi a quelle che la Corte di giustizia ha apportato al testo dell'articolo 123 del proprio regolamento di procedura.

Articolo 81 **Controricorso**

1. Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto presenta un controricorso contenente:
 - a) il nome e il domicilio del convenuto;
 - b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del convenuto;
 - c) i motivi e argomenti dedotti;
 - d) le conclusioni del convenuto;
 - e) eventualmente, le prove e le offerte di prova.
2. Si applicano al controricorso gli articoli 77 e 78, paragrafi da 3 a 5.
3. In via eccezionale, il termine previsto dal paragrafo 1 può essere prorogato dal presidente su domanda motivata del convenuto.

Il presente articolo riproduce sostanzialmente i termini dell'articolo 46 dell'attuale regolamento di procedura.

I cambiamenti apportati al paragrafo 1 rispetto all'attuale regime sono: l'aggiunta di una disposizione alla lettera b), che tiene conto del disposto degli articoli 57, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, del presente progetto; gli adeguamenti delle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), effettuati per esigenze di coerenza con l'articolo 124 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

L'attuale paragrafo 2 dell'articolo 46 del regolamento di procedura, che prevede l'obbligo di produrre il reclamo nel quadro delle controversie in materia di funzione pubblica promosse dinanzi al giudice di primo grado non è più attuale. Pertanto, esso è eliminato.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al paragrafo 2, il suo ambito di applicazione è stato ampliato rispetto a quello del testo dell'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, del vigente regolamento di procedura. Infatti, mentre quest'ultimo non fa riferimento alla regolarizzazione e all'eventuale irricevibilità per vizio di forma disposta dal paragrafo 6 dell'articolo 44 di detto regolamento, l'articolo 81 del progetto richiama il paragrafo 5 dell'articolo 78.

Infine, il testo del paragrafo 3 corrisponde sostanzialmente a quello dell'articolo 46, paragrafo 3, del vigente regolamento di procedura.

Articolo 82

Trasmissione di documenti

Il Tribunale trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione europea, quando non sono parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché essi possano accertare se sia invocata l'inapplicabilità di un loro atto ai sensi dell'articolo 277 TFUE.

L'articolo 82 corrisponde sostanzialmente all'articolo 24, paragrafo 7, dell'attuale regolamento di procedura.

Il disposto dell'articolo, compreso il titolo, è quello dell'articolo 125 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, a parte l'identità dell'organo giurisdizionale in questione.

Articolo 83

Replica e controreplica

1. Il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto a meno che il Tribunale non decida che un secondo scambio di memorie non è necessario perché il contenuto del fascicolo di causa è sufficientemente completo.
2. Quando il Tribunale decide che un secondo scambio non è necessario, esso può ancora autorizzare le parti principali a completare il fascicolo se il ricorrente presenta una domanda motivata in tal senso entro due settimane dalla notifica di detta decisione.
3. Il presidente fissa le date entro le quali sono depositati gli atti processuali. Egli può precisare i punti sui quali dovrebbero vertere la replica o la controreplica.

L'articolo 83 riproduce, strutturandolo nel contempo in tre paragrafi, il testo dell'attuale articolo 47 del regolamento di procedura.

Si ricorda che la procedura scritta detta «semplificata», che consente al Tribunale di statuire senza il secondo scambio di memorie, è prevista dal 1° febbraio 2001, data di entrata in vigore dell'attuale versione dell'articolo 47 del regolamento di procedura.

Tuttavia, il terzo paragrafo è integrato da una frase che stabilisce che il presidente può precisare i punti sui quali devono vertere la replica o la controreplica. Quest'aggiunta è motivata dall'intento di rendere la fase scritta del procedimento più utile possibile. Pertanto, se in esito a un primo scambio di memorie i punti critici della causa sono già chiaramente individuati, il presidente può invitare le parti a concentrarsi su questi ultimi, il che consentirà alle parti di evitare di sviluppare, nella replica e nella controreplica, punti sui quali il

Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto e favorirà, al tempo stesso, un trattamento più rapido della causa, poiché solo le questioni ancora aperte verranno trattate in occasione del secondo scambio di memorie. Inoltre, questa modifica conferisce una competenza aggiuntiva al presidente di sezione e si inserisce nel quadro della proposta generale di trasferire determinate competenze dal Tribunale ai presidenti di sezione. Quest'aggiunta si ispira all'articolo 126, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in base all'economia generale di questa disposizione, il secondo scambio di memorie resta la regola di principio per i ricorsi diretti. Ciò è semplicemente il riflesso della realtà processuale, poiché il secondo scambio di memorie è stato deciso in più del 95% dei ricorsi diretti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012. Questa situazione dipende principalmente dalla natura dei ricorsi e dalla complessità dei fascicoli, dato che il secondo scambio di memorie favorisce l'istruzione delle cause ed evita ampiamente il ricorso alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale in una fase ulteriore del procedimento, per ottenere chiarimenti dalle parti. Ma essa deriva anche, in un certo numero di casi, dall'indisponibilità della traduzione, nella lingua di lavoro, di ricorsi o controricorsi al momento di prendere la decisione relativa al secondo scambio di memorie (a questo proposito, il volume degli atti si rivela determinante, poiché un ricorso di più di 50 pagine generalmente sarà tradotto dal servizio della traduzione dell'istituzione e sarà disponibile solo dopo più di due mesi) e all'attuale carico di lavoro dell'organo giurisdizionale, posto che il giudice relatore spesso non è in condizioni di poter procedere a una prima analisi giuridica del fascicolo sufficientemente approfondita per consentirgli di prendere posizione rapidamente sulla rinuncia al secondo scambio di memorie, dato che le risorse sono prioritariamente destinate al trattamento delle cause in cui si è chiusa la fase scritta.

Capo IV MOTIVI, PROVE E ADATTAMENTO DEL RICORSO

Mentre il testo vigente contiene disposizioni relative ai motivi nuovi (v. articolo 48, paragrafo 2) e alle offerte di prova (v. articolo 48, paragrafo 1), l'adattamento del ricorso in pendenza di giudizio non è disciplinato da nessuna norma procedurale.

Questo nuovo capo contiene pertanto tre disposizioni che trattano rispettivamente dei motivi nuovi, delle prove e offerte di prova e dell'adattamento del ricorso in pendenza di giudizio.

Per esigenze di coerenza con il regolamento di procedura della Corte di giustizia (articoli 127 e 128), gli articoli relativi ai motivi nuovi (articolo 84), da un lato, e alle prove e offerte di prova (articolo 85), dall'altro, sono riprodotti nell'ordine adottato dalla Corte. L'articolo sull'adattamento delle conclusioni, peculiare del regolamento di procedura del Tribunale, viene per ultimo (articolo 86).

Articolo 84 **Motivi nuovi**

1. È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
2. Se del caso, i motivi nuovi sono prodotti in occasione del secondo scambio di memorie e individuati come tali. Quando gli elementi di diritto e di fatto che giustificano la produzione dei motivi nuovi sono noti dopo il secondo scambio di memorie o dopo la decisione di non autorizzare un siffatto scambio di memorie, la parte principale interessata produce i motivi nuovi non appena è a conoscenza di questi elementi.
3. Senza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità dei motivi nuovi, il presidente pone le altre parti in condizione di rispondere a questi motivi.

Quest'articolo riproduce, nel suo primo paragrafo, il testo dell'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del vigente regolamento di procedura.

Viceversa, i paragrafi 2 e 3 contengono novità dirette a chiarire le norme applicabili.

Per quanto concerne il paragrafo 2, l'obiettivo di chiarezza perseguito dal Tribunale, sia nell'interesse delle parti che di una buona amministrazione della giustizia, si traduce sul piano formale nell'individuazione del motivo nuovo prodotto nell'ambito del secondo scambio di memorie, destinata ad agevolare la formulazione di osservazioni per tutte le altre parti in causa, e sul piano cronologico nella necessità di produrre un motivo nuovo in occasione del secondo scambio di memorie, oppure non appena siano noti gli elementi che giustificano la produzione. La produzione di un motivo nell'ambito del secondo scambio di memorie o in una fase ulteriore è prerogativa di una parte principale, poiché a un interveniente non è riconosciuto il diritto di produrre un motivo siffatto.

Il paragrafo 3 modifica la norma attuale, secondo la quale la valutazione sulla ricevibilità del motivo rimane riservata alla sentenza che definisce il giudizio (articolo 48, paragrafo 2, terzo comma, del vigente regolamento di procedura). Infatti, il testo proposto, che corrisponde sul punto a quello dell'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, si limita a un riferimento alla «futura decisione del Tribunale» e consente, con flessibilità ed efficacia, di respingere un motivo nuovo come irricevibile, già in sede di fase scritta od orale oppure nella decisione che definisce il giudizio. La competenza a statuire sia sulla ricevibilità del motivo nuovo sia sulla sua fondatezza spetta sempre al Tribunale.

Infine, a differenza del testo vigente che prevede una possibilità, il paragrafo 3 dispone che il presidente pone le altre parti in condizioni di rispondere a questi motivi, e ciò al fine di rispettare il principio del contraddittorio e di garantire la parità di trattamento tra le parti in causa. Queste osservazioni non devono essere necessariamente presentate per iscritto e possono dunque essere esposte durante l'udienza di discussione.

Articolo 85

Prove e offerte di prova

1. Le prove e le offerte di prova sono presentate nell'ambito del primo scambio di memorie.
2. Le parti principali possono produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni anche in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione dei suddetti elementi sia giustificato.
3. In via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione dei suddetti elementi sia giustificato.
4. Senza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità delle prove prodotte o delle offerte di prova dedotte in forza dei paragrafi 2 e 3, il presidente pone le altre parti in condizioni di presentare le loro osservazioni al riguardo.

Quest'articolo disciplina il deposito delle prove e delle offerte di prova ad opera delle parti principali nel corso del giudizio. Esso pertanto colma le lacune dell'articolo 48, paragrafo 1, del vigente regolamento di procedura e, così facendo, precisa le norme applicabili enunciando la regola di principio per la produzione delle prove e offerte di prova, indicando espressamente che la produzione delle prove o delle offerte di prova dopo il primo scambio di memorie è soggetta alla condizione di una giustificazione del ritardo nella presentazione e prevedendo che le altre parti devono essere poste in condizioni di formulare le loro osservazioni sui nuovi elementi.

A tal fine, l'articolo 85 prevede le fasi durante le quali sono possibili le prove e le offerte di prova, distinguendo il primo scambio di memorie (paragrafo 1), il secondo scambio di memorie (paragrafo 2) e l'ultima fase fino alla quale è ancora possibile, per una parte principale, produrre prove o formulare offerte di prova, azione non più autorizzata dopo la chiusura della fase orale del procedimento (paragrafo 3), fatta salva la facoltà di chiedere la

riapertura della fase orale prevista dall'articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del presente progetto.

Nel sottolineare la natura derogatoria (paragrafo 2) ed eccezionale (paragrafo 3) delle situazioni in cui prove od offerte di prova sono dedotte dopo il primo scambio di memorie, il progetto non esclude che esse possano avere un'incidenza sullo svolgimento del procedimento. Pertanto, l'articolo 85 autorizza le offerte di prova o la produzione di dette prove, ma le subordina a un'espressa motivazione del ritardo nella presentazione di tali elementi, come imposto da una giurisprudenza consolidata (sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C-185/95 P, Racc. pag. I-8417, e del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C-243/04 P, non pubblicata nella Raccolta), e, nel rispetto del principio del contraddittorio, esso prevede che il presidente offra alle altre parti un termine per formulare le loro osservazioni su questi elementi di prova (paragrafo 4). Se è vero che le parti devono essere sempre poste, dal presidente, in condizioni di poter presentare le loro osservazioni su elementi prodotti al fine di rispettare il principio del contraddittorio e di garantire la parità di trattamento tra le parti in causa in base a un'applicazione coerente del testo ad opera dei presidenti dei diversi collegi giudicanti, viceversa non si richiede che esse siano presentate per iscritto e pertanto possono essere illustrate nel corso dell'udienza di discussione.

Offrendo una sintesi delle disposizioni esistenti del regolamento di procedura della Corte di giustizia (articolo 128) e del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica (articolo 42) e trascrivendo la giurisprudenza relativa al controllo esercitato dal Tribunale sulla giustificazione fornita in merito al momento del deposito (sentenza Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, cit., punto 33), quest'articolo costituisce una risposta del Tribunale a un'esigenza di chiarezza resa più evidente dalle difficoltà ricorrenti nel trattamento delle prove e offerte di prova, derivanti dalle lacune dell'attuale disciplina.

Articolo 86

Adattamento del ricorso

1. Quando un atto, di cui si chiede l'annullamento, è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo.
2. L'adattamento del ricorso è effettuato con atto separato ed entro il termine previsto dall'articolo 263, sesto comma, TFUE entro il quale può essere chiesto l'annullamento dell'atto che giustifica l'adattamento del ricorso.
3. La memoria di adattamento contiene:
 - a) le conclusioni adattate;
 - b) ove occorra, i motivi e argomenti adattati;
 - c) ove occorra, le prove e offerte di prova collegate all'adattamento delle conclusioni.

4. La memoria di adattamento è corredata dell'atto che giustifica l'adattamento del ricorso. Se quest'atto non è prodotto, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato ai fini della sua produzione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di tale obbligo comporti l'irricevibilità della memoria di adattamento del ricorso.
5. Senza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità della memoria di adattamento del ricorso, il presidente assegna un termine al convenuto per rispondere alla memoria di adattamento.
6. Il presidente assegna, eventualmente, un termine agli intervenienti al fine di integrare le loro memorie di intervento alla luce della memoria di adattamento del ricorso e della relativa memoria del convenuto. A tal fine, queste memorie sono notificate contemporaneamente agli intervenienti.

Con l'aggiunta di questo nuovo articolo, il Tribunale persegue obiettivi di chiarezza, rapidità e certezza del diritto. Inoltre, sancendo il diritto di adattare il ricorso quando l'atto di cui si chiede l'annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il Tribunale offre al ricorrente una scelta di strategia giudiziaria, poiché quest'ultimo conserva il controllo sui confini della sua controversia optando per l'adattamento del suo ricorso o per l'introduzione di un ricorso diretto all'annullamento del nuovo atto.

La necessità di una norma siffatta è apparsa imperativa nel 2011 nel contesto dell'istruzione dei numerosissimi ricorsi proposti contro gli atti delle istituzioni dell'Unione che impongono misure restrittive a persone o enti. Infatti, le istituzioni, autrici degli atti che impongono le misure restrittive, adottano regolarmente nuovi atti diretti ad aggiornare gli elenchi sui quali compaiono i nomi delle persone o degli enti interessati. Ebbene, l'adozione di questi nuovi atti in pendenza di giudizio ha avuto l'effetto di moltiplicare i depositi di domande di adattamento delle conclusioni. Tra le 90 cause di «misure restrittive» pendenti alla data del 31 dicembre 2011, 41 domande di adattamento delle conclusioni erano state presentate in 26 cause.

La frequenza e il numero elevato di adattamenti delle conclusioni in questa categoria di cause e la ripercussione molto negativa di questi adattamenti reiterati sulla durata della fase scritta, da un lato, e l'incertezza del diritto provocata dalla mancanza di qualsiasi criterio processuale, pregiudizievole tanto per le parti quanto per il Tribunale, segnatamente per quel che riguarda il termine entro il quale il ricorso deve essere adattato dopo l'adozione del nuovo atto e la necessità di chiedere al Tribunale l'autorizzazione di adattare il ricorso prima di procedere effettivamente a ciò, dall'altro, hanno indotto il Tribunale ad avviare una riflessione sul modo migliore di trattare questi adattamenti in pendenza di giudizio.

In un primo tempo, il Tribunale ha reagito decidendo di adottare, durante il 2012, una linea di condotta consistente nel versare sistematicamente al fascicolo la domanda di adattamento delle conclusioni e la memoria contenente l'adattamento delle conclusioni, mentre la decisione sulla ricevibilità di detta memoria era espressamente riservata, così come precisano le lettere indirizzate dalla cancelleria alle parti. Grazie a questa condotta, le sovrapposizioni di adattamenti in pendenza di giudizio sono meno frequenti, l'allungamento dei tempi della fase scritta è contenuto e i rappresentanti delle parti non sono indotti in

errore sulle conseguenze giuridiche della decisione del Tribunale di versare al fascicolo la memoria di adattamento delle conclusioni.

I tempi sono ormai maturi per l'inserimento, nel regolamento di procedura, di una disposizione generale che codifichi, per tutti i ricorsi diretti, una prassi giudiziaria conforme al principio di buona amministrazione della giustizia, rispettosa del principio di economia processuale e tale da garantire la certezza del diritto.

L'articolo 86 del presente progetto è suddiviso in sei paragrafi.

Il primo paragrafo conferisce al ricorrente il diritto di adattare il suo ricorso in pendenza di giudizio purché siano soddisfatte due condizioni. La prima condizione è sostanziale, in quanto l'atto di cui si chiede l'annullamento deve essere stato sostituito o modificato da un atto avente il medesimo oggetto. La seconda condizione è cronologica, poiché il ricorso deve essere adattato prima della chiusura della fase orale o prima della decisione di statuire senza fase orale.

Si sottolinea che questo primo paragrafo concerne unicamente l'adattamento del ricorso e non prevede pertanto una procedura preliminare di trattamento di un'eventuale domanda di adattamento.

Il paragrafo 2 precisa il termine entro il quale deve essere effettuato l'adattamento del ricorso. Poiché il ricorrente ha la scelta di adattare il proprio ricorso o di proporre un ricorso avverso il nuovo atto, il parallelismo delle situazioni giustifica la scelta di un termine identico. Questo termine pertanto non può che essere quello previsto dall'articolo 263, sesto comma, TFUE per la presentazione del ricorso di annullamento. Del resto, la fissazione di un termine di legge per adattare il ricorso mira a garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e a evitare qualsiasi discriminazione o arbitrarietà in sede di amministrazione della giustizia.

Il paragrafo 3 enuncia il contenuto della memoria di adattamento, con la precisazione che mentre le conclusioni del ricorso devono essere sempre adattate, i motivi e argomenti lo sono soltanto «ove occorra». Parimenti, le prove e offerte di prova collegate all'adattamento delle conclusioni sono dedotte solo «ove occorra».

Il paragrafo 4 prevede un'ipotesi di irricevibilità della memoria di adattamento delle conclusioni. Senza prevedere un requisito formale la cui inosservanza sia punita con l'irricevibilità della memoria di adattamento, la disposizione in questione impone di rispettare una norma la cui inosservanza conduce, in un primo tempo, a una regolarizzazione. È solo in assenza di regolarizzazione che, in un secondo tempo, il Tribunale decide se l'inosservanza dell'obbligo di produrre l'atto che giustifica l'adattamento del ricorso comporti l'irricevibilità della memoria.

I paragrafi 5 e 6 prevedono che, in seguito al deposito della memoria che adatta le conclusioni, il convenuto e, eventualmente, gli intervenienti sono rispettivamente e in ordine successivo invitati a rispondere a detta memoria e a integrare le loro memorie di intervento.

Infine, si richiama l'attenzione su un chiarimento importantissimo contenuto nel paragrafo 5, in quanto quest'ultimo prevede espressamente che il trattamento di una memoria di adattamento (inserimento agli atti e comunicazione al convenuto e, eventualmente, agli

interveniendo) non influisce sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità di detta memoria.

Capo V
RELAZIONE PRELIMINARE

Articolo 87
Relazione preliminare

1. Dopo la chiusura della fase scritta, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore.
2. La relazione preliminare contiene un'analisi delle questioni rilevanti in fatto e in diritto sollevate dal ricorso nonché proposte sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, sullo svolgimento della fase orale nonché sull'eventuale rimessione della causa alla grande sezione o a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici e sulla rimessione eventuale della causa al giudice unico.
3. Il Tribunale decide in merito alle proposte del giudice relatore e, eventualmente, all'apertura della fase orale del procedimento.

L'articolo 87 corrisponde sostanzialmente all'articolo 52 dell'attuale regolamento di procedura.

Il primo paragrafo dell'articolo 87 è più succinto del corrispondente paragrafo del vigente articolo 52 in quanto raggruppa, in una sola frase, tutte le ipotesi di chiusura della fase scritta del procedimento. Questo mutamento si ispira all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Il secondo paragrafo dell'articolo 87 è viceversa più ricco dell'articolo 52, paragrafo 2, dell'attuale regolamento di procedura. Infatti, il contenuto della relazione preliminare è reso esplicito e si aggiunge un riferimento espresso alla necessità, per il giudice relatore, di precisare nella sua relazione preliminare se egli ritiene opportuno che si svolga un'udienza o che la causa sia rimessa a un giudice unico.

Il terzo paragrafo integra il testo dell'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, del vigente regolamento di procedura con un riferimento alla competenza del Tribunale a decidere in merito all'apertura della fase orale del procedimento.

Capo VI
MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E MEZZI ISTRUTTORI

Questo capo VI corrisponde al capo III del titolo secondo del vigente regolamento di procedura in quanto tratta, come quest'ultimo, delle misure di organizzazione del procedimento e dei mezzi istruttori. Tuttavia, le disposizioni sono state riorganizzate e, per la maggior parte, riscritte e il capo è stato arricchito di nuovi articoli raggruppati in una sezione autonoma dedicata al trattamento riservato delle informazioni, degli atti e dei documenti nell'ambito dei mezzi istruttori.

Questi nuovi articoli mirano a dotare l'organo giurisdizionale di un regime processuale adeguato alla realtà del contenzioso dei ricorsi diretti, nell'ambito dei quali si sono manifestate situazioni nuove che hanno regolarmente indotto il Tribunale a fare ricorso ai mezzi istruttori e hanno reso necessaria una ponderazione tra il rispetto del principio del contraddittorio e la tutela di dati riservati o segreti.

Questo capo si compone di una norma generale e di tre sezioni.

Articolo 88
Disposizioni generali

1. Le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori possono essere adottati o modificati in qualsiasi fase del procedimento, d'ufficio o su domanda di una parte principale.
2. La domanda prevista dal paragrafo 1 indica con precisione l'oggetto delle misure richieste e le ragioni tali da giustificarle. Quando questa domanda è formulata dopo il primo scambio di memorie, la parte che presenta la domanda espone le ragioni per le quali essa non ha potuto presentarla anteriormente.
3. In caso di domanda di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, il presidente pone le altre parti in condizione di formulare osservazioni sulla medesima.

Quest'articolo è nuovo.

Per rendere più agevole la lettura del capo, quest'articolo raggruppa, con talune modifiche, le norme generali sancite negli articoli 49 e 64, paragrafo 4, primo comma, del vigente regolamento di procedura.

Il paragrafo 1 prevede che le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori possono essere adottati o modificati in qualunque fase del procedimento su iniziativa del Tribunale o di una parte principale. Il nuovo testo non prevede la possibilità che una parte interveniente possa proporre una di queste misure, poiché il Tribunale ritiene che le parti principali debbano conservare il controllo sulla controversia che le contrappone.

Il paragrafo 2 precisa il contenuto della domanda presentata dalla parte principale al fine di consentire al Tribunale di valutarne meglio la necessità ai fini del proseguimento del

procedimento. Inoltre, benché una domanda possa essere presentata in qualunque fase del procedimento, è obbligo della parte principale fornire una spiegazione quando la domanda è presentata dopo il primo scambio di memorie.

Infine, il paragrafo 3 prevede una norma di principio, del resto conforme alla costante interpretazione dell'articolo 64, paragrafo 4, primo comma, del vigente regolamento di procedura, secondo la quale le altre parti sono sempre poste in condizione di formulare osservazioni sulla domanda presentata dalla parte principale.

Sezione 1. Misure di organizzazione del procedimento

Articolo 89

Oggetto

1. Le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, l'istruzione delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.
2. Le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di:
 - a) garantire il corretto svolgimento della fase scritta o della fase orale e facilitare la produzione delle prove;
 - b) determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria;
 - c) precisare la portata delle conclusioni e dei motivi e argomenti delle parti e chiarire i punti tra esse controversi;
 - d) agevolare la composizione amichevole delle liti.
3. Le misure di organizzazione del procedimento possono consistere in particolare:
 - a) nel porre quesiti alle parti;
 - b) nell'invitare le parti a pronunciarsi per iscritto su taluni aspetti della controversia;
 - c) nel chiedere informazioni alle parti o a terzi, menzionati nell'articolo 24, secondo comma, dello statuto;
 - d) nel chiedere alle parti la produzione di qualsiasi atto concernente la causa;
 - e) nell'invitare le parti a incentrare le loro difese orali su una o più questioni determinate;
 - f) nel convocare a riunione le parti.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 64, paragrafi da 1 a 3, dell'attuale regolamento di procedura. Poiché quest'articolo si limita all'oggetto delle misure di organizzazione del procedimento, la norma relativa alla competenza a deciderne, che compare nel paragrafo 1 del vigente articolo, è stata trasferita in un altro articolo (articolo 90).

Per quanto concerne il paragrafo 3, il suo contenuto viene precisato. In primo luogo, esso prevede, conformemente alle disposizioni dello statuto, che il Tribunale possa chiedere informazioni ai terzi menzionati nell'articolo 24 di detto statuto [v. la lettera c)]. In secondo luogo, sul modello dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, esso rende più evidente la facoltà di invitare le parti a incentrare le loro difese orali su determinati aspetti della controversia, precisando questa possibilità in una lettera e) che compare, in forma meno esplicita, nell'articolo 64, paragrafo 3, lettera b), del vigente regolamento di procedura. In terzo luogo, il dettato di cui alla lettera f) è semplificato in relazione all'ipotesi di convocazione delle parti, debitamente rappresentate, a riunioni informali con il Tribunale.

Articolo 90 **Procedura**

1. Le misure di organizzazione del procedimento sono decise dal Tribunale.
2. Qualora il Tribunale decida di disporre misure di organizzazione del procedimento e non vi proceda esso stesso, ne incarica il giudice relatore.

Questa disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto dei paragrafi 1 e 5 dell'articolo 64 del vigente regolamento di procedura, fatti salvi alcuni adeguamenti resi necessari dall'aggiunta di una disposizione relativa all'oggetto delle misure di organizzazione (articolo 89 del progetto) e l'eliminazione della seduta plenaria come collegio giudicante.

Come avviene attualmente, la competenza ad adottare una misura di organizzazione del procedimento spetta al Tribunale e la forma resta quella della semplice decisione.

Sezione 2. Mezzi istruttori

Articolo 91 **Oggetto**

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello statuto, i mezzi istruttori comprendono:

- a) la comparizione personale delle parti;
- b) la richiesta a una parte di informazioni o di produrre qualsiasi atto relativo alla causa;
- c) la domanda di produzione di documenti il cui accesso sia stato negato da un'istituzione nell'ambito di un ricorso vertente sulla legittimità di tale diniego;

- d) la prova testimoniale;
- e) la perizia;
- f) il sopralluogo.

Quest'articolo riproduce il testo dell'attuale articolo 65 del regolamento di procedura, ma lo precisa nella lettera b), indicando che le informazioni o la produzione di atti sono richiesti a una parte, e lo integra con l'aggiunta dell'ipotesi di cui alla lettera c). Su quest'ultimo aspetto, l'articolo 91 del progetto non fa che trarre la logica conseguenza dalla menzione di questo mezzo nell'articolo 67, paragrafo 3, terzo comma, del vigente regolamento di procedura, mantenuto nell'articolo 104 del progetto.

Articolo 92 **Procedura**

1. Il Tribunale dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare.
2. Prima che il Tribunale decida i mezzi istruttori previsti dall'articolo 91, lettere da d) a f), occorre sentire le parti.
3. Un mezzo istruttorio previsto dall'articolo 91, lettera b), può essere disposto solo quando la parte interessata dal mezzo non ha dato seguito a una misura di organizzazione del procedimento previamente adottata a tal fine o quando la parte interessata dal mezzo lo chiede espressamente, giustificando la necessità di ricorrere a un'ordinanza istruttoria. L'ordinanza istruttoria può prevedere che i rappresentanti delle parti possano consultare le informazioni e gli atti ottenuti dal Tribunale in seguito a detta ordinanza solo in cancelleria, senza poterne estrarre copia.
4. Se il Tribunale dispone di aprire un'istruttoria e non vi provvede esso stesso, ne incarica il giudice relatore.
5. L'avvocato generale partecipa all'assunzione dei mezzi istruttori.
6. Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori.
7. Sono riservati la prova contraria e l'ampliamento dei mezzi di prova.

I paragrafi 1, 2 e 7 corrispondono sostanzialmente all'articolo 66, paragrafi 1, primo comma, e 2, del vigente regolamento di procedura. I paragrafi 4, 5 e 6 corrispondono all'attuale articolo 67, paragrafi 1, secondo e terzo comma, e 2. Così come per l'articolo 90 del progetto, il riferimento alla seduta plenaria come collegio giudicante viene eliminato.

La novità è costituita pertanto dal paragrafo 3 il quale, codificando la prassi giudiziaria, amplia a un nuovo caso il ricorso ai mezzi istruttori. Da un lato, è pacifico che il Tribunale

ordina la produzione di un documento solo quando quest'ultimo non gli è stato comunicato in seguito a una misura di organizzazione del procedimento. Se la domanda di comunicazione di un documento non è andata a buon fine, il Tribunale ne ordina la produzione. Questa sequenza consente, in un primo tempo, alla parte interessata di spiegare le ragioni per le quali il documento non può essere comunicato, ragioni collegate generalmente alla natura riservata o segreta dei dati in esso contenuti. Ebbene, la trasmissione al Tribunale di un documento in esecuzione di una misura di organizzazione del procedimento implica la conseguenza che esso è notificato all'altra parte. In assenza di comunicazione del documento richiesto, spetta al Tribunale decidere se la sua produzione debba essere ordinata. Il mutamento di natura della misura offre garanzie alla parte interessata, poiché il documento prodotto in esecuzione del mezzo istruttorio non sarà automaticamente comunicato all'altra parte.

Dall'altro lato, se una parte informa il Tribunale del fatto che essa non potrà comunicare un documento in esecuzione di una misura di organizzazione del procedimento, e fornisce una motivazione in proposito, è giustificato ricorrere direttamente al mezzo istruttorio senza avere prima chiesto tale documento mediante la misura di organizzazione del procedimento. In concreto, nelle cause in materia di concorrenza la Commissione dichiara regolarmente che determinati documenti del fascicolo amministrativo, ottenuti a titolo del programma di clemenza, potranno essere comunicati al Tribunale solo in esecuzione di un mezzo istruttorio.

Inoltre, tenuto conto della situazione in cui taluni documenti siano stati prodotti in seguito a un mezzo istruttorio, è stata aggiunta la seconda frase del paragrafo 3. L'ordinanza istruttoria può infatti prevedere che i documenti prodotti possano essere consultati dai rappresentanti delle altre parti presso gli uffici della cancelleria dell'organo giurisdizionale, ma che questi ultimi non possano estrarre copia. Queste modalità più rigorose mirano segnatamente a tutelare l'efficacia del programma di clemenza della Commissione. Quest'aggiunta codifica una prassi giudiziaria ben consolidata, seguita in sei cause già solo durante il 2012 (ordinanze del 27 marzo 2012, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commissione, T-550/08, del 12 giugno 2012, H&R ChemPharm/Commissione, T-551/08, del 6 settembre 2012, Faci/Commissione, T-46/10, dell'11 settembre 2012, Soliver/Commissione, T-68/09, del 12 ottobre 2012, Hansen & Rosenthal e H&R Wax Company Vertrieb/Commissione, T-544/08, e del 5 novembre 2012, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione, T-562/08).

Articolo 93

Citazione dei testimoni

1. I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati mediante ordinanza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, la quale contiene:
 - a) il nome, la qualità e il domicilio dei testimoni;
 - b) la data e il luogo dell'audizione;
 - c) l'indicazione dei fatti da dimostrare e dei testimoni che devono essere sentiti su ciascuno di tali fatti.

2. I testimoni sono citati dal Tribunale, eventualmente dopo il deposito della provvisionale prevista dall'articolo 100, paragrafo 1.

Il presente articolo riproduce sostanzialmente, nel paragrafo 1, il testo del paragrafo 2 del vigente articolo 68 e, nel paragrafo 2, il testo del paragrafo 4 dell'articolo 66 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Il nuovo articolo intitolato «Disposizioni generali» (v. l'articolo 88) e l'articolo 92, paragrafo 1, del progetto consentono una semplificazione del testo del presente articolo rispetto a quello dell'attuale articolo 68 del regolamento di procedura.

Articolo 94

Audizione dei testimoni

1. Accertata l'identità dei testimoni, il presidente li informa che essi dovranno confermare le loro dichiarazioni secondo le modalità precisate dal paragrafo 5 e dall'articolo 97.
2. I testimoni depongono dinanzi al Tribunale, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente, su richiesta delle parti o d'ufficio, può porre domande ai testimoni.
3. La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.
4. Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 97, dopo aver reso la deposizione il testimone presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».
6. Il Tribunale, sentite le parti principali, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.

Il presente articolo riproduce, senza mutamenti sostanziali, il testo dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 68 del vigente regolamento di procedura.

Tenendo in considerazione il disposto dell'articolo 102 del presente progetto, il paragrafo 6 dell'attuale articolo 68, riguardante il verbale dell'audizione testimoniale, non è stato riprodotto.

Articolo 95
Obblighi dei testimoni

1. I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'audizione.
2. Quando un testimone regolarmente citato non si presenta, senza legittimo motivo, dinanzi al Tribunale, quest'ultimo può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore, nel massimo, a 5 000 euro e ordinare una nuova citazione del testimone a sue spese.
3. La stessa sanzione può essere inflitta ad un testimone che, senza legittimo motivo, si rifiuti di deporre o di prestare giuramento.

L'articolo 95 del progetto riproduce sostanzialmente i termini dell'articolo 69 dell'attuale regolamento di procedura. A differenza di quest'ultimo articolo, non si fa però più riferimento, nel progetto, alla dichiarazione solenne sostitutiva del giuramento, che appare alquanto anacronistica e in discordanza con lo statuto, mentre la facoltà, per un testimone, di presentare giustificazioni legittime per essere esonerato dalla sanzione pecuniaria prevista è integrata, nel secondo paragrafo, dall'aggiunta dei termini «senza legittimo motivo».

Inoltre, nel paragrafo 1 si suggerisce di sostituire il termine «udienza» con il termine «audizione».

I cambiamenti apportati a quest'articolo si ispirano al testo dell'articolo 69 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 96
Perizia

1. L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.
2. Dopo il deposito della relazione e la sua notifica alle parti, il Tribunale può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti. Su domanda di una delle parti o d'ufficio, il presidente può rivolgere quesiti al perito.
3. La medesima facoltà spetta a ciascun giudice e all'avvocato generale.
4. Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre quesiti al perito.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 97, dopo il deposito della relazione il perito presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità».
6. Il Tribunale, sentite le parti principali, può dispensare il perito dal prestare giuramento.

L'articolo 96 del progetto, relativo alla perizia, riproduce, semplificandolo, il contenuto del corrispondente articolo dell'attuale regolamento di procedura, ossia l'articolo 70, paragrafi 1, 5 e 6. Tenendo conto degli articoli 88, 91, lettera e), e 92, paragrafo 1, del presente progetto, la soppressione della prima frase del paragrafo 1 del vigente articolo 70 appare giustificata.

La semplificazione proposta e gli adeguamenti redazionali si ispirano ampiamente agli articoli 70 e 71 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 97

Giuramento dei testimoni e dei periti

1. Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi al Tribunale in qualità di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l'attenzione sulle conseguenze penali previste dal loro diritto nazionale in caso di violazione di tale dovere.
2. I testimoni e i periti prestano il giuramento previsto rispettivamente dall'articolo 94, paragrafo 5, e dall'articolo 96, paragrafo 5, o nelle forme stabilite dal loro diritto nazionale.

Per esigenze di maggiore chiarezza e sulla falsariga dell'articolo 28 dello statuto, applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 53 del medesimo statuto, si propone di mantenere i paragrafi 1 e 2 dell'attuale articolo 71 del regolamento di procedura.

Articolo 98

Violazione del giuramento dei testimoni e dei periti

1. Il Tribunale può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito, commessa sotto giuramento dinanzi ad esso, all'autorità competente, di cui al regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a perseguirla.
2. La decisione del Tribunale è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.

Questa disposizione riproduce i termini dell'articolo 72 del vigente regolamento di procedura, apportandovi tuttavia un mutamento imposto dalle circostanze. Infatti, posto che l'articolo 207 del regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede che le norme relative alla denuncia delle violazioni dei giuramenti dei testimoni e dei periti siano stabilite in un regolamento integrativo, è a quest'ultimo che occorre fare rinvio.

Articolo 99

Ricusazione di un testimone o di un perito

1. Se una parte ricusa un testimone o un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone o un perito si rifiuta di deporre o di prestare giuramento, il Tribunale provvede.
2. La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere effettuata nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell'ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le offerte di prova.

A parte l'abrogazione del rinvio alla dichiarazione solenne sostitutiva del giuramento, l'articolo 99 riproduce il testo dell'attuale articolo 73 del regolamento di procedura.

Le modifiche apportate si ispirano all'articolo 72 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 100

Spese dei testimoni e dei periti

1. Quando il Tribunale dispone l'audizione dei testimoni o una perizia, esso può chiedere alle parti principali o a una di esse il versamento di una provvisoria che garantisca il rimborso delle spese dei testimoni o dei periti.
2. I testimoni e i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso un anticipo su queste spese dalla cassa del Tribunale.
3. I testimoni hanno diritto a un'indennità compensativa di mancato guadagno e i periti a un onorario per le loro prestazioni. Detti importi sono pagati dalla cassa del Tribunale ai testimoni e ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.

Analogamente a quanto previsto dalla Corte di giustizia nell'articolo 73 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ritiene preferibile, per esigenze di chiarezza e trasparenza, trattare in un'unica disposizione la questione delle spese collegate a un'audizione testimoniale o a una perizia. L'articolo 100 del progetto raggruppa pertanto disposizioni disseminate attualmente in tre distinti articoli, ossia l'articolo 68, paragrafo 3, l'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 74 del regolamento di procedura. Viceversa, il loro contenuto rimane sostanzialmente immutato nel nuovo articolo.

Articolo 101

Rogatoria

1. Il Tribunale, su richiesta delle parti principali o d'ufficio, può disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o di periti.

2. La rogatoria è disposta mediante ordinanza. Questa indica: il nome, la qualità e l'indirizzo dei testimoni o dei periti, i fatti sui quali i testimoni o i periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro rappresentanti nonché il loro indirizzo e, sommariamente, l'oggetto della causa.
3. Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'autorità competente, di cui al regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o i periti. Se necessario, l'ordinanza viene corredata di una traduzione nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.
4. L'autorità designata a norma del paragrafo 3 trasmette l'ordinanza all'autorità giudiziaria competente secondo il proprio diritto interno.
5. L'autorità giudiziaria competente provvede all'esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente trasmette all'autorità designata in applicazione del paragrafo 3 l'ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti vengono trasmessi al cancelliere.
6. Il cancelliere provvede alla traduzione degli atti nella lingua processuale.
7. Il Tribunale provvede al rimborso delle spese della rogatoria, riservandosi di porle, se del caso, a carico delle parti principali.

Questa disposizione riproduce sostanzialmente i termini dell'articolo 75 del vigente regolamento di procedura, apportandovi però un mutamento imposto dalle circostanze. Infatti, dato che l'articolo 207 del regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede che le norme relative alle rogatorie siano stabilite in un regolamento integrativo, è a quest'ultimo che fa rinvio il paragrafo 3.

La facoltà di chiedere al Tribunale di procedere a una rogatoria è riservata alle parti principali (paragrafo 1); queste ultime, se del caso, provvedono ad assumersene le spese (paragrafo 7).

Articolo 102

Verbale delle udienze istruttorie

1. Il cancelliere redige verbale di ogni udienza istruttoria. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
2. Quando si tratta di un'udienza di audizione di testimoni o di periti, il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone o il perito deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.
3. Il verbale è notificato alle parti.

L'articolo 102 riproduce sostanzialmente il contenuto degli articoli 68, paragrafo 6, e 76 dell'attuale regolamento di procedura. A differenza di quest'ultimo articolo il quale prevede semplicemente, nel secondo paragrafo, la facoltà, per le parti, di consultare in cancelleria il verbale dell'udienza istruttoria e di ottenerne copia a loro spese, il progetto rafforza i diritti di tali parti e prevede che detto verbale sia loro notificato dalla cancelleria.

Questi mutamenti si ispirano all'articolo 74 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Sezione 3. Trattamento delle informazioni, degli atti e dei documenti riservati prodotti nell'ambito dei mezzi istruttori

Questa è una sezione nuova poiché, per esigenze di chiarezza, si è optato per mettere in rilievo il trattamento cui l'organo giurisdizionale sottopone le informazioni, gli atti e i documenti riservati prodotti in seguito a un mezzo istruttorio.

L'articolo 103 prevede il regime generale di trattamento delle informazioni e degli atti riservati prodotti in seguito a un mezzo istruttorio.

Ai sensi di tale regime, il Tribunale esamina in un primo tempo la rilevanza, ai fini della soluzione della controversia, delle informazioni comunicate da una parte principale e la loro riservatezza.

Dopo aver verificato la rilevanza e la riservatezza delle informazioni o degli atti, il Tribunale, in un secondo tempo, procede alla ponderazione della riservatezza e delle esigenze collegate al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare del rispetto del principio del contraddittorio. Al termine di detta ponderazione, il Tribunale ha a disposizione due opzioni: decidere di trasmettere le informazioni all'altra parte principale, eventualmente facendo sottoscrivere impegni ai rappresentanti delle parti, oppure adottare un'ordinanza motivata che determini le modalità che consentano all'altra parte principale, nella più ampia misura possibile, di formulare le proprie osservazioni.

È importante sottolineare che questa disposizione non disciplina l'ipotesi delle informazioni o atti la cui riservatezza si basi su ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento della loro relazioni internazionali, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano prodotti spontaneamente da una parte principale o in risposta a un mezzo istruttorio ordinato dal Tribunale, i quali sono disciplinati da un regime processuale specifico, previsto dall'articolo 105.

L'articolo 104 ha una portata molto specifica. Limitata alle controversie che mettono in discussione la legittimità di un diniego di accesso a un documento, questa disposizione autorizza il Tribunale a non comunicare il documento in questione alle altre parti. La divulgazione del documento farebbe infatti venir meno l'oggetto del contendere.

Trattamento delle informazioni e degli atti riservati

1. Quando il Tribunale è chiamato a verificare, in base ad elementi di diritto o di fatto dedotti da una parte principale, il carattere riservato, nei confronti dell'altra parte principale, di determinati atti o informazioni prodotti dinanzi ad esso in seguito a un mezzo istruttorio, di cui all'articolo 91, lettera b), che possono essere rilevanti ai fini della pronuncia sulla controversia, detti atti o informazioni non sono comunicati all'altra parte durante tale verifica.
2. Quando, in occasione dell'esame previsto dal paragrafo 1, il Tribunale giunge alla conclusione che determinati atti o informazioni prodotti dinanzi ad esso sono rilevanti ai fini della pronuncia sulla controversia e presentano carattere riservato nei confronti dell'altra parte principale, esso procede a una ponderazione di tale carattere riservato e delle esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare al rispetto del principio del contraddittorio.
3. In esito alla ponderazione prevista nel paragrafo 2, il Tribunale può decidere di portare a conoscenza dell'altra parte principale gli atti o le informazioni riservati, eventualmente subordinando la loro divulgazione al rispetto di specifici impegni miranti a limitarla esclusivamente ai rappresentanti della parte principale interessata, o di non comunicarli precisando, con ordinanza motivata, le modalità che consentano a detta altra parte principale, nella più ampia misura possibile, di formulare le proprie osservazioni, segnatamente disponendo la produzione di una versione non riservata o di una sintesi non riservata degli atti o informazioni, che ne riportino il contenuto essenziale.
4. Il regime processuale di cui al presente articolo non si applica alle ipotesi previste dall'articolo 105.

Il paragrafo 1 del presente articolo riproduce sostanzialmente il secondo comma del paragrafo 3 dell'attuale articolo 67 del regolamento di procedura. Tuttavia, rispetto al testo vigente detto paragrafo precisa che la questione della riservatezza dell'informazione, che ha giustificato il ricorso al mezzo istruttorio, si pone nei confronti delle parti principali e che incombe alla parte principale che invoca la riservatezza dedurre gli elementi di diritto e di fatto tali da giustificarla. Ad ogni modo, si ricorda che il regime processuale di cui alla presente sezione si inserisce nel contesto dei mezzi adottati mediante ordinanza istruttoria e che detto regime lascia impregiudicato il diritto delle parti principali di chiedere il trattamento riservato degli atti del fascicolo nei confronti degli intervenienti, come previsto dall'articolo 144 del presente progetto.

La sorte riservata alle informazioni o agli atti prodotti in seguito a un mezzo istruttorio trae beneficio da questo chiarimento rispetto al vigente regolamento di procedura, in quanto quest'ultimo non contiene nessuna disposizione sul seguito disposto dal Tribunale dopo la loro produzione. La nuova disposizione contenuta nel paragrafo 2 mira a colmare questa lacuna. Quando l'informazione o l'atto è stato prodotto, il Tribunale procede a un esame della sua rilevanza ai fini della soluzione della controversia e verifica la sua riservatezza. Qualora ritenga che l'informazione o l'atto sia nel contempo rilevante ai fini della soluzione della controversia e riservato, esso procede a una ponderazione della riservatezza e delle

esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare al rispetto del principio del contraddittorio.

Al termine della ponderazione, spetta al Tribunale decidere sul seguito da dare. Ciò è oggetto del paragrafo 3. In base alle disposizioni di tale paragrafo, il Tribunale ha a disposizione due opzioni.

Secondo la prima opzione, il Tribunale può decidere che quest'informazione o quest'atto sia portato a conoscenza dell'altra parte principale, come impone il principio del contraddittorio enunciato dall'articolo 64 del presente progetto, e ciò a dispetto della sua riservatezza. Eventualmente, le informazioni o atti riservati possono essere comunicati previa imposizione di impegni per i rappresentanti delle parti principali, quali l'impegno del rappresentante di non comunicare al suo mandante i dati riservati di cui abbia avuto conoscenza nell'ambito del procedimento giudiziario. Impegni di tal genere sono già stati imposti dal Tribunale quando quest'ultimo ha invitato i rappresentanti delle parti a sottoscrivere un accordo detto «di riservatezza», mediante il quale essi si sono impegnati a non comunicare ai loro clienti i dati riservati contenuti negli atti del fascicolo. Si è proceduto in tal senso nella causa T-464/04, Impala/Commissione, e poi in occasione di altri procedimenti contenziosi (segnatamente, causa T-282/06, Sun Chemical Group e a./Commissione; cause T-279/04 e T-452/04, Éditions Odile Jacob/Commissione).

In base alla seconda opzione, il Tribunale può decidere di non comunicare gli elementi riservati, consentendo nel contempo all'altra parte principale di disporre di dati non riservati, affinché essa possa formulare, nella più ampia misura possibile, le proprie osservazioni nel rispetto del principio del contraddittorio. A questo proposito si impongono determinati obblighi formali. Il Tribunale deve statuire infatti mediante ordinanza che deve essere motivata. Inoltre, per conciliare la tutela della riservatezza dei dati e il diritto della parte in causa a un procedimento in contraddittorio, il Tribunale deve poter decidere, in considerazione delle circostanze specifiche a ogni singola fattispecie, riguardo alla modalità di trasmissione di determinate informazioni, per esempio sotto forma di sintesi. In un caso del genere, il Tribunale, conformemente all'articolo 64 del presente progetto, prende in considerazione per decidere sulla controversia solo le informazioni sulle quali i rappresentanti delle parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

Infine, il paragrafo 4 prevede che il regime processuale in questione non riguarda le informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali, per i quali l'articolo 105 del progetto prevede espressamente un regime del tutto specifico, in relazione con l'estrema delicatezza delle informazioni in questione.

Articolo 104

Documenti ai quali un'istituzione ha negato l'accesso

Quando, in seguito a un mezzo istruttorio, di cui all'articolo 91, lettera c), un documento al quale un'istituzione ha negato l'accesso è stato prodotto dinanzi al Tribunale nell'ambito di un ricorso relativo alla legittimità di tale diniego, tale documento non è comunicato alle altre parti.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 67, paragrafo 3, terzo comma, del vigente regolamento di procedura, aggiungendovi il fondamento normativo utilizzato dal Tribunale per ordinare la produzione del documento.

Capo VII
INFORMAZIONI O ATTI CHE INTERESSANO LA SICUREZZA DELL'UNIONE O DEI
SUOI STATI MEMBRI O IL MANTENIMENTO DELLE LORO RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Il capo VII è nuovo. Esso dà concretezza alla volontà dell'organo giurisdizionale di riservare un trattamento del tutto particolare a determinate categorie di informazioni o atti di estrema delicatezza, prevedendo un regime processuale speciale quando siano in discussione la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali.

Il Tribunale ha avuto modo di constatare che il numero di ricorsi volti a contestare la legittimità di atti adottati dalle istituzioni nell'ambito delle «misure restrittive» ai sensi degli articoli 29 TUE e 215 TFUE è stato elevato nel 2011 e nel 2012, anni durante i quali 93 e 60 di queste cause sono state rispettivamente proposte dinanzi ad esso. L'istruzione di questi fascicoli ha consentito al Tribunale di trarre alcuni insegnamenti sul piano processuale, segnatamente in relazione con l'adattamento delle conclusioni in pendenza di giudizio (v. l'articolo 86 del presente progetto), e di rilevare una lacuna concernente il trattamento di atti o informazioni il cui carattere riservato sia basato su considerazioni imperative relative alla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o al mantenimento delle loro relazioni internazionali. Infatti, le istituzioni si trovano attualmente nell'impossibilità di produrre dinanzi al Tribunale, persino quando quest'ultimo ne abbia ordinato la produzione a titolo di mezzo istruttorio, i dati che giustifichino le misure restrittive adottate in mancanza di un contesto procedurale ben rigoroso, diretto a garantirne la riservatezza.

Posto volutamente in risalto mediante l'aggiunta di un capo autonomo, questo contesto procedurale è previsto dall'articolo 105.

L'ambito di applicazione di quest'articolo 105 non è tuttavia circoscritto ai ricorsi volti a contestare la legittimità di atti adottati in base all'articolo 215 TFUE, dato che gli interessi superiori degni di tutela da esso menzionati (sicurezza dell'Unione, sicurezza dei suoi Stati membri, mantenimento delle relazioni internazionali dell'Unione o dei suoi Stati membri) possono anche essere messi in discussione nell'ambito di altri procedimenti contenziosi dinanzi al Tribunale.

Articolo 105

Trattamento delle informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali

1. Quando, contrariamente al principio del contraddittorio enunciato dall'articolo 64 da cui discende che l'insieme delle informazioni e degli atti sono integralmente comunicati tra le parti, una parte principale, che intenda basare le sue pretese su determinati atti o informazioni, afferma nel contempo che la loro comunicazione pregiudicherebbe la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali, essa produce questi atti o informazioni con atto separato dove espone le ragioni imperative le quali, soltanto per quanto reso necessario dalla situazione, giustificano il mantenimento della loro riservatezza e ostano alla loro comunicazione all'altra parte principale.

2. La produzione di atti o informazioni la cui riservatezza è basata sulle considerazioni menzionate nel paragrafo 1 può essere ordinata dal Tribunale mediante un mezzo istruttorio. In deroga alle disposizioni dell'articolo 103, il regime processuale applicabile a questi atti o informazioni prodotti in seguito a un mezzo istruttorio è quello del presente articolo.
3. Nel corso dell'esame della rilevanza, ai fini della decisione della controversia, degli atti o informazioni prodotti da una parte principale conformemente ai paragrafi 1 o 2 e della loro riservatezza nei confronti dell'altra parte principale, questi atti o informazioni non sono comunicati all'altra parte principale.
4. Quando, in occasione dell'esame previsto dal paragrafo 3, il Tribunale conclude che determinati atti o informazioni prodotti dinanzi a esso sono rilevanti ai fini della decisione della controversia e non presentano carattere riservato, esso avverte la parte interessata in merito all'intenzione di comunicare detti atti o informazioni all'altra parte principale. Se la parte si oppone a una siffatta comunicazione, questi atti o informazioni non sono presi in considerazione ai fini del giudizio sulla causa e le sono restituiti.
5. Quando, in occasione dell'esame previsto dal paragrafo 3, il Tribunale conclude che determinati atti o informazioni prodotti dinanzi a esso sono rilevanti ai fini della decisione della controversia e presentano carattere riservato nei confronti dell'altra parte principale, esso non li comunica a detta parte principale e procede a una ponderazione delle esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare al rispetto del principio del contraddittorio, e di quelle derivanti dalla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o dal mantenimento delle loro relazioni internazionali.
6. In esito alla ponderazione prevista nel paragrafo 5, il Tribunale adotta un'ordinanza motivata precisando le modalità secondo le quali sia possibile conciliare le esigenze menzionate in detto paragrafo, segnatamente invitando la parte interessata a produrre, ai fini di una successiva comunicazione all'altra parte principale, una versione non riservata o una sintesi non riservata degli atti o informazioni, in cui figurino il loro contenuto essenziale e che consenta all'altra parte principale, nella misura più ampia possibile, di presentare le proprie osservazioni.
7. Quando il Tribunale ritiene che determinati atti o informazioni i quali, a motivo del loro carattere riservato, non sono stati comunicati all'altra parte principale secondo le modalità previste nel paragrafo 6 siano indispensabili ai fini della decisione della controversia, esso, in deroga all'articolo 64 e limitandosi a quanto strettamente necessario, può basare la sua sentenza su siffatti atti o informazioni. In sede di valutazione di detti atti o informazioni, il Tribunale tiene conto del fatto che una parte principale non ha potuto presentare le proprie osservazioni relativamente ad essi.
8. Le informazioni e gli atti menzionati nel paragrafo 5 sono restituiti alla parte interessata una volta adottata la decisione che definisce il giudizio dinanzi al Tribunale.
9. Il Tribunale determina, mediante decisione, le norme di sicurezza ai fini della tutela degli atti o informazioni prodotti conformemente, secondo i casi, al paragrafo 1 o al paragrafo 2. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 105, composto di nove paragrafi, mira a colmare una lacuna normativa riservando un trattamento specifico agli atti o informazioni che interessano la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali, prodotti spontaneamente da una parte principale durante il procedimento o in seguito a un mezzo istruttorio ordinato dal Tribunale.

Sono necessarie due osservazioni preliminari.

In primo luogo, il Tribunale intende sottolineare il carattere contraddittorio del procedimento, enunciato nell'articolo 64 del presente progetto, ricordando nel paragrafo 1 dell'articolo 105 che è in gioco tale principio e inquadrando in modo assai rigoroso la deroga al medesimo.

In secondo luogo, l'ambito di applicazione di quest'articolo non è determinato con riferimento a certe categorie di documenti che presentino specifiche caratteristiche formali (per esempio, i documenti segreti). Il regime speciale previsto da quest'articolo concerne qualsiasi atto o informazione la cui riservatezza sia fondata su considerazioni imperative riguardanti la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali. Da ciò discende che un documento, anche non segreto, può costituire oggetto del trattamento previsto dal presente articolo. Va anche precisato che la mera circostanza che un documento sia segreto non condiziona il trattamento che gli verrà riservato dal Tribunale, come indicano le ipotesi previste nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

Il regime speciale previsto da quest'articolo si ispira in modo molto ampio alla giurisprudenza della Corte di giustizia (v. le sentenze della Corte di giustizia del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C-402/05 P e C-415/05 P, Racc. pag. I-6351, del 4 giugno 2013, ZZ, C-300/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta).

I paragrafi 1 e 2 determinano le modalità di produzione di informazioni o atti riservati. Ai sensi del paragrafo 1, la produzione ad opera della parte principale è spontanea. La parte principale la quale, per giustificare le sue pretese, sostenga che la comunicazione all'altra parte degli elementi da essa prodotti spontaneamente pregiudicherebbe la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali deve esporre le ragioni imperative che giustifichino la tutela della loro riservatezza e la loro mancata trasmissione all'altra parte principale. Per consentire un efficace trattamento processuale ed evitare un errore di trattamento da parte dell'organo giurisdizionale, gli elementi devono essere prodotti con atto separato. Il paragrafo 2 disciplina l'ipotesi della produzione di elementi riservati in risposta a un mezzo istruttorio deciso mediante ordinanza. A questo proposito, e per distinguere il trattamento di atti o informazioni la cui riservatezza sia basata su considerazioni attinenti alla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o al mantenimento delle loro relazioni internazionali da quello di altre informazioni la cui riservatezza si fonda su considerazioni di altra natura, si prevede che il regime applicabile non è quello dell'articolo 103 del presente progetto bensì quello, speciale, del presente articolo.

Una volta ricevuta comunicazione di un'informazione o di un atto, il Tribunale deve rispettare un trattamento processuale articolato in diverse fasi. I paragrafi da 3 a 7 contengono le disposizioni relative a ciascuna fase.

La prima fase, descritta nel paragrafo 3, è quella dell'esame della rilevanza, ai fini della decisione della controversia, delle informazioni o degli atti prodotti da una parte principale conformemente ai paragrafi 1 o 2 e della loro riservatezza nei confronti dell'altra parte principale. Nel corso di quest'esame, gli atti o informazioni non sono comunicati all'altra parte principale.

La seconda fase è quella del seguito da dare a tale esame. I paragrafi 4 e 5 prevedono rispettivamente l'ipotesi in cui il Tribunale ritenga che le informazioni o gli atti siano rilevanti ai fini della decisione della controversia e privi di carattere riservato e quella in cui il Tribunale ritenga le informazioni o gli atti rilevanti ai fini della decisione della controversia e dotati di carattere riservato.

Nel primo caso, disciplinato dal paragrafo 4, il Tribunale avverte la parte interessata in merito all'intenzione di comunicare questi atti o informazioni all'altra parte principale. Se la parte si oppone a una siffatta comunicazione, detti atti o informazioni non sono presi in considerazione dal Tribunale ai fini della sentenza e sono ad essa restituiti.

Nel secondo caso, disciplinato dal paragrafo 5, si propone di prevedere, facendo seguito alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un fondamento normativo per consentire al Tribunale, in situazioni che impongano la protezione della sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o del mantenimento delle loro relazioni internazionali, di non comunicare le informazioni o gli atti riservati all'altra parte principale e di ponderare le esigenze derivanti dalla tutela di tali interessi con quelle inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare al rispetto del principio del contraddittorio.

Il paragrafo 6 descrive la procedura in esito alla ponderazione delle esigenze prese in considerazione dal Tribunale, lo scopo perseguito essendo quello di poter comunicare all'altra parte principale dati tali da consentirle, nella misura più ampia possibile, di presentare le proprie osservazioni nel rispetto del principio del contraddittorio. A tale riguardo sono imposti taluni obblighi formali, poiché il Tribunale deve statuire mediante ordinanza e quest'ultima deve essere motivata. Inoltre, per conciliare la tutela della riservatezza dei dati e il diritto della parte in causa a una tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale deve poter decidere, in considerazione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, in merito alla trasmissione di informazioni in una forma che consenta la loro comunicazione all'altra parte, per esempio sotto forma di sintesi.

Solo in via eccezionale e nell'ipotesi in cui la procedura prevista nel paragrafo 6 non abbia consentito di comunicare all'altra parte principale tutti gli elementi che le consentano di esercitare integralmente i suoi diritti della difesa, si propone che il Tribunale possa prendere in considerazione informazioni o atti riservati senza averli comunicati all'altra parte principale. Questa deroga al principio del contraddittorio costituisce una significativa novità, poiché il vigente regolamento di procedura non contiene nessuna disposizione avente una simile portata, fatta eccezione però per quella relativa alle controversie che mettano in discussione la legittimità di un diniego d'accesso a un documento, oggetto dell'articolo 67, paragrafo 3, ultimo comma (ripreso nell'articolo 104 del progetto). È pertanto necessario un rimodellamento delle norme di procedura per prevedere che taluni elementi riservati possano

essere esaminati dal Tribunale in modo da preservare la loro riservatezza senza ledere indebitamente i diritti dell'altra parte principale. È questo lo scopo del paragrafo 7 dell'articolo 105 del progetto.

Il pregiudizio arrecato al carattere contraddittorio del procedimento deve restare proporzionato, conformemente all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali, come sottolineano i termini del paragrafo 7 ai sensi del quale: i) le informazioni o gli atti sono quelli che non sia stato possibile comunicare all'altra parte secondo la procedura avviata in esito alla ponderazione prevista dal paragrafo 5; ii) il Tribunale ritiene indispensabile prenderli in considerazione per decidere della controversia; iii) la deroga al principio del contraddittorio deve essere limitata a quanto strettamente necessario; iv) in sede di valutazione degli elementi riservati, il Tribunale tiene conto del fatto che l'altra parte principale non ha potuto esercitare in modo pieno i propri diritti della difesa.

In tale contesto, si osserva che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato che il diritto a un processo pienamente contraddittorio può essere limitato nella misura strettamente necessaria alla salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, ad esempio la sicurezza nazionale, la necessità di mantenere segreti taluni metodi di indagine sulle infrazioni da parte degli inquirenti o la tutela di diritti fondamentali di terzi (v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenza A. e a. c. Regno Unito, del 19 febbraio 2009, n. 3455/05, e giurisprudenza ivi citata). Quest'ultima giurisprudenza, benché applicabile in materia penale, fornisce indicazioni alle quali il giudice dell'Unione può ispirarsi nella conduzione dei processi dinanzi a esso.

Il paragrafo 8 contiene parimenti una norma che deroga al principio generale, secondo il quale un atto processuale versato al fascicolo di causa fa parte del fascicolo archiviato dalla cancelleria dell'organo giurisdizionale. La delicatezza delle informazioni o degli atti previsti dal presente articolo giustifica che questi ultimi vengano restituiti alla parte principale che li ha prodotti una volta adottata la decisione che definisce il giudizio dinanzi al Tribunale.

Infine, questo regime processuale sarebbe incompleto se non fosse munito di un adeguato dispositivo di sicurezza diretto a garantire la tutela delle informazioni o atti durante le varie fasi dell'istruttoria dinanzi al Tribunale. Il paragrafo 9 contiene pertanto una norma, che abilita il Tribunale ad adottare norme che consentano di istituire un sistema globale di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni che interessano la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o il mantenimento delle loro relazioni internazionali. La decisione in questione, analogamente alla vigente normativa adottata dalle istituzioni dell'Unione europea [segnatamente, la decisione del Consiglio del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274, pag. 1)], dovrebbe definire i principi basilari e le norme minime di sicurezza per la tutela di siffatte informazioni e applicarsi al Tribunale, alla cancelleria dell'organo giurisdizionale e ai servizi comuni dell'istituzione che prestano la loro assistenza al Tribunale. Al fine di rendere pubblico il dispositivo adottato dall'organo giurisdizionale, è prevista la pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Capo VIII FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Questo capo corrisponde al capo II del titolo secondo del vigente regolamento di procedura, ma se ne differenzia su due punti.

In primo luogo, in questo capo appare una disposizione relativa alla data dell'udienza di discussione, che attualmente rientra fra gli articoli riguardanti la fase scritta. Al tempo stesso, l'articolo 55 del vigente regolamento di procedura è stato spostato nella sezione 5, «Svolgimento del procedimento e trattamento delle cause», del capo I del presente titolo.

In secondo luogo, il capo è arricchito di tre disposizioni nuove che trattano, rispettivamente, delle condizioni per lo svolgimento di un'udienza di discussione, dell'assenza delle parti all'udienza e della registrazione dell'udienza.

Articolo 106

Fase orale del procedimento

1. Il procedimento dinanzi al Tribunale comporta, nella sua fase orale, un'udienza di discussione organizzata d'ufficio o su domanda di una parte principale.
2. La domanda di udienza di discussione presentata da una parte principale indica i motivi per i quali quest'ultima desidera essere ascoltata. Essa è presentata entro un termine di tre settimane decorrenti dalla notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.
3. In assenza di una domanda ai sensi del paragrafo 2, il Tribunale, qualora si ritenga sufficientemente edotto degli atti del fascicolo di causa, può decidere di statuire su un ricorso senza trattazione orale. In tal caso, esso può tuttavia decidere in un secondo tempo di aprire la fase orale.

Attento ad adeguare la propria organizzazione e i propri metodi di lavoro per sostenere la sfida permanente dell'evoluzione del contenzioso e dell'aumento del numero di nuove cause, il Tribunale auspica di poter decidere sui ricorsi diretti senza udienza di discussione, come il regolamento di procedura gli consente già per la categoria dei ricorsi in materia di proprietà intellettuale e per quella delle impugnazioni.

Una breve cronistoria appare utile a tal proposito. Infatti, avendo constatato un aumento del numero di cause in materia di proprietà intellettuale e l'allungamento della durata media dei giudizi, il Tribunale ha proposto un adeguamento del suo regolamento di procedura per decidere più rapidamente le cause in quest'ambito. Pertanto esso ha chiesto una semplificazione del regime processuale applicabile con l'aggiunta di una disposizione che gli consentisse di non organizzare più sistematicamente un'udienza in tutte le cause in materia di proprietà intellettuale, ma unicamente quando l'organo giurisdizionale la ritenesse necessaria o su domanda motivata di una parte in causa. L'articolo 135 bis, quale proposto

dal Tribunale, è stato approvato senza modifiche da parte del Consiglio. Esso è entrato in vigore il 1° settembre 2008.

Quest'articolo si ispirava esso stesso al testo dell'articolo 146 del regolamento di procedura, disposizione che consente al Tribunale di statuire senza fase orale sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica.

La disposizione che si propone di aggiungere mira pertanto a estendere alla categoria dei ricorsi diretti questa norma, a beneficio delle parti e dell'organo giurisdizionale.

In primo luogo, non è più raro che le parti informino il Tribunale del fatto che esse non ritengono necessario esporre le loro osservazioni orali. Malgrado la manifestazione di questo desiderio, o addirittura l'annuncio della mancata partecipazione, il Tribunale è obbligato, per conformarsi alle disposizioni del regolamento di procedura, a convocare le parti e a organizzare un'udienza. Questa situazione non è conforme alle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale. Di conseguenza, tale situazione va cambiata per consentire al Tribunale, conformemente alla volontà delle parti, di statuire senza fase orale. In via indicativa, si osserva che il 44% delle cause in materia di proprietà intellettuale sono state decise con sentenza senza udienza nel 2012 (contro un 17% nel 2009).

In secondo luogo, la mancanza di un'udienza può solo contribuire ad abbreviare la durata del giudizio. Le statistiche sono illuminanti a tal riguardo. Nelle cause in materia di proprietà intellettuale, quando il Tribunale ha statuito con sentenza a seguito di udienza, la durata media del giudizio è stata pari a 26,4 mesi nel 2012, ma è scesa a 18,4 mesi senza udienza.

In terzo luogo, la mancanza di un'udienza è tale da consentire all'organo giurisdizionale e alla sua cancelleria di utilizzare in modo ottimale le risorse a disposizione, sfruttando le economie ottenute per adempiere ad altri compiti. Tenendo conto delle attuali restrizioni di bilancio e dell'obbligo gravante sull'istituzione di restituire posti in organico, quest'elemento è tanto più importante in considerazione del fatto che il carico globale di lavoro aumenta costantemente. A questo proposito, occorre sottolineare che 322 cause sono state dibattute dinanzi ai vari collegi del Tribunale nel 2012, pari a un aumento dell'ordine del 12,6% rispetto al 2011, e ciò malgrado il Tribunale statuisca ormai regolarmente senza fase orale del procedimento nelle cause in materia di proprietà intellettuale.

Tenendo conto dei suddetti parametri, il Tribunale intende potersi esimere dall'organizzazione di un'udienza qualora non la ritenga necessaria, a meno che una parte principale non presenti una domanda, indicando i motivi per i quali essa desidera essere ascoltata.

La formulazione del testo proposto è sostanzialmente identica a quella degli articoli 135 bis e 146 del vigente regolamento di procedura. L'opportunità della riforma è tuttavia colta per rendere più agevole la lettura della disposizione, valorizzare la norma di principio secondo la quale la fase orale del procedimento implica un'udienza di discussione organizzata d'ufficio o su iniziativa di una parte principale (paragrafo 1) e distinguere questa norma dalle disposizioni relative alla sua attuazione ad opera di una parte principale o dell'organo giurisdizionale.

Le parti principali sono invitate pertanto, nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, a comunicare al Tribunale le

ragioni per le quali ritengano necessario lo svolgimento di un'udienza in una determinata causa. Investito di una domanda motivata, il Tribunale deve organizzare un'udienza.

Se nessuna domanda di svolgimento d'udienza è stata presentata, spetta al Tribunale decidere se occorra statuire senza fase orale. La seconda frase del paragrafo 3 offre tuttavia all'organo giurisdizionale la possibilità di aprire la fase orale del procedimento qualora lo ritenga necessario, e ciò persino quando sia stata già adottata una decisione di statuire senza fase orale.

Infine, si attira l'attenzione sul fatto che il termine di tre settimane previsto per presentare una domanda motivata di svolgimento d'udienza si applica anche, per effetto dei rinvii alle disposizioni del presente titolo, ai ricorsi disciplinati dal titolo quarto di questo progetto, ossia ai ricorsi diretti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI e dell'UCVV.

Articolo 107

Data dell'udienza di discussione

1. Se il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento, il presidente fissa la data dell'udienza di discussione.
2. Il presidente, in circostanze eccezionali, d'ufficio o su domanda motivata di una parte principale, può rinviare la data dell'udienza di discussione.

Questa disposizione è nuova. Essa riproduce in parte il testo dell'attuale articolo 53 del regolamento di procedura ma ne modifica la portata, mettendo l'accento sulle rispettive competenze del Tribunale e del presidente: il primo decide dell'apertura della fase orale, il secondo stabilisce la data dell'udienza.

Per quanto concerne il paragrafo 2, esso ha lo scopo di ricordare che la fissazione della data dell'udienza è una decisione giurisdizionale e che, di conseguenza, il rinvio di detta data può essere deciso dal presidente solo in circostanze eccezionali.

Articolo 108

Assenza delle parti all'udienza di discussione

1. Quando una parte informa il Tribunale che essa non assisterà all'udienza di discussione o quando il Tribunale constata in udienza l'assenza ingiustificata di una parte, l'udienza di discussione si svolge in assenza della parte in questione.
2. Quando le parti principali comunicano al Tribunale che esse non assisteranno all'udienza di discussione, il presidente decide se la fase orale può dichiararsi chiusa.

Questa nuova disposizione dota il Tribunale di un fondamento normativo che gli consente di trarre le conseguenze dall'assenza di una parte o delle parti principali all'udienza di discussione.

Il paragrafo 1 disciplina le conseguenze dell'assenza di una parte all'udienza di discussione.

Il paragrafo 2 consente al Tribunale di chiudere la fase orale senza lo svolgimento di un'udienza di discussione una volta che le parti principali hanno rinunciato ad assistervi.

Articolo 109

Udienza a porte chiuse

1. Dopo aver sentito le parti il Tribunale, conformemente all'articolo 31 dello statuto, può decidere che l'udienza si svolga a porte chiuse.
2. La domanda di udienza a porte chiuse presentata da una parte dev'essere motivata e indicare se essa concerne il dibattimento integralmente o solo in parte.
3. La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare le discussioni.

Ai sensi dell'articolo 31 dello statuto, applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 53 del medesimo, l'udienza è pubblica, a meno che il Tribunale non decida diversamente, d'ufficio o su domanda delle parti, per gravi motivi.

Il vigente regolamento di procedura contiene già un articolo 57 relativo all'udienza a porte chiuse. Quest'ultimo è riprodotto senza modifiche nel paragrafo 3 dell'articolo 109 del presente progetto.

Il Tribunale ritiene tuttavia necessario prevedere di ascoltare le parti prima di decidere di procedere a porte chiuse, che ciò sia stato deciso dal Tribunale d'ufficio o che sia stato richiesto da una delle parti. In quest'ultima ipotesi, ci si aspetta dalla parte richiedente che essa motivi la sua domanda e precisi la portata della stessa, come previsto del resto dall'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell'Uomo. Questo è l'oggetto dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 110

Svolgimento dell'udienza di discussione

1. Il presidente apre e dirige il dibattito ed esercita la polizia dell'udienza.
2. Le parti possono partecipare alla discussione solo tramite i loro rappresentanti.
3. I membri del collegio giudicante nonché l'avvocato generale, nel corso della discussione, possono porre domande ai rappresentanti delle parti.

Quest'articolo riproduce, nei paragrafi 1, 2 e 3, il contenuto, rispettivamente, degli articoli 56, 59 e 58 del vigente regolamento di procedura; si precisa che la semplificazione del testo del paragrafo 3 si ispira all'articolo 80 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 111

Chiusura della fase orale del procedimento

Quando in una causa non è stato designato un avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale alla fine della discussione.

Quest'articolo riproduce, salvo una modifica terminologica, il testo dell'articolo 60 del vigente regolamento di procedura.

Articolo 112

Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale

1. Quando, in una causa, è stato designato un avvocato generale, e quando egli presenta le sue conclusioni per iscritto, le deposita in cancelleria, la quale le comunica alle parti.
2. Dopo la lettura o il deposito delle conclusioni dell'avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale.

A parte alcune modifiche redazionali – quella apportata al paragrafo 2 si ispira all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura alla Corte di giustizia –, quest'articolo riproduce il testo dell'articolo 61 del vigente regolamento di procedura.

Articolo 113

Riapertura della fase orale del procedimento

1. Il Tribunale dispone la riapertura della fase orale del procedimento in presenza delle condizioni enunciate dall'articolo 23, paragrafo 3, o dall'articolo 24, paragrafo 3.
2. Il Tribunale può disporre la riapertura della fase orale:
 - a) qualora non si consideri sufficientemente edotto;
 - b) quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti;
 - c) quando lo richieda una parte principale, basandosi su fatti tali da influire in modo decisivo sulla decisione del Tribunale e che non le era stato possibile dedurre prima della chiusura della fase orale.

Quest'articolo ha lo scopo di disciplinare le ipotesi in cui il Tribunale può disporre la riapertura della fase orale, ipotesi chiaramente distinta da quella in cui il Tribunale abbia inizialmente deciso di statuire senza fase orale e poi, ritornando sulla sua decisione iniziale, decida di aprire questa fase per ascoltare le parti nel corso di un'udienza. Quest'ultima ipotesi è prevista dall'articolo 106, paragrafo 3, del presente progetto.

L'articolo 62 del vigente regolamento di procedura si limita a prevedere la possibilità di una riapertura della fase orale. Il presente articolo del progetto è più preciso in quanto prevede le ipotesi che devono (paragrafo 1) o possono (paragrafo 2) portare a una riapertura della fase orale. Rientrano nella prima categoria le ipotesi in cui il quorum dei vari collegi giudicanti (grande sezione, sezioni che si riuniscono con cinque o con tre giudici) non sia raggiunto dopo lo svolgimento dell'udienza di discussione, mentre rientrano nella seconda categoria le ipotesi in cui l'organo giurisdizionale non si ritenga sufficientemente edotto, un argomento essenziale per l'esito della controversia non sia stato oggetto di discussione oppure un fatto nuovo tale da influire in modo decisivo sulla decisione del Tribunale sia invocato da una parte principale.

Articolo 114 **Verbale d'udienza**

1. Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
2. Il verbale è notificato alle parti.

Quest'articolo corrisponde all'attuale articolo 63 del regolamento di procedura, che esso riproduce senza mutamenti per quanto riguarda il paragrafo 1, mentre lo modifica a favore delle parti nel paragrafo 2, prevedendo che i verbali d'udienza siano sistematicamente notificati alle parti.

Secondo la prassi giudiziaria attualmente seguita dal Tribunale, i verbali sono notificati alle parti unicamente quando sono riportate a verbale dichiarazioni delle parti o decisioni del Tribunale.

Articolo 115 **Registrazione dell'udienza**

Il presidente del Tribunale, su domanda debitamente motivata, può autorizzare una parte che abbia partecipato alla fase scritta o alla fase orale del procedimento ad ascoltare, presso la sede del Tribunale, la registrazione sonora dell'udienza di discussione nella lingua utilizzata dagli oratori nel corso della medesima.

Per esigenze di coerenza tra i regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale, quest'ultimo ha riprodotto il testo dell'articolo 85 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, ma ne ha adattato il disposto sotto tre profili. Anzitutto, il riferimento agli «interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto» non è affatto pertinente per quanto concerne il Tribunale. Inoltre, il nome dell'organo giurisdizionale è stato evidentemente cambiato. Infine, l'articolo 115 del progetto precisa che l'autorità competente ad autorizzare l'ascolto della registrazione dell'udienza è il presidente del Tribunale, a prescindere dal fatto che la causa con riferimento alla quale la domanda è presentata sia pendente o sia stata già decisa. Questa competenza esclusiva del presidente dell'organo giurisdizionale mira a favorire la coerenza nelle decisioni.

Capo IX
SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 116
Data di pronuncia della sentenza

Le parti sono informate della data di pronuncia della sentenza.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente l'idea espressa nell'articolo 82, paragrafo 1, dell'attuale regolamento di procedura, che viene espressa però in termini più sfumati. Posto che non esiste nessun obbligo di presenza all'udienza durante la quale viene pronunciata una sentenza, sembra più conforme alla realtà fare riferimento all'informazione delle parti piuttosto che alla loro convocazione.

Questa disposizione si ispira all'articolo 86 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 117
Contenuto della sentenza

La sentenza contiene:

- a) l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale;
- b) l'indicazione del collegio giudicante;
- c) la data in cui è pronunciata;
- d) il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
- e) il nome dell'avvocato generale eventualmente designato;
- f) il nome del cancelliere;
- g) l'indicazione delle parti;
- h) il nome dei loro rappresentanti;
- i) le conclusioni delle parti;
- j) la data dell'eventuale udienza di discussione;
- k) la menzione, se del caso, che l'avvocato generale è stato sentito e, eventualmente, la data delle sue conclusioni;
- l) l'esposizione sommaria dei fatti;

- m) la motivazione;
- n) il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 81 del regolamento di procedura. Le modifiche, ispirate all'articolo 87 del regolamento di procedura alla Corte di giustizia, mirano segnatamente ad aggiungere il collegio giudicante nella sentenza [lettera b)] e a tener conto del carattere facoltativo della fase orale del procedimento [lettera j)].

Articolo 118

Pronuncia e notifica della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.
2. L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata ad ognuna delle parti.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 82, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura.

I cambiamenti si ispirano all'articolo 88 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 119

Contenuto dell'ordinanza

Ogni ordinanza che possa costituire oggetto di impugnazione ai sensi degli articoli 56 o 57 dello statuto contiene:

- a) l'indicazione che essa è emessa, secondo i casi, dal Tribunale, dal presidente o dal giudice del procedimento sommario;
- b) se del caso, l'indicazione del collegio giudicante;
- c) la data in cui è emessa;
- d) l'indicazione del fondamento normativo sul quale si basa;
- e) il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
- f) il nome dell'avvocato generale eventualmente designato;
- g) il nome del cancelliere;

- h) l'indicazione delle parti;
- i) il nome dei loro rappresentanti;
- j) le conclusioni delle parti;
- k) la menzione, se del caso, che l'avvocato generale è stato sentito;
- l) l'esposizione sommaria dei fatti;
- m) la motivazione;
- n) il dispositivo, ivi compresa, se del caso, la decisione relativa alle spese.

Tenendo conto del numero e dell'importanza crescente che le ordinanze rivestono nella prassi del Tribunale, il progetto aggiunge all'attuale regolamento di procedura un articolo dedicato specificamente a quest'atto. Ricalcato sull'articolo 117 del progetto, l'articolo 119 enuncia le indicazioni che qualsiasi ordinanza impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia deve necessariamente contenere.

Quest'articolo si ispira all'articolo 89 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, ma se ne distingue in quanto concerne solo le ordinanze impugnabili. Si tratta di una precisazione importante, poiché le ordinanze non impugnabili adottate dal Tribunale o dai presidenti di sezione assumono la forma di ordinanze semplificate, che pertanto non contengono tutte le indicazioni elencate nell'articolo ora commentato.

Articolo 120

Firma e notifica dell'ordinanza

L'originale di ogni ordinanza, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata a ciascuna delle parti e, se del caso, alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica.

Sul modello dell'articolo 118, paragrafo 2, del presente progetto, relativo alle sentenze, l'articolo 120 contiene le precisazioni necessarie per quanto concerne la firma e la notifica delle ordinanze.

I cambiamenti si ispirano all'articolo 90 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 121

Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze

1. La sentenza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è pronunciata, con riserva di quanto disposto dall'articolo 60 dello statuto.
2. L'ordinanza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è notificata, con riserva di quanto disposto dall'articolo 60 dello statuto.

Al pari dell'articolo 91 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l'articolo 121 definisce, in uno stesso articolo, il momento a partire dal quale una sentenza o un'ordinanza produce effetti vincolanti. Se è vero che il primo paragrafo riproduce sostanzialmente i termini dell'attuale articolo 83 del regolamento di procedura, il secondo paragrafo è viceversa nuovo. Esso fa seguito all'inserimento di specifiche disposizioni relative alle ordinanze del Tribunale e precisa che queste ultime producono effetti vincolanti dal giorno della loro notifica, che può variare secondo il destinatario interessato. Si precisa che il momento in cui l'ordinanza produce effetti vincolanti lascia impregiudicato «quanto disposto dall'articolo 60 dello statuto», poiché non si può escludere che il Tribunale annulli un regolamento mediante ordinanza, sulla base dell'articolo 132 del presente progetto.

Articolo 122

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Una comunicazione contenente la data e il dispositivo delle sentenze e delle ordinanze definitive del Tribunale è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo il caso delle decisioni adottate prima della notifica del ricorso al convenuto.

Seguendo l'esempio dell'articolo 92 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il Tribunale intende inserire nel suo regolamento di procedura la disposizione secondo la quale una causa definita costituisce oggetto di comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con menzione tanto della data della sentenza o dell'ordinanza di cui trattasi quanto del suo dispositivo.

La disposizione di cui all'articolo 18 delle istruzioni al cancelliere del Tribunale viene pertanto elevata al rango di articolo del regolamento di procedura e precisata per quanto concerne il contenuto della comunicazione pubblicata.

Capo X
SENTENZE IN CONTUMACIA

Articolo 123
Sentenze in contumacia

1. Quando il Tribunale constata che il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non ha risposto all'atto introduttivo nelle forme o nei termini prescritti dall'articolo 81, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 45, secondo comma, dello statuto, il ricorrente può chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.
2. Il convenuto contumace non interviene nel giudizio in contumacia e nessun atto processuale gli è notificato, fatta eccezione per la decisione che definisce il giudizio.
3. Nella sentenza in contumacia, il Tribunale accoglie le conclusioni del ricorrente, a meno che esso non sia manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o che il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.
4. La sentenza in contumacia è esecutiva. Tuttavia il Tribunale può sospenderne l'esecuzione fino a che esso abbia statuito sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 166 o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze. Tale cauzione è svincolata in difetto di opposizione o in caso di rigetto di quest'ultima.

Il presente articolo tratta solo delle sentenze pronunciate in esito a un giudizio in contumacia. Esso si distingue pertanto dall'attuale articolo 122 del regolamento di procedura, che disciplina le sentenze in contumacia e l'opposizione. La procedura d'opposizione è tuttavia disciplinata da articoli distinti del progetto, dato che i paragrafi da 4 a 6 dell'attuale articolo 122 sono stati spostati e il loro contenuto ripreso nell'articolo 166 (nel quadro del capo XVII, dedicato alle domande relative alle sentenze e ordinanze).

Il paragrafo 1 riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 122, paragrafo 1, primo comma, del vigente regolamento di procedura, precisandolo sotto due aspetti. Da un lato, il ruolo attivo del Tribunale nella conduzione del processo è valorizzato dal fatto che è quest'ultimo a constatare che non si è risposto all'atto introduttivo nelle forme o termini prescritti. Dall'altro, il dettato chiarisce che il giudizio in contumacia non è comunque avviato quando il convenuto dimostra che il deposito della sua memoria dopo la scadenza del termine di legge sia stato dovuto a un caso fortuito o a forza maggiore.

I paragrafi 2 e 3 mirano a permettere di trarre tutte le conseguenze da un giudizio in contumacia.

Il paragrafo 2 precisa che la parte contumace non svolge nessun ruolo nell'ambito del giudizio in contumacia, dato che la mancanza di qualsiasi contraddittorio è una caratteristica specifica di un procedimento al quale una parte non partecipa.

Il paragrafo 3 precisa l'ampiezza del controllo del Tribunale, il quale è tenuto ad accogliere le conclusioni del ricorrente a meno che il ricorso non sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.

Il paragrafo 4 riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 122, paragrafo 3, nel testo vigente, con una modifica giustificata dalla nuova numerazione.

Posto che il Tribunale intende condurre a termine i giudizi in contumacia nel più breve tempo possibile, il nuovo articolo 123 non prevede più la facoltà di aprire la fase orale su domanda del ricorrente e non prevede la possibilità di adottare misure di organizzazione del procedimento o di disporre mezzi istruttori.

A livello di statistiche, si osserva che il Tribunale ha pronunciato 21 sentenze in contumacia a partire dal 1990, di cui 13 dal 2007. Tra queste 13 sentenze in contumacia, 11 sono state pronunciate in seguito a ricorsi proposti dalla Commissione contro persone giuridiche in base a una clausola compromissoria, al fine di ottenere il rimborso di determinati importi. Ne deriva che, nell'85% dei casi, il contenzioso che ha portato alla pronuncia di sentenze in contumacia tra il 2007 e il 2012 aveva origine contrattuale. Questa situazione è propria del Tribunale.

Capo XI
TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

Articolo 124
Transazione

1. Se, prima che il Tribunale abbia statuito, le parti principali si accordano per risolvere la controversia e informano il Tribunale che rinunciano a ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente agli articoli 136 e 138, considerate, eventualmente, le proposte formulate in tal senso dalle parti.
2. Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 263 TFUE e 265 TFUE.

A parte il cambiamento di numerazione degli articoli cui si fa riferimento e la precisazione secondo la quale solo le parti principali possono accordarsi per risolvere la controversia che le oppone, quest'articolo riproduce il testo dell'articolo 98 del vigente regolamento di procedura.

Articolo 125
Rinuncia agli atti

Se il ricorrente comunica al Tribunale, per iscritto o in udienza, che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese, conformemente agli articoli 136 e 138.

Quest'articolo riproduce il testo dell'attuale articolo 99 del regolamento di procedura, salvo il mutamento nella numerazione degli articoli cui si fa rinvio, ma ne amplia la portata prevedendo che il ricorrente può rinunciare agli atti non solo per iscritto ma anche oralmente, durante l'udienza. In quest'ultimo caso, se ne darà evidentemente atto nel verbale d'udienza previsto dall'articolo 114, paragrafo 1, del progetto.

Capo XII
RICORSI E INCIDENTI DECISI MEDIANTE ORDINANZA

Articolo 126

Ricorso manifestamente destinato al rigetto

Quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'attuale articolo 111 del regolamento di procedura. Esso ricorda poi la facoltà del Tribunale, per esigenze di economia processuale, di statuire direttamente sulla causa quando appare manifesto che non è competente a conoscerne o che il ricorso di cui è investito è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto. Le modifiche di ordine redazionale apportate al testo vigente si ispirano al testo dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Si osserva che le parole «su proposta del giudice relatore» compaiono anche, per esigenze di coerenza, negli articoli 127, 128, 129, 131 e 132 di questo stesso capo, relativi, rispettivamente, alle ipotesi di rinvio, di declinatoria di competenza, di irricevibilità per motivi di ordine pubblico, di non luogo a statuire e ai ricorsi manifestamente fondati.

Articolo 127

**Rinvio di una causa dinanzi alla Corte di giustizia
o al Tribunale della funzione pubblica**

Le decisioni di rinvio, previste dall'articolo 54, secondo comma, dello statuto e dall'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I allo statuto, sono adottate dal Tribunale su proposta del giudice relatore con ordinanza motivata.

Lo statuto disciplina l'ipotesi in cui la causa sia proposta dinanzi a un organo giurisdizionale che non sia competente a decidere sulla controversia. Esso distingue l'ipotesi in cui il deposito è dovuto a un errore materiale (articolo 54, primo comma, dello statuto e articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato I allo statuto) dall'ipotesi in cui il ricorso è stato realmente proposto dinanzi a un organo giurisdizionale, mentre la competenza a conoscerne spetta a uno degli altri organi. È quest'ultimo caso quello disciplinato dall'articolo 127 del progetto, il quale prevede, facendo rinvio agli articoli 54, secondo comma, dello statuto e 8, paragrafo 2, dell'allegato I al medesimo, che il Tribunale può dichiararsi incompetente con ordinanza motivata e rinviare il ricorso, secondo i casi, dinanzi alla Corte di giustizia o dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Quest'articolo 127 integra l'articolo 112 dell'attuale regolamento di procedura con la menzione del rinvio di una causa al Tribunale della funzione pubblica.

Per esigenze di coerenza con gli articoli 126, 128, 129, 131 e 132 di questo stesso capo, sono state aggiunte le parole «su proposta del giudice relatore».

Articolo 128

Declinatoria di competenza

Le decisioni recanti declinatoria di competenza, previste dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto, sono prese dal Tribunale su proposta del giudice relatore con ordinanza motivata.

La declinatoria di competenza è una misura di buona amministrazione della giustizia, adottata dal Tribunale in relazione a una causa per la quale esso è competente, e che è diretta a rinviare questa causa dinanzi alla Corte di giustizia in base alla considerazione che quest'ultima si trova in una posizione migliore per giudicarla a motivo della connessione strettissima con un'altra causa già pendente dinanzi a essa.

Per esigenze di coerenza con altre disposizioni del presente capo (articoli 126, 127, 129, 131 e 132), si precisa che questa decisione è adottata «su proposta del giudice relatore». Si propone anche di prevedere che l'ordinanza di declinatoria sia motivata.

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente all'articolo 80 del vigente regolamento di procedura.

Articolo 129

Motivi di irricevibilità di ordine pubblico

Su proposta del giudice relatore, sentite le parti principali, il Tribunale può decidere d'ufficio, in qualsiasi momento, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata.

A differenza dell'attuale articolo 113 del regolamento di procedura, quest'articolo disciplina esclusivamente i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, mentre l'ipotesi di non luogo a statuire d'ufficio costituisce oggetto di un articolo specifico nell'ambito di questo progetto (v. articolo 131).

Ispirandosi ai termini dell'articolo 113 dell'attuale regolamento di procedura e alla formulazione dell'articolo 150 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il presente articolo integra il testo vigente con l'aggiunta, giustificata da esigenze di coerenza tra le disposizioni del presente capo, dell'indicazione che la decisione è presa su proposta del giudice relatore con ordinanza motivata. Esso apporta inoltre precisazioni, prevedendo che il Tribunale raccolga le osservazioni delle parti principali prima di decidere.

Articolo 130

Eccezioni e incidenti processuali

1. Se il convenuto chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità o sull'incompetenza senza avviare la discussione nel merito, esso propone la sua domanda con atto separato nel termine previsto dall'articolo 81.
2. Se una parte chiede al Tribunale di constatare che il ricorso è rimasto privo di oggetto e che non occorre più statuire o che il Tribunale statuisca su un altro incidente, essa propone la sua domanda con atto separato.
3. Le domande previste nei paragrafi 1 e 2 contengono l'esposizione dei motivi e argomenti su cui sono basate, le conclusioni e, in allegato, gli atti invocati a sostegno.
4. Non appena depositata la domanda prevista nel paragrafo 1, il presidente assegna al ricorrente un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni.
5. Non appena depositata la domanda prevista nel paragrafo 2, il presidente assegna alle altre parti un termine per presentare per iscritto le loro osservazioni in merito a detta domanda.
6. Il Tribunale può decidere di aprire la fase orale del procedimento sulle domande previste nei paragrafi 1 e 2. Non si applica l'articolo 106.
7. Il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile sulla domanda o, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, rinvia l'esame al giudizio di merito. Esso rinvia la causa alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica se quest'ultima rientra nella loro competenza.
8. Se il Tribunale respinge la domanda o rinvia al merito, il presidente assegna un nuovo termine per la prosecuzione della causa.

Quest'articolo modifica l'articolo 114 del vigente regolamento di procedura, di cui chiarisce la portata e precisa i termini.

In primo luogo, il testo chiarisce che un'eccezione di irricevibilità o di incompetenza, depositata dal convenuto, deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per il deposito del controricorso. Il deposito di un'eccezione di tale natura in una fase più tarda è infatti inconciliabile con il mancato avvio di un dibattito nel merito. Questa limitazione cronologica, che del resto non impedisce a una parte di sollevare un'eccezione di irricevibilità di ordine pubblico in qualsiasi fase del procedimento, è imposta dalla buona amministrazione della giustizia, posto che il deposito di un'eccezione condiziona il seguito del procedimento.

In secondo luogo, l'articolo opera una distinzione tra eccezione di irricevibilità o di incompetenza, da un lato, e domanda mirante a un non luogo a statuire o concernente un qualsiasi altro incidente, dall'altro. In tutte queste ipotesi, la domanda deve essere presentata con atto separato. Tuttavia, solo il deposito delle prime è soggetto all'osservanza di un termine, mentre il deposito delle seconde può essere effettuato in qualsiasi fase del procedimento.

In terzo luogo, quest'articolo colma una lacuna del vigente regolamento, in quanto quest'ultimo non disciplina espressamente l'ipotesi di domande di non luogo a statuire, ma si limita a parlare di «incidenti». Orbene, nella prassi giudiziaria le domande di non luogo a statuire sono trattate come incidenti. Poiché un incidente non è però limitato alle ipotesi delle domande di non luogo a statuire (a titolo di incidenti, si possono ricordare le domande dirette a che alcuni documenti allegati alla memoria o taluni passi di una memoria giudicati offensivi o diffamatori siano ritirati dal fascicolo), il Tribunale propone di chiarire la situazione prevedendo di distinguere la domanda di non luogo a statuire da qualsiasi altro incidente.

In quarto luogo, l'identità delle parti ascoltate differisce secondo che la domanda depositata con separata istanza contenga un'eccezione o una domanda di non luogo a statuire o una domanda di statuire su un incidente.

In quinto luogo, la modifica proposta nel paragrafo 6 mira a dotare l'organo giurisdizionale di una norma adeguata per quanto concerne l'organizzazione di un'udienza su un'eccezione, una domanda di non luogo a statuire o qualsiasi altro incidente.

In sesto luogo, ispirandosi al testo dell'articolo 151, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il presente articolo precisa che il Tribunale statuisce «nel più breve termine possibile» sulla domanda oppure, «qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari», rinvia l'esame al giudizio di merito. Queste precisazioni mirano a sottolineare che la natura di ostacolo di un incidente ai fini del proseguimento del giudizio impone una risposta che sia la più rapida possibile da parte del giudice e che la decisione di rinviare l'esame al merito è necessariamente frutto di uno studio adeguato del caso. Senza mai poter escludere che alcuni ricorsi siano respinti in quanto irricevibili dopo la decisione di rinviare al merito l'esame delle eccezioni di irricevibilità o di incompetenza, va notato che ipotesi del genere sono rare. Difatti, nell'ambito delle cause definite durante il periodo 2008-2012: 321 eccezioni di irricevibilità o di incompetenza sono state presentate (in 302 cause); 185 eccezioni sono state accolte con ordinanza (in 179 cause); 53 eccezioni (in 49 cause) sono state definite in seguito a un non luogo a statuire o a una rinuncia agli atti; l'esame di 83 eccezioni è stato rinviato al merito (74 cause). Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile con sentenza, dopo aver rinviato l'esame dell'eccezione al merito, soltanto in dieci casi.

Articolo 131

Non luogo a statuire d'ufficio

1. Quando constata che è venuto meno l'oggetto del ricorso e che non vi è più luogo a statuire, il Tribunale, in qualsiasi momento, può decidere di statuire d'ufficio con ordinanza motivata, su proposta del giudice relatore, sentite le parti.
2. Se il ricorrente cessa di rispondere agli inviti del Tribunale, quest'ultimo, su proposta del giudice relatore, sentite le parti, può constatare d'ufficio con ordinanza motivata che non vi è più luogo a statuire.

Quest'articolo disciplina le ipotesi di non luogo a statuire accertate d'ufficio dal Tribunale. Pertanto, questa disposizione integra utilmente il progetto, il cui articolo 130, paragrafo 2, riguarda le ipotesi di domande di non luogo a statuire.

Esso riproduce parzialmente, nel paragrafo 1, il testo dell'attuale articolo 113 del regolamento di procedura.

Il paragrafo 2 costituisce viceversa una novità, diretta a consacrare una giurisprudenza del Tribunale che constata che, in assenza di una partecipazione regolare del ricorrente o di risposte di quest'ultimo agli inviti del Tribunale, il ricorso è divenuto privo di oggetto [v. le ordinanze del Tribunale del 23 marzo 2004, Ter Huurne's Handelsmaatschappij/Commissione, T-216/99, non pubblicata nella Raccolta, del 20 giugno 2008, Leclercq/Commissione, T-299/06, non pubblicata nella Raccolta, del 2 settembre 2010, Spitzer/UAMI – Homeland Housewares (Magic Butler), T-123/08, non pubblicata nella Raccolta, del 3 ottobre 2011, Meridiana e Meridiana fly/Commissione, T-128/09, non pubblicata nella Raccolta, del 12 dicembre 2011, Traxdata France/UAMI – Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA), T-365/07, non pubblicata nella Raccolta, del 16 maggio 2012, La City/UAMI – Bücheler e Ewert (citydogs), T-444/09, non pubblicata nella Raccolta, e del 12 settembre 2013, Yaqub/UAMI – Turkey (ATATURK), T-580/12, non pubblicata nella Raccolta].

Articolo 132

Ricorso manifestamente fondato

Quando la Corte di giustizia o il Tribunale ha già statuito su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso e il Tribunale constata che i fatti sono dimostrati, esso può decidere, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e su proposta del giudice relatore, sentite le parti, di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, con ordinanza motivata contenente i rinvii alla giurisprudenza in materia.

Questo nuovo articolo mira a consentire al Tribunale di risolvere rapidamente una controversia quando le questioni di diritto sono identiche a quelle già risolte dalla Corte di giustizia o dal Tribunale e i fatti sono già dimostrati. Se il Tribunale ritiene il ricorso manifestamente fondato, esso può decidere, per esigenze di economia processuale, di statuire con ordinanza motivata, contenente i rinvii alla giurisprudenza in materia.

Oltre all'identità delle questioni di diritto con quelle già decise e la sussistenza di fatti dimostrati, l'articolo prevede che il Tribunale statuisca, in un caso del genere, con ordinanza motivata. Una siffatta decisione può essere presa soltanto dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e dopo aver sentito le parti.

Capo XIII SPESE

Questo capo, composto di nove articoli, corrisponde all'attuale capo VI del titolo secondo, «Del procedimento». [La frase seguente non è pertinente nella versione italiana].

Poiché il Tribunale non è più competente a conoscere dei ricorsi in materia di funzione pubblica in primo grado, la disposizione contenuta nell'articolo 88 del vigente regolamento di procedura è stata abrogata, essendone venuto meno l'oggetto.

Le modifiche apportate alle norme vigenti sono quasi esclusivamente giustificate da esigenze di coerenza con i corrispondenti articoli del regolamento di procedura della Corte di giustizia, contenuti nel capo VI del titolo quarto, relativo ai ricorsi diretti.

Articolo 133

Decisione sulle spese

Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che definisce la causa.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente i termini dell'articolo 87, paragrafo 1, del vigente regolamento di procedura.

Articolo 134

Norme generali sulla ripartizione delle spese

1. La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
2. Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
3. Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell'altra parte.

Quest'articolo, che corrisponde all'attuale articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura e disciplina l'ipotesi prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, riproduce, fatta eccezione per la denominazione dell'organo giurisdizionale, il dettato dell'articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 135

Equità e spese superflue o defatigatorie

1. Per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell'altra parte, oppure che essa non debba essere condannata a tale titolo.
2. Il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell'avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all'altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie.

Quest'articolo riprende nel contempo parti del testo dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica per quanto concerne il suo primo paragrafo e parti del testo degli articoli 87, paragrafo 3, del vigente regolamento di procedura del Tribunale, 88 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, e 139 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, relativamente al suo secondo paragrafo.

Il rinvio alle ragioni di equità contenuto nel paragrafo 1 mira a compensare l'abrogazione dei «motivi eccezionali» che consentono, con il testo attuale (articolo 87, paragrafo 3, primo comma), di derogare alla norma generale secondo la quale una parte soccombente sostiene le spese, se ne è stata fatta domanda.

Articolo 136

Spese in caso di rinuncia agli atti

1. La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti.
2. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
3. In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.
4. In mancanza di conclusioni sulle spese, si dispone la compensazione delle medesime.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'attuale articolo 87, paragrafo 5, del regolamento di procedura. Quest'articolo è identico all'articolo 141 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 137

Spese in caso di non luogo a statuire

In caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'attuale articolo 87, paragrafo 6, del regolamento di procedura. Una disposizione equivalente compare nell'articolo 142 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 138

Spese degli intervenienti

1. Le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.
2. Gli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l'Autorità di vigilanza AELS, se intervenuti nella causa, si fanno carico delle proprie spese.
3. Il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, si faccia carico delle proprie spese.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'attuale articolo 87, paragrafo 4, del regolamento di procedura. I cambiamenti terminologici si ispirano all'articolo 140 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 139

Spese processuali

Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:

- a) se il Tribunale ha dovuto sostenere spese che sarebbe stato possibile evitare, segnatamente se il ricorso ha carattere manifestamente abusivo, esso può condannare al rimborso la parte che le ha provocate;
- b) le spese di copie e traduzioni effettuate su richiesta di una parte, e che il cancelliere considera come straordinarie, sono rimborsate dalla parte in base al tariffario della cancelleria previsto dall'articolo 37;
- c) in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme pratiche, di cui all'articolo 224, che rendano necessarie domande di regolarizzazione, le spese legate al trattamento richiesto dal Tribunale sono rimborsate dalla parte interessata su domanda del cancelliere in base al tariffario della cancelleria previsto dall'articolo 37.

A differenza di tutti gli altri articoli del presente capo, fatta eccezione per l'articolo 141, l'articolo 139 è l'unico che non tratti di spese sostenute dalle parti. Infatti, come indica lo

stesso titolo, quest'articolo concerne le spese processuali. L'oggetto di questa disposizione è pertanto quello di prevedere le ipotesi in cui, in deroga al principio della gratuità del processo dinanzi al Tribunale, si giustifica la richiesta rivolta alle parti di farsi carico di determinate spese.

Le ipotesi di cui alle lettere a) e b) sono note, poiché compaiono già nell'articolo 90 del vigente regolamento di procedura. La disposizione di cui alla lettera a) è tuttavia arricchita dall'aggiunta di un inciso contenente un rinvio alle ipotesi in cui il Tribunale abbia sostenuto spese che sarebbe stato possibile evitare, segnatamente quelle dei ricorsi manifestamente abusivi. L'aggiunta di questo rinvio si ispira direttamente al dettato dell'articolo 94 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

Il testo contenuto di cui alla lettera c) costituisce una novità. Da un lato, il tempo che l'organo giurisdizionale e la sua cancelleria dedicano alla preparazione di determinati fascicoli in certe cause è un tempo che viene sottratto al trattamento o all'istruzione di altre cause. Per limitarsi ad un esempio concernente gli atti introduttivi del giudizio, la cancelleria ha dovuto procedere a una regolarizzazione di 237 ricorsi sui 617 presentati nel 2012. Dall'altro, è sbagliato pensare che la violazione delle prescrizioni formali sia irrilevante per l'organo giurisdizionale, per la sua cancelleria e per i servizi dell'istituzione. A titolo esemplificativo, il deposito di atti assai voluminosi che una parte non intenda regolarizzare malgrado siano state adottate diverse decisioni per ottenerne una versione abbreviata grava anzitutto sulla cancelleria in sede di trattamento degli atti, sull'organo giurisdizionale chiamato a decidere, e, secondo la lingua processuale, sul servizio della traduzione dell'istituzione. Tenendo conto di questi elementi, il Tribunale reputa opportuno disporre, nel regolamento di procedura, di un fondamento normativo che gli consenta di far gravare su una parte spese cui l'organo giurisdizionale abbia dovuto far fronte per una sua mancanza di cooperazione, attestata dalla reiterazione delle violazioni.

Articolo 140 Spese ripetibili

Salvo quanto disposto dall'articolo 139, sono considerate spese ripetibili:

- a) le somme dovute ai testimoni e ai periti ai sensi dell'articolo 100;
- b) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell'agente, consulente o avvocato.

L'articolo 140 riproduce sostanzialmente i termini del corrispondente articolo del vigente regolamento di procedura, nel caso di specie l'articolo 91, salvo un adeguamento collegato alla nuova numerazione degli articoli del progetto. Il testo corrispondente del regolamento di procedura della Corte di giustizia è l'articolo 144.

Articolo 141
Modalità di pagamento

1. Le casse del Tribunale e i suoi debitori effettuano i pagamenti in euro.
2. Quando le spese ripetibili sono state sostenute in una valuta diversa dall'euro o gli atti che danno luogo a rifusione sono stati compiuti in un paese la cui valuta non è l'euro, la conversione viene effettuata al tasso di cambio di riferimento fissato dalla Banca centrale europea per il giorno del pagamento.

Salvo modifiche di ordine terminologico, il presente articolo riproduce i termini dell'attuale articolo 93 del regolamento di procedura. Le modifiche proposte si ispirano all'articolo 146 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Capo XIV INTERVENTO

Questo capo XIV del titolo relativo ai ricorsi diretti disciplina, come l'attuale capo III del titolo relativo ai procedimenti speciali, l'intervento.

Storicamente, le disposizioni relative all'intervento sono state modificate più volte. Nel 2000 si è tuttavia registrata l'evoluzione normativa più significativa, quando il Consiglio ne ha approvato la ristrutturazione proposta dal Tribunale per evitare che gli interventi ritardassero indebitamente il procedimento. Dal 1° febbraio 2001, data di entrata in vigore di queste modifiche delle disposizioni relative all'intervento, l'ampiezza dei diritti riconosciuti agli intervenienti varia secondo che la loro istanza di intervento sia stata presentata entro il termine di sei settimane dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della comunicazione relativa alla presentazione del nuovo ricorso, aumentato del termine fissato in ragione della distanza di dieci giorni, o dopo la scadenza di questo termine ma prima della decisione del Tribunale di aprire la fase orale del procedimento. Mentre chi ha depositato la sua istanza entro il termine di sei settimane dispone del diritto di ricevere tutti gli atti del fascicolo, fatti salvi gli elementi riservati, e di presentare una memoria di intervento, chi l'ha depositata dopo può soltanto, in base alla relazione d'udienza che gli è comunicata, presentare le sue osservazioni durante l'udienza di discussione. Da ciò deriva che quest'ultimo interveniente, qualificato interveniente di secondo grado, può esercitare i suoi diritti solo in occasione di un'udienza di discussione in base alle informazioni contenute nella relazione d'udienza.

Il numero di istanze di intervento varia ma si colloca a un livello elevato e ha raggiunto un livello eccezionale nel 2011 (190 istanze nel 2012, 378 nel 2011, 220 nel 2010, 159 nel 2009). Orbene, il numero elevato di istanze di intervento ha ripercussioni evidenti sullo svolgimento della fase scritta.

Da un lato, sulle istanze si decide con ordinanza, dopo che le parti principali hanno presentato le loro osservazioni e, eventualmente, chiesto il trattamento riservato di taluni elementi del fascicolo. L'incidenza delle domande di trattamento riservato è notevole per il Tribunale e il loro semplice richiamo non consente di rendersi conto della varietà delle situazioni rilevate né delle difficoltà importanti che il loro trattamento comporta per l'organo giurisdizionale e la sua cancelleria, in particolare in sede di comunicazione degli atti alle parti. Infatti, la domanda di trattamento riservato presentata da una parte principale nei confronti di un interveniente costituisce un'ipotesi semplice nei confronti di altre situazioni quali quelle rappresentate, per esempio, dalle domande di trattamento riservato presentate da ciascuna delle parti principali nei confronti di uno stesso o di diversi intervenienti. In altri casi, alla riservatezza richiesta da una o più parti principali si sono aggiunte domande di trattamento riservato degli atti presentate da uno o da più intervenienti nei confronti di uno o più altri intervenienti. Infatti, l'articolo 116, paragrafo 2, del vigente regolamento di procedura prevede che il presidente può escludere dalla comunicazione degli atti processuali notificati alle parti taluni documenti segreti o riservati «a richiesta di una delle parti», espressione intesa come concernente le parti principali e le parti autorizzate a intervenire.

Il numero di domande di trattamento riservato presentate in relazione alle istanze di intervento è anch'esso elevato (107 domande nel 2012, 131 nel 2011, 76 nel 2010, 91 nel 2009). Questa statistica non evidenzia nulla riguardo al numero e alla natura dei dati oggetto di ciascuna domanda di trattamento riservato, che possono essere numerosissimi nell'ambito

di un'unica e medesima domanda. E non dà evidentemente conto della difficoltà che presenta il trattamento delle versioni riservate e non riservate degli atti processuali.

Dall'altro lato, l'interveniente autorizzato a titolo dell'attuale articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura è invitato a depositare una memoria di intervento e può contestare il trattamento riservato provvisoriamente concesso, obbligando in quest'ultimo caso il presidente della sezione a valutare la riservatezza di ciascun dato e a statuire con ordinanza. Occorre aggiungere che le parti principali possono essere invitate a presentare le loro osservazioni sulla memoria di intervento e che, relativamente all'intervento di uno Stato membro, l'istanza e la memoria da esso depositate sono redatte nella lingua di questo Stato (pertanto, la memoria dev'essere tradotta dai servizi della Corte di giustizia verso la lingua processuale per poter essere comunicata alle altre parti).

Le istanze di intervento presentate durante gli ultimi quattro anni possono ripartirsi nel modo seguente:

- presentate da privati: 74 nel 2012, 199 nel 2011, 92 nel 2010 e 73 nel 2009;*
- presentate dagli Stati membri: 72 nel 2012, 46 nel 2011, 89 nel 2010, 65 nel 2009;*
- presentate dalle istituzioni: 44 nel 2012, 133 nel 2011, 39 nel 2010, 21 nel 2009.*

Nel 2012, il 94% degli interventi sono stati autorizzati a titolo dell'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura, mentre il restante 6% era costituito da interventi di secondo grado.

Tenuto conto di tutti questi elementi e della proposta del Tribunale di attribuire carattere facoltativo all'udienza di discussione, si considera opportuno rimodellare l'attuale regime dell'intervento.

Il primo cambiamento importante proposto consiste nell'abrogare la categoria degli intervenienti di secondo grado.

Questa proposta è effettivamente coerente con l'economia generale della riforma delle norme di procedura.

Da una parte, la proposta secondo cui il Tribunale può statuire senza fase orale e quella che riserva il diritto di presentare una domanda motivata di svolgimento dell'udienza alle parti principali possono condurre a una situazione in cui l'interveniente di secondo grado rimane escluso da qualsiasi partecipazione effettiva al procedimento.

Dall'altra, nell'ambito delle riforme interne adottate, il Tribunale ha esteso a tutte le cause la relazione d'udienza sintetica. Da ciò discende che l'interveniente di secondo grado, come già attualmente avviene, può esercitare i propri diritti solo in base a una documentazione limitata.

Il regime unico proposto nel presente progetto è pertanto quello dell'attuale articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Ne consegue che, secondo il progetto, il terzo che desidera intervenire in una controversia pendente dinanzi al Tribunale è tenuto a presentare la sua istanza di intervento entro il termine di un mese decorrente dalla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione relativa a questa nuova causa, aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni. Quando riceve detta istanza,

il Tribunale la notifica alle parti principali, invitandole a comunicare le loro eventuali osservazioni relative a tale domanda e, segnatamente, alla necessità di escludere dal fascicolo determinati atti segreti o riservati. Solo alla scadenza del termine assegnato per il deposito di queste osservazioni, e successivamente alla decisione di accogliere l'istanza di intervento, l'interveniente riceve comunicazione degli atti processuali e può redigere la sua memoria di intervento.

Il secondo cambiamento importante è imposto dalla necessità di contribuire a una riduzione della durata totale del giudizio mediante una riduzione della durata della fase scritta del procedimento. In quest'ottica, il Tribunale propone di modificare il termine di legge per il deposito delle istanze di intervento portando tale termine, attualmente stabilito pari a sei settimane, a un mese, sempre decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della comunicazione relativa alla presentazione del ricorso e sempre aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni. Infatti, malgrado gli sforzi intrapresi dalla cancelleria e dal servizio della traduzione dell'istituzione, la comunicazione può essere pubblicata in media solo 65 giorni dopo il deposito formale del ricorso. Sommando il termine di 65 giorni e quello di sei settimane aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni, un'istanza di intervento è presentata in generale durante il periodo compreso tra il momento del deposito del controricorso e quello del deposito della replica (senza contare eventuali proroghe del termine e sempre che sia organizzato un secondo scambio di memorie). Ebbene, il deposito dell'istanza di intervento comporta la raccolta delle osservazioni delle parti principali, la decisione sulla domanda e la fissazione di un termine per il deposito della memoria d'intervento, e inoltre il deposito delle osservazioni delle parti principali su questa memoria. Da ciò discende che la fase scritta, in caso di autorizzazione di un interveniente, può essere chiusa solo diverse settimane dopo il deposito della controreplica. A fortiori, non può che chiudersi ancora più tardi quando l'interveniente contesta la riservatezza di determinati dati del fascicolo e obbliga il giudice a decidere sulle questioni di riservatezza.

È sempre in quest'ottica che il progetto semplifica la forma della decisione che autorizza gli Stati e le istituzioni in mancanza di una domanda di trattamento riservato e prevede, nelle altre ipotesi nonché in caso di contestazione della riservatezza, che il presidente statuisca con ordinanza «tempestivamente».

Il terzo cambiamento che merita di essere segnalato in quest'introduzione mira a precisare che il trattamento riservato dei dati può essere chiesto unicamente da una parte principale nei confronti di un interveniente.

Articolo 142

Oggetto ed effetti dell'intervento

1. L'intervento può avere come oggetto soltanto l'adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti principali. Esso non attribuisce gli stessi diritti processuali riconosciuti alle parti principali e, in particolare, quello di chiedere lo svolgimento di un'udienza.
2. L'intervento è accessorio alla causa principale. Esso rimane privo di oggetto quando la causa è cancellata dal ruolo del Tribunale, in seguito a una rinuncia agli atti o a una transazione tra le parti principali, o quando il ricorso è dichiarato irricevibile.

3. L'interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all'atto del suo intervento.

Questo nuovo articolo riproduce, ad eccezione del riferimento all'organo giurisdizionale interessato, i paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 129 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Sono due le precisazioni importanti inserite.

L'articolo 142 ricorda, in primo luogo, che l'interveniente non si confonde con la parte principale. Poiché l'istanza di intervento si innesta necessariamente su una controversia preesistente, essa può avere come unico oggetto il sostegno a una delle parti in causa e l'adesione alle conclusioni da essa presentate. I diritti processuali degli intervenienti sono più limitati di quelli riconosciuti alle parti principali. Al fine di conoscere l'ampiezza dei diritti attribuiti agli intervenienti, il Tribunale si è sforzato, nell'ambito del presente progetto, di precisare se le disposizioni riguardino unicamente le parti principali oppure le parti principali e gli intervenienti. Questo sforzo di chiarezza giustifica l'aggiunta delle definizioni contenute nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), del progetto.

In secondo luogo, l'articolo 142 trae le conseguenze da questo carattere accessorio dell'intervento, precisando che quest'ultimo rimane privo di oggetto se la controversia principale si estingue, per esempio in seguito a una rinuncia agli atti o a una transazione tra il ricorrente e il convenuto.

Il paragrafo 3 dell'articolo 142 enuncia, per parte sua, una norma già contenuta nel paragrafo 3 dell'attuale articolo 116 del regolamento di procedura, ossia che l'interveniente deve accettare di assumere la controversia nello stato in cui si trova all'atto del suo intervento.

Articolo 143

Istanza di intervento

1. L'istanza di intervento è proposta entro un mese dalla pubblicazione prevista dall'articolo 79.
2. L'istanza d'intervento contiene:
 - a) l'indicazione della causa;
 - b) il nome delle parti principali;
 - c) il nome e il domicilio dell'istante;
 - d) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante dell'istante;
 - e) le conclusioni a sostegno delle quali l'istante chiede di intervenire;

- f) l'esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire quando l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 40, secondo o terzo comma, dello Statuto.
3. L'istante è rappresentato a norma dell'articolo 19 dello statuto.
 4. Si applicano alla domanda di intervento gli articoli 77, 78, paragrafi da 3 a 5, e 139.

Salvo alcuni adeguamenti resi necessari dalla rinumerazione degli articoli ai quali si fa rinvio, l'articolo 143 riproduce sostanzialmente il dettato dell'articolo 115 del vigente regolamento di procedura.

Il dettato del paragrafo 1 è stato però modificato per esigenze di coerenza con l'articolo 130 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, fatta eccezione per il termine che, per le ragioni esposte nell'introduzione al presente capo, è stato ridotto da sei settimane a un mese.

Per quanto riguarda gli adattamenti apportati ai paragrafi 2 e 3, essi mirano a precisare che questa disposizione riguarda l'istante, status distinto da quello di interveniente.

Infine, il paragrafo 4 ricorda i requisiti formali che l'istanza di intervento deve rispettare e richiama, facendo rinvio all'articolo 139 del presente progetto, le spese cui si va incontro in caso di reiterata violazione delle prescrizioni del presente progetto o delle disposizioni pratiche che il Tribunale adotterà in base all'articolo 224.

Articolo 144

Decisione sull'istanza di intervento

1. L'istanza di intervento è notificata alle parti principali.
2. Il presidente pone le parti principali in condizioni di presentare osservazioni scritte od orali sull'istanza di intervento e di chiedere, se del caso, che determinati dati del fascicolo di causa, aventi carattere segreto o riservato, siano esclusi dalla comunicazione a un interveniente.
3. Quando il convenuto deposita un'eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, si decide sull'istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell'esame dell'eccezione al merito.
4. Quando l'istanza è presentata ai sensi dell'articolo 40, primo comma, dello statuto e le parti principali non hanno rilevato dati del fascicolo di causa aventi carattere segreto o riservato, la cui comunicazione all'interveniente potrebbe recare loro danno, l'intervento è autorizzato con decisione del presidente.
5. Nelle altre ipotesi il presidente statuisce tempestivamente con ordinanza sull'istanza di intervento e, se del caso, sulla comunicazione all'interveniente di dati di cui si faccia valere il carattere segreto o riservato.

6. In caso di rigetto dell'istanza di intervento, l'ordinanza prevista dal paragrafo 5 dev'essere motivata e statuire sulle spese relative all'istanza di intervento, ivi comprese le spese dell'istante, in applicazione degli articoli 134 e 135.
7. Se la domanda di intervento è accolta, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti principali ad eccezione, se del caso, dei dati segreti o riservati esclusi da tale comunicazione ai sensi del paragrafo 5.
8. In caso di rinuncia all'istanza di intervento, il presidente dispone la cancellazione dell'istante dal ruolo e statuisce sulle spese, ivi comprese le spese dell'istante, in applicazione dell'articolo 136.
9. In caso di rinuncia all'intervento, il presidente dispone la radiazione dell'interveniente dal ruolo e statuisce sulle spese in applicazione degli articoli 136 e 138.
10. Se la causa principale si conclude prima della decisione sull'istanza di intervento, le spese dell'istante e delle parti principali relative all'istanza di intervento sono compensate. Copia dell'ordinanza che definisce il giudizio è trasmessa all'istante.

Al fine di consentire la soluzione delle controversie in tempi rapidi, il presente articolo, relativo alla decisione sull'istanza di intervento, integra, chiarisce e precisa l'attuale dettato normativo relativamente a diversi aspetti. Si tratta dunque di una vera e propria riscrittura dell'attuale articolo 116 del regolamento di procedura.

In primo luogo, il testo proposto precisa taluni aspetti del procedimento seguito dal Tribunale in caso di deposito di un'istanza di intervento. Infatti, nei paragrafi 1 e 2, il testo prevede che l'istanza di intervento sia notificata alle parti principali e che queste ultime siano poste in grado di presentare le loro osservazioni e di chiedere il trattamento riservato di determinati elementi del fascicolo nei confronti dell'interveniente.

In secondo luogo, basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia (ordinanze del 5 luglio 2001, Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione, C-341/00 P, Racc. pag. I-5263, punto 37, e del 17 maggio 2002, Germania/Parlamento e Consiglio, C-406/01, Racc. pag. I-4561, punto 24), il Tribunale giudica opportuno non decidere sull'istanza di intervento fino a quando non si sia pronunciato su un'eccezione di irricevibilità o di incompetenza proposta in base all'articolo 130 del presente progetto. Quest'evoluzione deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 130, paragrafo 7, il quale prevede che il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile su un'eccezione di irricevibilità o di incompetenza.

In terzo luogo, l'articolo conferma che atti segreti o riservati possono essere esclusi dalla comunicazione a un interveniente, ma precisa che il trattamento riservato può essere chiesto solo da una parte principale nei confronti di un interveniente. Riferendosi alle parti principali, i paragrafi 2 e 4 chiariscono pertanto che un interveniente non può chiedere il trattamento riservato dei documenti che esso produce nei confronti di un altro interveniente.

In quarto luogo, come previsto dal paragrafo 4, la forma della decisione che autorizza uno Stato membro o un'istituzione a intervenire è semplificata, purché non sia stato chiesto il trattamento riservato di determinati dati. In un caso del genere, all'ordinanza si preferisce

una semplice decisione versata al fascicolo. In tutte le altre ipotesi si mantiene la forma dell'ordinanza ma si precisa che si deve statuire nel più breve termine possibile, nell'intento del Tribunale di poter concludere la fase scritta tempestivamente.

In quinto luogo, quest'articolo prevede alcune norme relative alle spese in caso di rigetto dell'istanza (paragrafo 6), di rinuncia all'istanza di intervento (paragrafo 8), di rinuncia all'intervento (paragrafo 9), nonché nel caso di soluzione della causa prima della decisione sull'istanza di intervento (paragrafo 10). Queste disposizioni colmano lacune dell'attuale regolamento di procedura, i cui articoli relativi alle spese riguardano le parti principali e gli intervenienti, ma non gli istanti.

Articolo 145

Presentazione delle memorie

1. L'interveniente può presentare una memoria di intervento entro il termine assegnato dal presidente.
2. La memoria d'intervento contiene:
 - a) le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti principali;
 - b) i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente;
 - c) eventualmente, le prove e le offerte di prova.
3. Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente assegna un termine entro il quale le parti principali possono rispondere a detta memoria.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente i termini dell'articolo 116, paragrafi 4 e 5, dell'attuale regolamento di procedura. Esso mantiene segnatamente il principio della fissazione da parte del presidente del termine per la presentazione della memoria di intervento, al fine di consentire a quest'ultimo di disporre di un certo margine di flessibilità nella conduzione del processo.

Il testo del paragrafo 2 si ispira a quello dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia in quanto indica che le conclusioni mirano unicamente al sostegno delle conclusioni di una delle parti principali e prevede la facoltà di presentare eventualmente prove, in aggiunta alle offerte di prova.

Per quanto concerne il paragrafo 3, si suggerisce, al fine di rispettare il principio del contraddittorio e di evitare che le parti principali siano indotte a chiedere lo svolgimento di un'udienza di discussione per poter formulare le loro osservazioni su una o più memorie di intervento, di raccogliere sistematicamente le osservazioni delle parti principali.

Capo XV
GRATUITO PATROCINIO

[Il presente paragrafo non è rilevante per la versione italiana].

Questo capo si compone di cinque articoli e segue ampiamente la trama del capo VII del titolo secondo del vigente regolamento. I mutamenti apportati al contenuto delle disposizioni sono di scarsa rilevanza, fatta eccezione per quello diretto ad estendere il beneficio del gratuito patrocinio alle persone giuridiche.

Per esigenze di coerenza tra norme di procedura, l'ordine degli articoli si ispira a quello del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Infine, a livello di statistiche, si osserva che nel 2012 sono state presentate dinanzi al Tribunale 50 domande di gratuito patrocinio (60 nel 2011) e che, a livello di bilancio, i fondi assegnati al Tribunale per il 2013 ammontano a 15 000 euro.

Articolo 146
Disposizioni generali

1. Ogni persona che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di causa ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.
2. Il gratuito patrocinio viene negato qualora il Tribunale sia manifestamente incompetente a conoscere dell'azione per la quale tale patrocinio è richiesto o qualora detta azione appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 94 del vigente regolamento di procedura, fatta eccezione per due modifiche apportate in relazione al dettato dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [Testo irrilevante per la versione italiana]. La seconda modifica consiste nella soppressione della parola «fisica» figurante nell'attuale articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di procedura al solo scopo di estendere il beneficio del gratuito patrocinio alle persone giuridiche, posto che l'articolo 47 della Carta parla di «ogni persona». Questo mutamento imposto dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento induce pertanto il Tribunale a recuperare sostanzialmente una norma pur avendone ottenuto l'abrogazione nel 2005, mediante una modifica del proprio regolamento di procedura.

Si osserva infine che il disposto del paragrafo 2 si uniforma a quello dell'articolo 126 del presente progetto in quanto prevede che il Tribunale neghi il gratuito patrocinio, segnatamente, quando l'azione per la quale esso è richiesto appare «manifestamente infondata in diritto».

Domanda di ammissione al gratuito patrocinio

1. Il gratuito patrocinio può essere chiesto anteriormente alla presentazione del ricorso o in pendenza di quest'ultimo.
2. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è redatta seguendo un formulario pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea. Salvo quanto disposto dall'articolo 74, questo formulario è sottoscritto dal richiedente o, quando quest'ultimo sia rappresentato, dal suo avvocato. Una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata senza l'uso del formulario non sarà presa in considerazione.
3. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tale situazione economica.
4. Se la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente espone sommariamente l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. La domanda è accompagnata dai relativi giustificativi.
5. Qualora sia necessario, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata dei documenti previsti dagli articoli 51, paragrafi 2 e 3, e 78, paragrafo 3. In un caso del genere, si applicano gli articoli 51, paragrafo 4, e 78, paragrafo 5.
6. Se il richiedente il gratuito patrocinio è rappresentato da un avvocato all'atto del deposito della domanda, si applica l'articolo 77.
7. La presentazione di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio sospende, a favore di chi l'ha proposta, il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notifica dell'ordinanza che decide su tale domanda oppure, nelle ipotesi previste dall'articolo 148, paragrafo 6, dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente.

Quest'articolo corrisponde all'articolo 95 del vigente regolamento di procedura, ma ne modifica il contenuto riguardo ai tre aspetti seguenti.

In primo luogo, esso precisa, nel paragrafo 1, che il gratuito patrocinio può essere chiesto finché il ricorso sia pendente, mentre il testo attuale indica in modo generico che esso può essere chiesto «successivamente alla presentazione del ricorso».

In secondo luogo, il paragrafo 2 prevede che l'uso del formulario ufficiale di domanda di ammissione al gratuito patrocinio è obbligatorio e che, in mancanza, la domanda non sarà presa in considerazione. Si ricorda che il Tribunale dispone già di un formulario il cui uso è obbligatorio ma che, allo stato attuale, una domanda presentata senza l'uso del formulario è comunque presa in considerazione dalla cancelleria, in quanto quest'ultima invita il richiedente a riempire il formulario e a rinviarglielo entro un termine determinato.

In terzo luogo, l'estensione del beneficio del gratuito patrocinio alle persone giuridiche e la possibilità che la domanda sia presentata da un avvocato nella prospettiva di un'azione giudiziaria impongono l'osservanza di determinati requisiti formali. È questo l'oggetto dei paragrafi 5 e 6.

Per quanto concerne il paragrafo 7, esso corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 96, paragrafo 4, del regolamento di procedura.

Articolo 148

Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio

1. Prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il presidente assegna un termine all'altra parte principale per presentare le sue osservazioni scritte a meno che non appaia già evidente, alla luce degli elementi forniti, che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 146, paragrafo 1, o che sussistono quelle di cui all'articolo 146, paragrafo 2.
2. La decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio è adottata dal presidente mediante ordinanza.
3. L'ordinanza di diniego del gratuito patrocinio è motivata.
4. L'ordinanza con cui viene concesso il gratuito patrocinio può designare un avvocato per rappresentare l'interessato qualora quest'avvocato sia stato proposto dal richiedente nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio e abbia manifestato il suo consenso a rappresentare il richiedente dinanzi al Tribunale.
5. Qualora l'interessato non abbia proposto egli stesso un avvocato nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio o a seguito di un'ordinanza che gli concede il gratuito patrocinio oppure qualora la sua scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e una copia della domanda all'autorità competente dello Stato interessato menzionata nel regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Se l'interessato non è domiciliato nell'Unione, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e la copia della domanda all'autorità competente dello Stato in cui ha sede la Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. Salvo quanto disposto dal paragrafo 4, l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato con ordinanza, secondo i casi, alla luce delle proposte dell'interessato o delle proposte trasmesse dall'autorità menzionata nel paragrafo 5.
7. L'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire l'importo che sarà versato all'avvocato incaricato di rappresentare l'interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell'avvocato, in via di principio, non potranno superare. Nell'ordinanza può essere previsto un contributo dell'interessato alle spese di cui all'articolo 149, paragrafo 1, tenendo conto delle sue condizioni economiche.
8. Le ordinanze emesse ai sensi del presente articolo non sono impugnabili.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 147, paragrafo 6, le notifiche al richiedente il gratuito patrocinio e alle altre parti sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1.

Quest'articolo si ispira all'articolo 96, paragrafi da 1 a 3, dell'attuale regolamento di procedura per quanto concerne la necessità di raccogliere per iscritto le osservazioni dell'altra parte principale (paragrafo 1), la forma che deve rivestire la decisione del presidente su una siffatta domanda (tenendo presente che quest'ultimo può sempre deferire la questione al Tribunale, come previsto dall'articolo 19 del presente progetto) (paragrafo 2) e l'obbligo di motivazione connesso (paragrafo 3). Viceversa, a differenza del testo attuale, la competenza a stabilire il termine previsto dal paragrafo 1 spetta al presidente.

I paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 148 del presente progetto chiariscono le disposizioni dell'attuale paragrafo 3 dell'articolo 96 del regolamento di procedura e conferiscono valore normativo alla prassi seguita dal Tribunale per designare un avvocato.

Il paragrafo 8 riproduce senza mutamenti l'attuale paragrafo 6 dell'articolo 96 del regolamento di procedura.

Infine, il paragrafo 9 disciplina la modalità di notifica degli atti, che può variare secondo che il richiedente sia rappresentato, o meno, da un avvocato all'atto del deposito della domanda.

Articolo 149

Anticipi e assunzione delle spese

1. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, le casse del Tribunale si fanno carico, eventualmente entro i limiti stabiliti, delle spese collegate all'assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi al Tribunale. Il presidente può decidere che all'avvocato designato conformemente all'articolo 148 sia versato un anticipo su domanda di quest'ultimo.
2. Quando, per effetto della decisione che definisce il giudizio, il beneficiario del gratuito patrocinio deve sostenere le proprie spese, il presidente fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari dell'avvocato che sono a carico delle casse del Tribunale.
3. Quando, nella decisione che definisce il giudizio, il Tribunale ha condannato un'altra parte a sostenere le spese del beneficiario del gratuito patrocinio, detta parte è tenuta a rimborsare alle casse del Tribunale le somme anticipate per effetto del beneficio concesso.
4. Gli importi previsti dal paragrafo 3 sono recuperati a cura del cancelliere presso la parte condannata a pagarli.
5. In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che definisce il giudizio, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sostengano le proprie spese ovvero che queste siano a carico, in tutto o in parte, delle casse del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

Nei paragrafi da 1 a 3 e 5, il presente articolo riproduce sostanzialmente i termini dell'attuale articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento di procedura, a parte un cambiamento redazionale nella prima frase del paragrafo 1. In seguito a tale cambiamento, la prima frase del paragrafo 1 corrisponde ampiamente all'attuale secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 94 del regolamento di procedura e avvicina il dettato del disposto a quello dell'articolo 188, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Il paragrafo 4 corrisponde sostanzialmente al paragrafo 3 dell'articolo 188 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 150

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

1. In caso di mutamento, in pendenza di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente, sentito l'interessato, può revocare il beneficio o d'ufficio o su domanda.
2. L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata e non impugnabile.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente i termini dell'articolo 96, paragrafo 5, dell'attuale regolamento di procedura, relativo alla possibilità di revocare il beneficio del gratuito patrocinio in caso di mutamento dei presupposti che hanno giustificato tale decisione, fermo restando che la possibilità di deferire la questione al Tribunale compare nell'articolo 19 del presente progetto.

Capo XVI
PROCEDIMENTI D'URGENZA

Il presente capo tratta dei procedimenti d'urgenza. Tra questi procedimenti figura il procedimento accelerato, il cui scopo è quello di ottenere una decisione rapida del giudice sul merito della controversia. Figura anche il procedimento sommario, il cui scopo è quello di tutelare, in via provvisoria, gli interessi di una parte prima che si statuisca sul merito della controversia. Questi procedimenti hanno pertanto in comune la ricerca di una soluzione rapida, ma questa soluzione è definitiva per il primo, mentre è provvisoria per il secondo.

Per rendere più agevole la lettura, le norme che compaiono attualmente in titoli distinti (articolo 76 bis del titolo secondo e articoli da 104 a 110 del titolo terzo del vigente regolamento di procedura) sono state raggruppate.

Nel 2012, sono state presentate 26 istanze di procedimento accelerato (43 nel 2011, 24 nel 2010 e 22 nel 2009) e 21 domande di provvedimenti provvisori (44 nel 2011, 41 nel 2010 e 29 nel 2009).

Sezione 1. Procedimento accelerato

Articolo 151

Decisione relativa al procedimento accelerato

1. In considerazione della particolare urgenza e delle circostanze della causa, il Tribunale, su istanza del ricorrente o del convenuto, sentita l'altra parte principale, può decidere di statuire mediante procedimento accelerato.
2. Su proposta del giudice relatore, il Tribunale, in circostanze eccezionali, sentite le parti principali, può decidere d'ufficio di statuire mediante procedimento accelerato.
3. La decisione del Tribunale di statuire mediante procedimento accelerato può prevedere condizioni relative al volume e alle modalità di presentazione delle memorie delle parti principali, al successivo svolgimento del procedimento o ai motivi e argomenti in merito ai quali il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi.
4. Qualora una delle parti principali non si conformi ad una delle condizioni previste dal paragrafo 3, la decisione di statuire mediante procedimento accelerato può essere revocata. In tal caso, il procedimento prosegue secondo la procedura ordinaria.

L'articolo 151 corrisponde sostanzialmente all'articolo 76 bis dell'attuale regolamento di procedura.

Per l'esattezza, il paragrafo 1 corrisponde al primo comma del paragrafo 1 del vigente articolo 76 bis, salvo una precisazione concernente la parte ascoltata in merito alla domanda.

I paragrafi 3 e 4 corrispondono rispettivamente ai commi primo e secondo del paragrafo 4 del medesimo articolo 76 bis, ad eccezione parimenti di precisazioni in merito all'identità delle parti interessate.

Invece, a differenza dell'attuale articolo 76 bis, l'articolo 151, paragrafo 2, prevede anche la facoltà, per il Tribunale, di assoggettare d'ufficio, in circostanze eccezionali, il trattamento di una causa a procedimento accelerato. Questa norma si ispira al paragrafo 3 dell'articolo 133 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 152

Istanza di procedimento accelerato

1. L'istanza di procedimento accelerato è proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso e contenere una motivazione che precisi l'urgenza particolare della causa e le altre circostanze rilevanti.
2. Nell'istanza di procedimento accelerato si può indicare che taluni motivi o argomenti o taluni passi del ricorso o del controricorso vengono dedotti unicamente nel caso in cui non si statuisca mediante procedimento accelerato, in particolare accludendo all'istanza una versione ridotta del ricorso nonché un elenco di allegati e i soli allegati di cui tener conto nel caso in cui si dovesse statuire mediante procedimento accelerato.

Quest'articolo riprende sostanzialmente l'articolo 76 bis, paragrafo 1, secondo comma, del vigente regolamento di procedura. La precisazione secondo la quale l'istanza deve contenere una motivazione è aggiunta nel regolamento di procedura per esigenze di chiarezza. Questa menzione compare attualmente nel punto 70 delle istruzioni pratiche alle parti.

Per quanto concerne il paragrafo 2, esso prevede che la versione abbreviata deve essere corredata dell'elenco degli allegati e, per esigenze di chiarezza, degli allegati.

Articolo 153

Trattamento prioritario

In deroga all'articolo 67, paragrafo 1, le cause sulle quali il Tribunale ha deciso di statuire mediante procedimento accelerato sono giudicate con priorità.

Questa disposizione riproduce il testo del terzo comma del paragrafo 1 dell'articolo 76 bis, salvo il mutamento del numero dell'articolo cui si fa rinvio.

Articolo 154

Fase scritta del procedimento

1. In deroga all'articolo 81, paragrafo 1, quando il ricorrente ha chiesto che si statuisca mediante procedimento accelerato, il termine per il deposito del controricorso è di un mese. Questo termine può essere prorogato in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3.
2. Qualora il Tribunale decida di non accogliere un'istanza di procedimento accelerato, viene concesso al convenuto un termine supplementare di un mese per presentare o, secondo i casi, integrare il controricorso.
3. In sede di procedimento accelerato, le memorie di cui agli articoli 83, paragrafo 1, e 145, paragrafi 1 e 3, possono essere depositate soltanto se il Tribunale lo autorizza nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate ai sensi degli articoli da 88 a 90.
4. In sede di procedimento accelerato, il presidente tiene conto, all'atto di fissare i termini previsti dal presente regolamento, dell'urgenza particolare ai fini della decisione sul ricorso.

Il presente articolo riproduce sostanzialmente il paragrafo 2 dell'articolo 76 bis, fatti salvi alcuni cambiamenti terminologici e nella numerazione degli articoli ai quali si fa rinvio. Il deposito di una replica e di una controreplica, nonché le memorie di intervento sono autorizzate solo a titolo di misure di organizzazione del procedimento, come avviene attualmente.

Il paragrafo 4 è nuovo. La sua aggiunta mira a sottolineare la necessità di una soluzione rapida della controversia e attesta la volontà dell'organo giurisdizionale di fissare, in caso di concessione del trattamento accelerato, termini processuali variabili in base al grado di urgenza, ma sempre più brevi di quelli stabiliti nell'ambito di una procedura ordinaria.

Articolo 155

Fase orale del procedimento

1. In caso di concessione del procedimento accelerato, il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento nel più breve tempo possibile dopo la presentazione della relazione preliminare del giudice relatore. Il Tribunale può decidere nondimeno di statuire senza fase orale quando le parti principali rinunciano a partecipare a un'udienza e il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto in base agli atti del fascicolo di causa.
2. Salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 85, le parti principali possono integrare i loro argomenti e formulare offerte di prova durante la fase orale del procedimento, a condizione che il ritardo nella presentazione di queste ultime sia giustificato.

In deroga alla norma generale contenuta nell'articolo 106 del presente progetto, secondo la quale un'udienza è organizzata se una domanda motivata è presentata da una parte principale o se il Tribunale lo ritiene necessario, il presente articolo prevede che l'apertura della fase orale del procedimento è sempre decisa dal Tribunale, a meno che le parti

principali non rinuncino all'udienza e l'organo giurisdizionale non ritenga indispensabile ascoltare le parti.

Questa norma è dettata dalla necessità di statuire rapidamente. Infatti, il decorso del termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta è inconciliabile con l'obiettivo di rapidità perseguito. Inoltre, in sede di procedimento accelerato, l'accento è decisamente posto sulla fase orale del procedimento, in quanto la fase scritta si limita, in linea di principio, a uno scambio di memorie e gli intervenienti non possono depositare memorie di intervento, a meno che il Tribunale non decida diversamente tramite misure di organizzazione del procedimento. È dunque preferibile poter organizzare un'udienza in breve tempo dopo la chiusura di una siffatta fase scritta, se non a brevissimo termine quando le circostanze del caso di specie lo giustifichino. Pertanto, siccome non si può escludere che le parti comunichino di rinunciare a partecipare all'udienza, spetta allora al Tribunale pronunciarsi sulla necessità di un dibattito orale dinanzi a esso.

Sezione 2. Sospensione dell'esecuzione e altri provvedimenti provvisori adottati con procedimento sommario

Articolo 156

Domanda di sospensione dell'esecuzione o di altri provvedimenti provvisori

1. La domanda, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.
2. La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori previsti dall'articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da una parte principale in una causa per la quale il Tribunale è stato adito e se si riferisce alla causa stessa.
3. Le domande previste dai paragrafi 1 e 2 debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto. Esse contengono tutte le prove e offerte di prova disponibili, destinate a giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori.
4. La domanda va presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli da 76 a 78.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 104 del vigente regolamento di procedura, che tuttavia integra sotto due aspetti.

In primo luogo, esso indica che una domanda di provvedimenti provvisori diversa da una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato può essere presentata solo da una parte principale (v. il paragrafo 2).

In secondo luogo, esso recepisce la giurisprudenza del presidente del Tribunale (ordinanza del 23 gennaio 2009, Pannon Hőerőmű/Commissione, T-352/08 R, non pubblicata nella Raccolta), secondo la quale la domanda di provvedimenti provvisori deve contenere tutte le

prove e offerte di prova disponibili destinate a giustificare la concessione del provvedimento richiesto.

Per il resto, l'articolo si limita a ricordare che le domande di provvedimenti provvisori, da un lato, devono specificare l'oggetto della controversia, i motivi che dimostrino l'urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto e, dall'altro, devono essere presentate con atto separato e soddisfare i requisiti formali previsti dagli articoli da 76 a 78 del progetto.

Articolo 157

Procedura

1. La domanda è notificata all'altra parte, cui il presidente del Tribunale assegna un breve termine per presentare osservazioni scritte od orali.
2. Il presidente del Tribunale può accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato anche d'ufficio.
3. Il presidente del Tribunale decide, eventualmente, in merito alle misure di organizzazione del procedimento e ai mezzi istruttori.
4. In caso di impedimento del presidente del Tribunale, si applicano gli articoli 11 e 12.

La procedura seguita per istruire una causa con procedimento sommario non è modificata rispetto a quella disciplinata dall'attuale articolo 105 del regolamento di procedura. Si chiarisce semplicemente, nel paragrafo 3 del presente articolo, che il presidente del Tribunale può adottare misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori e, nel paragrafo 4, che il presidente del Tribunale colpito da impedimento è sostituito dal vicepresidente del Tribunale e, in caso di impedimento simultaneo del presidente e del vicepresidente del Tribunale, da un presidente di sezione o, in mancanza, da un altro giudice, in base all'ordine stabilito dall'articolo 8.

Articolo 158

Decisione sulla domanda

1. Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata, che è immediatamente notificata alle parti.
2. L'esecuzione dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.
3. L'ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.

4. L'ordinanza ha carattere provvisorio e non anticipa la pronuncia del Tribunale nel merito.
5. Nell'ordinanza che definisce il procedimento sommario, le spese sono riservate sino alla decisione del Tribunale che statuisce nel merito. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, si decide sulle spese relative al procedimento sommario nell'ordinanza, in applicazione degli articoli da 134 a 138.

I paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 158 riproducono sostanzialmente i quattro paragrafi dell'articolo 107 del vigente regolamento di procedura.

Il paragrafo 5 contiene viceversa una nuova norma relativa alle spese. Infatti, il principio secondo il quale l'ordinanza che definisce il procedimento sommario riserva le spese sino alla decisione che conclude il giudizio principale viene confermato, in conformità del resto con l'articolo 133 del presente progetto. Da ciò discende, da un lato, che le spese sono riservate nell'ordinanza sul procedimento sommario e, dall'altro, che spetta al giudice del merito statuire sull'integralità delle spese attinenti al processo nel suo insieme.

Tuttavia, determinate circostanze particolari possono giustificare che si statuisca sulle spese nell'ordinanza che decide il procedimento sommario. Tale è, necessariamente, il caso qualora non venga proposto nessun ricorso principale. Ciò avviene parimenti quando il procedimento sommario sia stato cancellato dal ruolo ancor prima che la relativa domanda e la rinuncia alla medesima siano state notificate al convenuto (ordinanza del presidente del Tribunale del 14 luglio 2008, Hotel Cipriani/Commissione, T-254/00 R, non pubblicata nella Raccolta), quando il richiedente rinuncia al procedimento sommario ancor prima che il ricorso principale sia stato notificato al convenuto (ordinanza del presidente del Tribunale del 17 novembre 2006, Dairo Air Services/Commissione, T-283/06 R, non pubblicata nella Raccolta) o quando il giudice investito della controversia principale non è in condizioni di statuire sulle spese attinenti al procedimento accessorio perché quest'ultimo non si è ancora concluso nel momento in cui egli statuisce (in quest'ipotesi, spetta al giudice del procedimento sommario pronunciarsi sulle spese nell'ordinanza che dichiara il non luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori: ordinanze del presidente del Tribunale del 15 gennaio 2004, Valenergol/Consiglio, T-393/03 R, non pubblicata nella Raccolta, e del 30 marzo 2007, Scott/Commissione, T-366/00 R, non pubblicata nella Raccolta), o perché la domanda di provvedimenti provvisori è stata proposta quando la causa principale era già in decisione (ordinanza del presidente del Tribunale del 24 marzo 2004, GrafTech International/Commissione, T-246/01 R, non pubblicata nella Raccolta).

Articolo 159

Mutamento delle circostanze

Su domanda di una parte, l'ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento in seguito a un mutamento delle circostanze.

L'articolo 108 del vigente regolamento di procedura è stato sostanzialmente riprodotto.

Articolo 160
Nuova domanda

Il rigetto della domanda relativa a un provvedimento provvisorio non impedisce alla parte principale richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.

L'articolo 109 del vigente regolamento di procedura è stato riprodotto, con una modifica diretta a precisare che solo la parte principale, la cui domanda di provvedimenti provvisori sia stata respinta, può presentare un'altra domanda basata su fatti nuovi.

Articolo 161
Domanda proposta ai sensi degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata di una decisione del Tribunale o di un atto del Consiglio, della Commissione europea o della Banca centrale europea, proposta ai sensi degli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA.
2. L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'aver efficacia.

Il presente articolo riproduce i termini dell'attuale articolo 110 del regolamento di procedura, che però chiarisce menzionando espressamente le tre istituzioni citate nell'articolo 299 TFUE.

Queste modifiche si ispirano all'articolo 165 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Capo XVII
DOMANDE RELATIVE ALLE SENTENZE E ORDINANZE

Il presente capo raggruppa un insieme di domande che possono essere presentate dopo la definizione di una causa da parte del Tribunale. Queste domande mirano a rettificare, interpretare o revocare una decisione del Tribunale, rimediare a un'omessa statuizione da parte di quest'ultimo, proporre un'opposizione o un'opposizione di terzo alla decisione del Tribunale. Esse mirano parimenti a ottenere che il Tribunale decida in merito alle contestazioni sulle spese ripetibili.

Gli articoli del presente capo sono strutturati nel modo più simile possibile per rendere più agevole la lettura del testo nel suo insieme.

Articolo 162
Attribuzione della domanda

1. Le domande disciplinate dal presente capo sono attribuite al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento.
2. Se non è più possibile raggiungere il quorum previsto dagli articoli 23 e 24, la domanda è attribuita a un altro collegio giudicante che si riunisce con il medesimo numero di giudici. Se la decisione è stata emessa da un giudice in veste di giudice unico e se quest'ultimo è colpito da impedimento, la domanda è attribuita a un altro giudice.

Poiché domande di questo genere fanno generalmente seguito a una decisione esistente, è sembrato opportuno, per esigenze di economia processuale, prevedere in un'unica e medesima disposizione la loro attribuzione allo stesso collegio giudicante che ha adottato la decisione in questione (v., a questo proposito, gli articoli 124, 127 e 129, paragrafo 2, del vigente regolamento di procedura). Si osservi inoltre che, a differenza degli articoli attuali, il presente articolo fa riferimento al collegio che ha pronunciato la decisione e non alla sezione, per chiarire che si parla della composizione della sezione.

A causa dei tempi entro i quali possono essere proposte le domande previste dal presente capo, è parso opportuno determinare la procedura da seguire nell'ipotesi in cui il quorum del collegio giudicante non possa più essere raggiunto. Il testo del paragrafo 2 corrisponde parzialmente a quello dell'articolo 153 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, previ adeguamenti dovuti alle modalità di funzionamento del Tribunale.

Articolo 163
Sospensione del procedimento

Quando un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e una delle domande disciplinate dal presente capo, fatta eccezione per le domande previste dagli articoli 164 e 165, riguardano la stessa decisione del Tribunale, il presidente, sentite le parti, può decidere di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte di giustizia sull'impugnazione.

Sembra opportuno che questa disposizione, che compare nel testo delle disposizioni del vigente regolamento di procedura relative a determinati procedimenti [opposizione di terzo (articolo 123, paragrafo 4), revocazione (articolo 128), interpretazione (articolo 129, paragrafo 4)], sia elevata al rango di disposizione generale, applicabile a tutti i procedimenti disciplinati dal presente capo, fatta eccezione per quelli concernenti la rettifica e l'omessa statuizione. Questa scelta evita infatti le ripetizioni.

La disposizione si inquadra nel contesto della proposta generale di trasferire determinate competenze del Tribunale ai presidenti di sezione.

Articolo 164

Rettifica delle sentenze e ordinanze

1. Salvo quanto disposto dalle norme relative all'interpretazione delle sentenze e delle ordinanze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificati dal Tribunale, d'ufficio o su domanda di parte.
2. La domanda di rettifica è presentata entro un termine di due settimane dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.
3. Quando la rettifica verte sul dispositivo o su un passo della motivazione che costituisce un supporto necessario del dispositivo, le parti possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.
4. Il Tribunale provvede mediante ordinanza.
5. L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della decisione rettificata. A margine dell'originale della decisione rettificata è fatta annotazione della suddetta ordinanza.

Il presente articolo riproduce sostanzialmente i termini dell'attuale articolo 84 del regolamento di procedura, salvo l'aggiunta della precisazione secondo cui la rettifica può riguardare non solo una sentenza del Tribunale, ma anche una sua ordinanza, e un chiarimento quanto alla forma della decisione del Tribunale. Inoltre, la procedura che precede la rettifica propriamente detta è semplificata. Dato che le domande di rettifica vertono spesso su dettagli di una decisione, quali l'omissione del nome del rappresentante di una parte o un numero o un dato errati, sembra infatti eccessivo interrogare sistematicamente le parti prima di procedere a una rettifica. Per questo motivo, il progetto prevede che le parti siano invitate a presentare le loro osservazioni sull'errore o sull'inesattezza rilevati solo se la domanda di rettifica verte sul dispositivo o su un passo della motivazione che ne costituisce il supporto necessario.

Questa proposta si ispira al testo dell'articolo 154 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Nel 2012 è stata presentata una domanda di rettifica (due nel 2011 e due nel 2010).

Articolo 165
Omessa pronuncia

1. Se il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su un capo specifico delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene adisce il Tribunale mediante domanda.
2. La domanda è proposta nel termine di un mese dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.
3. La domanda è notificata alle altre parti, che possono presentare osservazioni scritte nel termine fissato dal presidente.
4. Dopo aver posto le parti in condizioni di presentare le loro osservazioni, il Tribunale statuisce contestualmente, con ordinanza, sulla ricevibilità e sul merito della domanda.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 85 del regolamento di procedura, salvo alcune precisazioni. In particolare, nel paragrafo 1, la parola «domanda» è stata preferita a «istanza» per esigenze di coerenza terminologica con le altre disposizioni del presente capo; il testo del paragrafo 2 comprende adesso anche l'ipotesi in cui la decisione in questione sia un'ordinanza; il paragrafo 3 prevede che le parti siano invitate a presentare le loro osservazioni sulla domanda, e il paragrafo 4 precisa la forma della decisione del Tribunale.

Nel periodo 2002-2012, nessuna domanda diretta a far dichiarare un'omessa pronuncia è stata presentata dinanzi al Tribunale.

Articolo 166
Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia

1. Conformemente all'articolo 41 dello statuto, avverso la sentenza pronunciata in contumacia è ammessa opposizione.
2. L'opposizione è proposta dal convenuto contumace nel termine di un mese dalla notifica della sentenza pronunciata in contumacia. Essa va presentata nelle forme prescritte dagli articoli da 76 a 78.
3. Avvenuta la notifica dell'opposizione, il presidente fissa all'altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte.
4. Il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni del titolo terzo o, se del caso, del titolo quarto.
5. Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione.
6. L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza pronunciata in contumacia. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione.

Fatta eccezione per la menzione dell'articolo dello statuto sull'argomento e per gli adeguamenti imposti dalla nuova numerazione degli articoli del progetto, il presente articolo riproduce sostanzialmente i termini dell'articolo 122, paragrafi da 4 a 6, dell'attuale regolamento di procedura. Tuttavia, tre aspetti meritano di essere segnalati.

In primo luogo, l'articolo contiene un rinvio all'articolo 41 dello statuto, che prevede il termine di un mese entro il quale l'opposizione può essere proposta avverso la sentenza pronunciata in contumacia.

In secondo luogo, il paragrafo 2 precisa che l'opposizione può essere proposta solo dal convenuto contumace.

In terzo luogo, il testo del paragrafo 4 integra il testo vigente mediante un rinvio alle norme applicabili, rispettivamente, ai ricorsi diretti e ai ricorsi proposti in materia di proprietà intellettuale.

Durante il periodo 2002-2012, cinque opposizioni sono state proposte dinanzi al Tribunale avverso sentenze pronunciate in contumacia.

Articolo 167

Opposizione di terzo

1. Le disposizioni degli articoli da 76 a 78 si applicano all'opposizione di terzo, proposta ai sensi dell'articolo 42 dello statuto. L'atto di opposizione inoltre:
 - a) specifica la sentenza o l'ordinanza oggetto di opposizione;
 - b) indica per quali motivi la sentenza o l'ordinanza oggetto di opposizione lede i diritti del terzo opponente;
 - c) indica per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa dinanzi al Tribunale.
2. L'opposizione di terzo è proposta nei due mesi successivi alla pubblicazione menzionata dall'articolo 122.
3. Su domanda del terzo opponente può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza oggetto di opposizione. Si applicano le disposizioni degli articoli da 156 a 161.
4. L'opposizione di terzo è notificata alle parti, le quali possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.
5. Dopo aver posto le parti in condizioni di presentare le loro osservazioni, il Tribunale statuisce.
6. La sentenza o l'ordinanza oggetto di opposizione è modificata in base all'esito dell'opposizione promossa dal terzo.

7. L'originale della decisione pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato a quello della sentenza o dell'ordinanza oggetto di opposizione. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della decisione pronunciata sull'opposizione.

Analogamente all'articolo precedente, l'articolo 167 del progetto, relativo all'opposizione di terzo, riproduce sostanzialmente il corrispondente articolo dell'attuale regolamento di procedura (nel caso di specie, l'articolo 123), salvo la menzione dell'articolo dello statuto in materia e alcuni adeguamenti di ordine terminologico o imposti dalla nuova numerazione degli articoli del progetto.

Il nuovo dettato tiene parimenti conto della possibilità di proporre opposizione di terzo avverso un'ordinanza, come previsto dall'articolo 157 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Infine, l'articolo prevede il termine, confermato pari a due mesi, entro il quale l'opposizione di terzo deve essere proposta, nonché la consultazione delle parti. Esso non disciplina tuttavia la forma della decisione del Tribunale, per cui il termine «decisione», prescelto nel paragrafo 7, consente a quest'ultimo di optare per la sentenza o per l'ordinanza secondo che l'opposizione di terzo sia stata proposta avverso, rispettivamente, una sentenza o un'ordinanza.

Su un piano statistico, nell'ultimo decennio due opposizioni di terzo sono state proposte dinanzi al Tribunale.

Articolo 168

Interpretazione delle sentenze e ordinanze

1. Conformemente all'articolo 43 dello statuto, in caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza o di un'ordinanza, spetta al Tribunale interpretarla, su richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.
2. La domanda di interpretazione è proposta entro due anni dalla data di pronuncia della sentenza o di notifica dell'ordinanza.
3. La domanda di interpretazione è proposta nelle forme prescritte dagli articoli da 76 a 78. Essa precisa inoltre:
 - a) la sentenza od ordinanza in questione;
 - b) i passi di cui si chiede l'interpretazione.
4. La domanda di interpretazione è notificata alle altre parti, le quali possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.
5. Dopo aver posto le parti in condizioni di presentare le loro osservazioni, il Tribunale statuisce.

6. L'originale della decisione interpretativa è allegato a quello della decisione interpretata. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della decisione interpretativa.

L'articolo 168 riproduce sostanzialmente i termini dell'articolo 129 dell'attuale regolamento di procedura, che esso nondimeno integra con un rinvio all'articolo dello statuto in materia. Analogamente all'articolo 158 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, quest'articolo prevede che la domanda di interpretazione possa riguardare una sentenza o un'ordinanza.

Al fine di evitare che le sue decisioni possano essere rimesse in discussione indefinitamente, il Tribunale ritiene preferibile, per esigenze di certezza del diritto, stabilire un limite temporale alla facoltà di una parte o di un'istituzione dell'Unione di proporre una domanda di interpretazione identico a quello previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 158 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Di conseguenza, il paragrafo 2 del presente articolo prevede che una domanda di interpretazione deve essere proposta entro il termine di due anni dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.

Infine, l'articolo prevede la consultazione delle parti, ma non disciplina la forma della decisione del Tribunale, per cui il termine «decisione», prescelto nel paragrafo 6, consente a quest'ultimo di optare per la sentenza o per l'ordinanza secondo che la domanda di interpretazione sia stata proposta riguardo, rispettivamente, a una sentenza o a un'ordinanza.

Nel periodo 2002-2012, sono state proposte dinanzi al Tribunale tre domande di interpretazione.

Articolo 169

Revocazione

1. Conformemente all'articolo 44 dello statuto, la revocazione di una decisione del Tribunale può essere chiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza o della notifica dell'ordinanza, era ignoto al Tribunale e alla parte che domanda la revocazione.
2. Fermo restando il termine decennale previsto dall'articolo 44, terzo comma, dello statuto, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.
3. Alla domanda di revocazione si applicano gli articoli da 76 a 78. Essa inoltre:
 - a) specifica la sentenza o l'ordinanza di cui si chiede la revocazione;
 - b) indica i punti della sentenza o dell'ordinanza oggetto di revocazione;
 - c) specifica i fatti sui quali si basa la domanda;
 - d) indica i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza dei fatti legittimanti la revocazione e l'osservanza del termine previsto dal paragrafo 2.

4. La domanda di revocazione è notificata alle altre parti, che possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.
5. Dopo aver posto le parti in condizioni di presentare le loro osservazioni, senza anticipare la decisione nel merito il Tribunale statuisce con ordinanza sulla ricevibilità della domanda.
6. Se il Tribunale dichiara ricevibile la domanda, esso procede all'esame nel merito della causa, conformemente alle norme del presente regolamento.
7. L'originale della decisione di revocazione è allegato a quello della decisione revocata. A margine di quest'ultima è fatta annotazione della decisione di revocazione.

L'articolo 169 riproduce sostanzialmente i termini degli articoli da 125 a 127 dell'attuale regolamento di procedura, che esso integra con un rinvio alle disposizioni in materia dell'articolo 44 dello statuto e, segnatamente, con il riferimento alle circostanze che possono portare a una domanda di revocazione e al termine, immutato, entro il quale una domanda siffatta dev'essere proposta.

Le modifiche apportate al testo vigente si ispirano all'articolo 159 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Infine, l'articolo prevede la consultazione delle parti, ma non disciplina la forma della decisione del Tribunale, per cui il termine «decisione», prescelto nel paragrafo 7, consente a quest'ultimo di optare per la sentenza o per l'ordinanza secondo che la domanda di revocazione sia stata proposta nei confronti, rispettivamente, di una sentenza o di un'ordinanza.

Nel periodo 2002-2012, sono state proposte dinanzi al Tribunale otto domande di revocazione.

Articolo 170

Contestazione sulle spese ripetibili

1. Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, la parte interessata adisce il Tribunale mediante domanda presentata nelle forme prescritte dagli articoli da 76 a 78.
2. La domanda è notificata alla parte interessata dalla medesima, la quale può presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente.
3. Dopo aver posto la parte interessata dalla domanda in condizioni di presentare le proprie osservazioni, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile.
4. Le parti possono chiedere, ai fini dell'esecuzione, una copia conforme dell'ordinanza.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 92 del vigente regolamento di procedura. Esso prevede la consultazione delle parti e la forma della decisione del Tribunale.

Le domande di liquidazione delle spese sono numericamente più consistenti delle altre domande disciplinate dal presente capo. Nel periodo 2002-2012, sono state proposte dinanzi al Tribunale 191 domande.

TITOLO QUARTO

CAUSE RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli, e varietà vegetali) presenta caratteristiche che giustificano la scelta di distinguerle dalla categoria dei ricorsi diretti proposti in tutte le altre materie. Le cause in materia di proprietà intellettuale proposte dinanzi al Tribunale costituiscono infatti, rispetto alle dimensioni del Tribunale, un contenzioso di massa in una materia specifica.

Il numero di cause in materia di proprietà intellettuale proposte dinanzi al Tribunale, così come quello delle cause decise, è nettamente aumentato durante l'ultimo decennio. Il numero di queste nuove cause è passato dalle 83 del 2002 alle 238 del 2012. Il numero di cause decise è anch'esso aumentato, passando dalle 29 del 2002 alle 210 del 2012. In termini relativi, le cause in materia di proprietà intellettuale hanno rappresentato, nel 2002, il 20,2% delle cause proposte, l'8,7% delle cause decise e il 12% delle cause pendenti. In base ai dati del 2012, esse hanno costituito il 38,6% delle cause proposte, il 30,5% delle cause decise e il 31,4% delle cause pendenti (alla data del 31 dicembre 2012). Il numero assai elevato di nuove cause in materia di proprietà intellettuale è direttamente legato a quello delle domande di registrazione e delle decisioni emesse dalle commissioni di ricorso dell'UAMI, le quali non accennano a diminuire (il numero di domande di registrazione di marchi comunitari è passato da 47 158 nel 2002 a 107 925 nel 2012, e l'UAMI non prevede una diminuzione delle domande di registrazione, come si evince dal suo piano programmatico 2011/2015). Poiché il numero delle contestazioni proposte dinanzi alle commissioni di ricorso presenta una correlazione con quello delle domande di registrazione, tutto porta a ritenere che questo contenzioso rimarrà molto rilevante nel corso dei prossimi anni. Dal 2009, il numero di nuove cause in materia di proprietà intellettuale proposte ogni anno è stato superiore a 200.

Il contenzioso in materia di proprietà intellettuale proposto al Tribunale è circoscritto, specifico e omogeneo.

Questo contenzioso è perfettamente circoscritto, poiché si tratta dei ricorsi volti all'annullamento delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI nonché dell'UCVV [tenendo presente la definizione indicata nell'articolo 1 del presente progetto, il termine «Ufficio» è utilizzato per designare l'UAMI oppure l'UCVV, a meno che non si faccia espresso riferimento a uno dei due uffici].

Questo contenzioso è altresì specifico, dato che è costituito esclusivamente da due categorie di cause. Per quanto concerne le cause che coinvolgono l'UAMI, la prima categoria è costituita dalle cause dette «ex parte», ossia dai ricorsi volti all'annullamento delle decisioni dell'UAMI che negano la registrazione di un segno come marchio comunitario in quanto il segno non soddisfa i presupposti richiesti dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1). La seconda categoria è quella delle cause dette «inter partes», ossia dei ricorsi volti all'annullamento delle decisioni dell'UAMI adottate nell'ambito di una controversia tra due persone (fisiche o giuridiche): i) una che domanda la registrazione di un marchio e l'altra che vi si oppone, in quanto titolare di un marchio anteriore identico o simile; oppure ii) una che è titolare di un marchio comunitario e l'altra che chiede la nullità di detto marchio, invocando una delle cause di nullità previste dal regolamento oppure la sua decadenza. Per questa categoria di cause, il Tribunale, investito del ricorso di annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'UAMI, si trova in presenza di due parti private (la parte ricorrente e l'altra parte nel

procedimento dinanzi alla commissione di ricorso) e della parte convenuta (l'UAMI). Come illustrato a proposito del titolo secondo relativo al regime linguistico, le cause «inter partes» sono soggette a norme di procedura specifiche che impongono, per ciascun fascicolo, di determinare preliminarmente al proseguimento della fase scritta, a causa dell'implicazione dell'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la lingua processuale applicabile.

Infine, questo contenzioso è omogeneo. In modo relativamente costante, le cause «inter partes» rappresentano più di tre quarti delle cause proposte (l'82% nel 2012), e la grande maggioranza delle cause in questione riguarda le decisioni adottate in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (procedura di opposizione). Inoltre, è pacifico che i terzi (persone fisiche o giuridiche, Stati membri e istituzioni) non hanno interesse a intervenire in questo tipo di controversia poiché, statisticamente, un'istanza di intervento è stata presentata, in base alle disposizioni generali del regolamento di procedura, solo due volte.

Tenendo conto di questi elementi, la procedura che disciplina queste cause è logicamente trattata in un titolo autonomo del presente progetto, subito dopo quello dedicato ai ricorsi diretti. Il presente titolo riprende, migliorandole, le disposizioni dell'attuale regolamento di procedura, già abbastanza dettagliate. Ma esso contiene numerose novità importanti rispetto al testo attuale in aggiunta a quelle concernenti il regime linguistico, contenute nel titolo secondo del presente progetto.

Le caratteristiche del contenzioso in materia di proprietà intellettuale e il continuo aumento del numero di nuove cause inducono il Tribunale a proporre di modificare determinate norme al fine di trattare il processo con una maggiore efficienza e di sforzarsi di risolvere queste controversie in tempi che si accordino con la realtà della vita commerciale. Infatti, è apparso evidente che questo contenzioso mette in gioco interessi economici talvolta assai rilevanti e che la decisione rapida delle controversie consente economie in termini di risorse umane ed evita di lasciare in sospeso strategie commerciali talvolta attuate su scala mondiale.

In considerazione di questi obiettivi, il progetto semplifica, chiarisce e abbrevia la procedura.

In primo luogo, il Tribunale modifica, per precisarle meglio, le condizioni in presenza delle quali l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio acquisisce la qualità di interveniente dinanzi al Tribunale. Il cambiamento delle norme operato grazie alla riforma del regolamento di procedura, entrata in vigore il 1° settembre 2009, è stato benefico. Questo beneficio può essere ulteriormente accresciuto mediante l'acquisizione, in una fase ancor più precoce del procedimento, dello status di interveniente per l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Posto che il Tribunale si rivolge ad essa durante la fase di determinazione della lingua processuale, il deposito delle sue osservazioni può esercitare un'influenza decisiva sul seguito del procedimento, segnatamente a causa di un mutamento della lingua processuale derivante dalla sua opposizione. Occorre pertanto attribuirle lo status di interveniente in seguito al deposito di un qualsiasi atto processuale e di trattarla come interveniente nel seguito del procedimento, purché tuttavia essa risponda al ricorso presentando un suo controricorso. In mancanza di ciò, essa perde il suo status di parte in causa.

In secondo luogo, il progetto prevede che il ricorso incidentale debba essere depositato con atto separato. Quest'obbligo mira a chiarire la situazione attuale operando una distinzione

formale tra il controricorso e il ricorso incidentale e a regolare meglio, nell'interesse tanto delle parti quanto del Tribunale, l'ulteriore svolgimento del procedimento, evitando la confusione tra il secondo scambio di memorie e le memorie depositate in risposta al ricorso incidentale.

In terzo luogo, sempre per favorire un trattamento efficiente, il progetto prevede l'obbligo di presentare un'eventuale domanda di sostituzione con atto separato.

In quarto luogo, la fase scritta è abbreviata, poiché il secondo scambio facoltativo di memorie, previsto dalle vigenti norme, è abrogato. Dato che la facoltà del richiedente di chiedere lo svolgimento di un'udienza è mantenuta grazie al rinvio alle disposizioni del titolo secondo, il diritto delle parti ad essere ascoltate è totalmente tutelato.

In ultimo, come indicato nel precedente paragrafo, il presente progetto mantiene il regime entrato in vigore il 1° settembre 2008, il quale determina le condizioni in presenza delle quali si può statuire senza fase orale. Va rilevato che, nella maggioranza dei casi, sono le parti stesse a non chiedere di essere ascoltate nell'ambito di un'udienza di discussione. In via indicativa, nel 2012 il 44% delle cause in materia di proprietà intellettuale sono state così decise con sentenza senza udienza (il 54% nel 2011, il 48% nel 2010 e il 17% nel 2009). Lo svolgimento o meno di un'udienza di discussione incide sulla durata media del processo nelle cause in materia di proprietà intellettuale decise con sentenza, poiché questa durata oscilla attorno ai 26 mesi quando il Tribunale giudica dopo aver ascoltato le difese orali delle parti, a fronte dei 18 mesi nel caso in cui non sia stata organizzata un'udienza. Il vigente regime tutela i diritti delle parti e offre all'organo giurisdizionale l'elasticità di cui ha bisogno nella conduzione del processo. Pertanto, deve essere mantenuto.

Articolo 171

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai ricorsi contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, menzionato nell'articolo 1, riguardanti l'applicazione delle norme relative a un regime di proprietà intellettuale.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente l'attuale articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ma esso ne semplifica il contenuto mediante un rinvio alla definizione di Ufficio, contenuta nell'articolo 1, e una soppressione dell'indicazione secondo la quale le disposizioni del regolamento si applicano «fatte salve le disposizioni specifiche del presente titolo». Infatti, analogamente al sistema seguito dal nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia relativamente alla procedura di impugnazione, una norma di rinvio alle altre disposizioni del regolamento applicabili compare alla fine del presente titolo.

Inoltre, viene aggiunta una precisazione per indicare subito che la conclusione della procedura amministrativa costituisce un presupposto per la presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale. Questa parte della frase riprende il contenuto del paragrafo 2 dell'articolo 130 del vigente regolamento di procedura.

Capo I
PARTI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 172
Convenuto

Il ricorso è proposto contro l'Ufficio al quale appartiene la commissione di ricorso che ha adottato la decisione impugnata, in qualità di convenuto.

Quest'articolo è nuovo, benché il suo contenuto compaia già nell'articolo 133, paragrafo 2, del vigente regolamento di procedura. Per esigenze di chiarezza, l'articolo precisa sin dall'inizio del capo la qualità di convenuto dell'Ufficio.

Articolo 173

Status dinanzi al Tribunale delle altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

1. Una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente può partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente rispondendo al ricorso nelle forme e nei termini prescritti.
2. Prima della scadenza del termine previsto per il deposito del controricorso, una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente diventa parte nel procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente con il deposito di un atto processuale. Essa perde il suo status di interveniente dinanzi al Tribunale quando non risponde al ricorso nelle forme e nei termini prescritti. In tal caso, l'interveniente sostiene le proprie spese relative agli atti processuali da esso depositati.
3. L'interveniente menzionato nei paragrafi 1 e 2 dispone degli stessi diritti processuali delle parti principali. Esso può aderire alle conclusioni di una parte principale nonché formulare conclusioni e motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali.
4. Una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente, che divenga parte dinanzi al Tribunale conformemente ai paragrafi 1 e 2, è rappresentata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 dello statuto.
5. All'atto processuale previsto dal paragrafo 2 si applicano gli articoli 77 e 78, paragrafi da 3 a 5.
6. In deroga all'articolo 123, la procedura in contumacia non si applica quando un interveniente, menzionato nei paragrafi 1 e 2, ha risposto al ricorso nelle forme e nei termini prescritti.

In base all'attuale regime, l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio acquisisce lo status di interveniente con il deposito di un controricorso. Questa norma è frutto della riforma del regolamento di procedura entrata in vigore nel 2009 (GU L 184, pag. 10).

Fin dall'origine, il legislatore ha ritenuto che quest'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dovesse acquisire di diritto lo status di parte nella controversia dinanzi al Tribunale. Non potendo essere assimilata a un convenuto, il legislatore le ha riconosciuto alcuni diritti e offerto facoltà procedurali sostanzialmente equivalenti a quelle attribuite a un convenuto: il diritto di presentare un controricorso, di sollevare motivi propri e persino di chiedere l'annullamento o la riforma della decisione impugnata in relazione a punti diversi da quelli invocati dal ricorrente. Inoltre, il legislatore ha anche previsto che, quando il convenuto non abbia risposto al ricorso nelle forme e nei termini previsti, il procedimento in contumacia non si applica quando l'interveniente ha depositato il suo controricorso.

Nel 2009, il Tribunale ha deciso di rivedere lo status di interveniente ex lege attribuito all'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso al fine di permettere all'articolo 135 bis del regolamento di procedura (disposizione che consente di statuire senza fase orale) di produrre tutti i suoi effetti. Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del vigente regolamento di procedura, lo status di interveniente è acquisito solo quando l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso presenta un controricorso, nelle forme e nei termini prescritti. Il deposito di quest'atto, o di un'eccezione di irricevibilità, è divenuto pertanto una condizione necessaria per acquisire lo status di interveniente.

Il vigente regime non disciplina però lo status di quest'«altra parte» prima della scadenza del termine per il deposito del controricorso, lacuna giuridica che occorre colmare per risolvere i problemi che si incontrano regolarmente quando quest'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, che non ha ancora lo status di parte in causa, presenta osservazioni sulla lingua processuale, su una rinuncia agli atti o deposita una domanda di non luogo a statuire. Inoltre, le attuali disposizioni non disciplinano in modo pienamente soddisfacente la questione del ruolo, in sede processuale, dell'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sino alla scadenza del termine per il deposito del controricorso, segnatamente per quanto concerne la facoltà di chiedere che il ricorrente, che rinuncia agli atti, sia condannato al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza dell'avvocato e per la presentazione di osservazioni sulla lingua processuale [v., a questo proposito, l'ordinanza del Tribunale dell'11 agosto 2010, Footwear/UAMI – Reno Schuhzentrum (swiss cross FOOTWEAR), T-49/10, con cui il Tribunale ha condannato il ricorrente alle spese dell'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, pur avendo constatato che quest'ultima «(...) non [aveva] formalmente lo status di interveniente (...)» (punto 7)]. Un altro esempio, tratto dalla prassi, è quello di una domanda di sospensione del procedimento presentata dal ricorrente prima della scadenza del termine per il deposito del controricorso. Infatti, se l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha ottenuto vittoria dinanzi all'Ufficio ed è autrice della domanda di registrazione del marchio, gravano dubbi sulla validità del suo marchio finché la causa proposta dinanzi al Tribunale non sia stata decisa: pertanto, sembra difficilmente giustificabile il fatto di non ascoltarla in merito a una sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale, quando le conseguenze sulla sua attività commerciale possono essere assai significative.

Tenendo presente l'esistenza di queste situazioni rimaste senza risposta normativa, si propone di modificare il regime adottato nel 2009 e di attribuire all'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso lo status di interveniente in una fase precoce del giudizio contenzioso. Si propone dunque che questo status sia acquisito mediante il deposito di un qualsiasi atto processuale, purché tuttavia quest'altra parte nel

procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sia regolarmente rappresentata a tal fine. Pertanto, è in qualità di interveniente dinanzi al Tribunale che saranno presentate le osservazioni sulla sospensione, sulla rinuncia agli atti o su una domanda di non luogo a statuire. A corollario di quest'evoluzione, viene chiarita anche la questione delle spese affrontate da quest'interveniente, che sorge in caso di cancellazione della causa dal ruolo o di non luogo a statuire constatato prima del deposito del controricorso.

L'articolo 173 proposto pone tuttavia una condizione affinché questa parte mantenga lo status di interveniente dinanzi al Tribunale. Quest'ultima deve infatti depositare un controricorso, e ciò al fine di limitare gli inconvenienti che presenta, per il corretto svolgimento del giudizio, la presenza di una parte che goda di diritti processuali identici a quelli del convenuto senza però partecipare al contraddittorio. Insomma, si propone che lo status provvisorio di interveniente acquisito con il deposito di un qualsiasi atto all'inizio della procedura divenga definitivo con il deposito del controricorso.

Poiché quest'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio non è obbligata a depositare osservazioni prima della scadenza del termine per il deposito del controricorso, le è sempre offerta la facoltà di diventare interveniente dinanzi al Tribunale mediante il semplice deposito di un controricorso.

Articolo 174

Sostituzione di una parte

Quando una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio cede il diritto di proprietà intellettuale oggetto della controversia, l'avente causa può chiedere di sostituirsi alla parte iniziale nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale.

La sostituzione di una parte ad opera di un avente causa nel corso del procedimento è una possibilità che è stata riconosciuta esclusivamente in via giurisprudenziale. Poiché la giurisprudenza è ben consolidata [ad esempio, alcune sostituzioni sono state decise con ordinanze emesse nelle cause T-310/04, Ferrero Deutschland/UAMI – Cornu (FERRO), T-369/10, You-Q/UAMI – Apple Corps (BEATLE)], si propone di sancire questa possibilità nel regolamento di procedura mediante l'inserimento di un nuovo articolo, il cui disposto è tratto dalla prima ordinanza di sostituzione emessa dal Tribunale il 5 marzo 2004 nella causa T-94/02, Boss/UAMI – Delta Biomichania Pagatou (BOSS) (Racc. pag. II-813).

Articolo 175

Domanda di sostituzione

1. La domanda di sostituzione è presentata con atto separato.
2. Questa domanda contiene:
 - a) l'indicazione della causa;
 - b) l'indicazione delle parti in causa nonché della parte alla quale il richiedente intende sostituirsi;

- c) il nome e il domicilio del richiedente;
 - d) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del richiedente;
 - e) l'esposizione delle circostanze che giustificano la sostituzione.
3. La persona che chiede la sostituzione è rappresentata secondo le disposizioni dell'articolo 19 dello statuto.
 4. Alla domanda di sostituzione si applicano gli articoli 77, 78, paragrafi da 3 a 5, e 139.

Per esigenze di chiarezza, il presente articolo enuncia i presupposti formali del deposito della domanda di sostituzione, che deve essere presentata con atto separato (paragrafo 1) da un richiedente rappresentato in osservanza dell'articolo 19 dello statuto (paragrafo 3) e che deve rispettare determinati requisiti formali prescritti nel titolo terzo del progetto, nonché il contenuto di tale domanda.

Si osserva che per la presentazione di una domanda di sostituzione non è previsto nessun termine. Infatti, la cessione del diritto di proprietà intellettuale interessato dalla controversia può avvenire in qualsiasi fase del procedimento e il nuovo titolare conserva il suo interesse alla sostituzione sino alla decisione che definisce il giudizio, anche solo per essere legittimato a proporre un'impugnazione avverso tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia. Inoltre, la sostituzione non ritarda lo svolgimento del procedimento, in quanto la nuova parte è vincolata dagli atti processuali compiuti dal suo predecessore, come previsto dall'articolo 176, paragrafo 5, del presente progetto.

Articolo 176 **Decisione sulla domanda di sostituzione**

1. La domanda di sostituzione è notificata alle parti.
2. Il presidente pone le parti in condizioni di presentare le loro osservazioni scritte od orali sulla domanda di sostituzione.
3. Il presidente statuisce sulla domanda di sostituzione con ordinanza motivata.
4. In caso di rigetto della domanda di sostituzione, l'ordinanza statuisce sulle spese relative a detta domanda, ivi comprese le spese di chi ha chiesto la sostituzione, in applicazione delle disposizioni degli articoli 134 e 135.
5. In caso di accoglimento della domanda di sostituzione, l'avente causa accetta la controversia nello stato in cui si trova all'atto della sostituzione. Esso è vincolato dagli atti processuali depositati dalla parte alla quale si sostituisce.

L'articolo 176 sanziona la prassi giudiziaria specificando gli elementi, considerati essenziali per il giudice, relativi alla procedura applicabile, alla competenza del presidente a statuire,

alla forma della decisione (ordinanza motivata) e alle conseguenze della sostituzione per l'avente causa.

Capo II
RICORSO E CONTRORICORSO

Articolo 177
Ricorso

1. Il ricorso contiene:
 - a) il nome e il domicilio del ricorrente;
 - b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del ricorrente;
 - c) la designazione dell'Ufficio contro il quale il ricorso è proposto;
 - d) l'oggetto della controversia, i motivi e argomenti dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi;
 - e) le conclusioni del ricorrente.
2. Quando il ricorrente non era l'unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio, il ricorso contiene anche il nome di tutte le parti presenti in detto procedimento e i recapiti dalle medesime indicati ai fini delle notifiche.
3. La decisione della commissione di ricorso impugnata è allegata al ricorso ed è indicata la data alla quale tale decisione è stata notificata al ricorrente.
4. Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, esso allega al ricorso una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).
5. Il ricorso è corredato dei documenti previsti dall'articolo 51, paragrafi 2 e 3.
6. Si applica l'articolo 77.
7. Se il ricorso non è conforme ai paragrafi da 2 a 5, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di tale formalità comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Per rendere più agevole la lettura e per esigenze di coerenza interna del presente progetto, quest'ultimo contiene una disposizione che descrive il contenuto del ricorso in ciascun titolo relativo ai ricorsi diretti, alle cause in materia di proprietà intellettuale e alle impugnazioni. Attraverso questa tecnica, utilizzata per agevolare la comprensione delle norme, si evita, per quanto possibile, il ricorso a un rinvio generale alle disposizioni in materia del titolo terzo.

L'articolo 177 riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 132 del vigente regolamento di procedura e lo integra in quanto necessario, segnatamente con l'aggiunta, nel paragrafo 6, di

un rinvio all'articolo 77 del progetto e, nel paragrafo 7, di un testo che si ispira all'attuale articolo 44, paragrafo 6, del regolamento di procedura.

Articolo 178
Notifica del ricorso

1. Il cancelliere informa il convenuto e tutte le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso del deposito del ricorso, secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1. Egli procede alla notifica del ricorso dopo la determinazione della lingua processuale, conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, e, se del caso, alla notifica della traduzione del ricorso nella lingua processuale.
2. Il ricorso è notificato al convenuto mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di una copia autentica del ricorso o mediante consegna di detta copia contro ricevuta. Quando il convenuto ha preliminarmente acconsentito a che i ricorsi gli siano indirizzati seguendo la modalità prevista dall'articolo 57, paragrafo 4, o mediante telefax, la notifica del ricorso può essere effettuata con tale mezzo.
3. La notifica del ricorso a una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è effettuata con le modalità accettate da quest'ultima al momento del deposito dell'atto processuale previsto dall'articolo 173, paragrafo 2, e, in mancanza di un tale atto, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al recapito indicato dalla parte interessata ai fini delle notifiche da effettuare durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
4. Nelle ipotesi previste dall'articolo 177, paragrafo 7, la notifica del ricorso è effettuata dopo la regolarizzazione o dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la ricevibilità nel rispetto delle condizioni elencate in tale articolo.
5. Dopo la notifica dell'atto introduttivo, il convenuto trasmette al Tribunale il fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Quest'articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 133 dell'attuale regolamento di procedura. Il testo è stato tuttavia adeguato per tener conto delle nuove disposizioni relative alle modalità di notifica e, per esigenze di coerenza, ampiamente uniformato all'articolo corrispondente del titolo terzo (articolo 80).

I paragrafi 1 e 2 sono pertanto integrati con un rinvio alle modalità di notifica del ricorso. Per quanto concerne il paragrafo 2, quando il convenuto ha acconsentito preliminarmente a ricevere gli atti processuali mediante telefax o mediante e-Curia, circostanza che si verifica normalmente con l'UAMI, la modalità di trasmissione prescelta è utilizzata dall'organo giurisdizionale.

Il paragrafo 3 riproduce il testo dell'attuale articolo 133, paragrafo 2, secondo comma, ma vi aggiunge un rinvio alla modalità di notifica alla quale l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio abbia acconsentito al momento di depositare qualsiasi atto processuale in una fase iniziale del procedimento giudiziario, segnatamente le osservazioni sulla lingua processuale.

Per quanto riguarda il paragrafo 4, si tratta di una nuova disposizione aggiunta per esigenze di coerenza con il testo dell'articolo 80, paragrafo 2, del presente progetto.

Articolo 179

Parti autorizzate a depositare un controricorso

Il convenuto e le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente presentano controricorsi entro un termine di due mesi decorrenti dalla notifica del ricorso. Questo termine può essere prorogato dal presidente, in circostanze eccezionali, su domanda motivata della parte interessata.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'attuale articolo 135, paragrafo 1.

In ossequio al parallelismo delle forme, l'ultima frase riproduce il contenuto dell'articolo 81, paragrafo 3, del presente progetto.

Invece, quest'articolo non riproduce il paragrafo 2 dell'attuale articolo 135 relativo al secondo scambio di memorie. Il Tribunale ritiene infatti che il secondo scambio di memorie non sia necessario in cause già esaminate da diversi organi amministrativi e che, di conseguenza, un unico scambio di memorie sia sufficiente a garantire una valida difesa. Ad ogni modo, l'eventualità che una parte deduca un argomento che giustifichi la raccolta di osservazioni della o delle altre parti nel rispetto del principio del contraddittorio non pone problemi poiché, da un lato, il Tribunale può sempre adottare misure di organizzazione del procedimento e, dall'altro, può organizzare un'udienza per raccogliere le osservazioni delle parti, su iniziativa di una parte o d'ufficio.

L'eliminazione della facoltà di depositare una replica e una controreplica, attualmente subordinata alla necessità di presentare una domanda motivata su cui il presidente di sezione deve statuire, è una misura diretta a semplificare lo svolgimento della fase scritta e ad abbreviare la durata della medesima.

Articolo 180

Controricorso

1. Il controricorso contiene:
 - a) il nome e il domicilio della parte che lo deposita;
 - b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;
 - c) i motivi e argomenti dedotti;
 - d) le conclusioni della parte che lo deposita.
2. Al controricorso si applica l'articolo 177, paragrafi da 4 a 7.

Per rendere più agevole la lettura e per esigenze di coerenza interna del progetto di regolamento, in quest'articolo si indica il contenuto del controricorso.

Articolo 181

Chiusura della fase scritta del procedimento

Salvo quanto disposto nel capo III, la fase scritta del procedimento si chiude dopo la presentazione del controricorso del convenuto e, se del caso, dell'interveniente ai sensi dell'articolo 173.

Questo nuovo articolo è proposto per chiarire il momento in cui si chiude la fase scritta del procedimento. Questo momento è in effetti importante, poiché è a decorrere dalla notifica alle parti della chiusura della fase scritta che, conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, applicabile al contenzioso in materia di proprietà intellettuale in forza dell'articolo 191, va computato il termine di tre settimane per presentare una domanda motivata di svolgimento di un'udienza.

Capo III RICORSO INCIDENTALE

Questo nuovo capo contiene norme dirette a facilitare l'individuazione e il trattamento di un eventuale ricorso incidentale proposto dall'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio. Questa scelta si ispira alle disposizioni del regolamento di procedura della Corte di giustizia in materia di impugnazione, del resto riprese nel titolo sesto del presente progetto. La distinzione formale tra controricorsi e ricorsi incidentali è indispensabile, dal momento che i regimi procedurali applicabili sono diversi.

Articolo 182 **Ricorso incidentale**

1. Le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente possono presentare un ricorso incidentale entro il termine previsto per la presentazione del controricorso.
2. Il ricorso incidentale è presentato con atto separato, distinto dal controricorso.

Nel paragrafo 1, quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 134, paragrafo 3, primo comma, del vigente regolamento di procedura.

Tuttavia, come risulta dal paragrafo 2, l'articolo commentato contiene una novità consistente nell'effettuare una distinzione tra il controricorso e il ricorso incidentale. Per facilitare la gestione del ricorso incidentale, quest'ultimo dev'essere presentato con atto separato.

Articolo 183 **Contenuto del ricorso incidentale**

Il ricorso incidentale contiene:

- a) il nome e il domicilio della parte che lo deposita;
- b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;
- c) i motivi e argomenti dedotti;
- d) le conclusioni.

Analogamente a quanto previsto per l'impugnazione dall'articolo 203 del presente progetto, viene specificato il contenuto di questa memoria.

Articolo 184

Conclusioni, motivi e argomenti del ricorso incidentale

1. Le conclusioni del ricorso incidentale mirano all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso.
2. I motivi e argomenti dedotti individuano con precisione i punti della motivazione della decisione impugnata che sono contestati.

Il presente articolo chiarisce il testo dell'attuale articolo 134, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura. Da un lato, esso ricorda che il ricorso incidentale deve necessariamente mirare a ottenere l'annullamento o la riforma della decisione della commissione di ricorso e, dall'altro, sottolinea la necessità di individuare con precisione i punti contestati della decisione della commissione di ricorso.

Articolo 185

Risposta al ricorso incidentale

Quando viene depositato un ricorso incidentale, le altre parti possono presentare una memoria il cui oggetto è limitato alla risposta alle conclusioni, motivi e argomenti dedotti nel ricorso incidentale, entro un termine di due mesi dalla sua notifica. Questo termine può essere prorogato dal presidente, in circostanze eccezionali, su domanda motivata della parte interessata.

Il testo di questa disposizione, che si ispira all'articolo 205 del presente progetto, chiarisce l'articolo 135, paragrafo 3, dell'attuale regolamento di procedura.

La modifica proposta nell'ultima frase ha lo scopo di uniformare il testo a quello dell'articolo 179 del presente progetto.

Articolo 186

Chiusura della fase scritta del procedimento

Quando viene depositato il ricorso incidentale, la fase scritta del procedimento si conclude dopo la presentazione dell'ultima comparsa di risposta a detto ricorso incidentale.

Questo nuovo articolo è proposto per chiarire il momento in cui si conclude la fase scritta del procedimento. Poiché esso corrisponde all'articolo 181, relativo alla chiusura della fase scritta di un procedimento senza ricorso incidentale, si fa rinvio alla motivazione aggiuntiva esposta a proposito di quest'ultimo.

Articolo 187

Correlazione tra il ricorso principale e il ricorso incidentale

Il ricorso incidentale si considera privo di oggetto:

- a) quando il ricorrente rinuncia al ricorso principale;
- b) quando il ricorso principale è dichiarato manifestamente irricevibile.

Questa disposizione è presente, nei suoi contenuti principali, nell'articolo 134, paragrafo 3, secondo comma, del vigente regolamento di procedura del Tribunale. Il testo di questa disposizione si ispira all'articolo 210 del presente progetto.

Capo IV
ALTRI ASPETTI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 188

Oggetto della controversia dinanzi al Tribunale

Le memorie depositate dalle parti nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente all'articolo 135, paragrafo 4, del vigente regolamento di procedura.

Articolo 189

Lunghezza delle memorie

1. Il Tribunale stabilisce, conformemente all'articolo 224, la lunghezza massima delle memorie depositate ai fini del presente titolo.
2. Il superamento del numero massimo di pagine può essere autorizzato dal presidente unicamente in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.

Poiché questa disposizione riprende il dettato dell'articolo 75 del presente progetto, il quale riguarda solo i ricorsi diretti, si fa rinvio alla motivazione relativa a tale articolo.

Articolo 190

Decisione sulle spese

1. Quando è accolto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale può disporre che il convenuto sostenga unicamente le proprie spese.
2. Le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili.

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente all'articolo 136 del vigente regolamento di procedura, ma essa non prevede più, nel paragrafo 2, che le spese sostenute ai fini della produzione delle traduzioni delle memorie nella lingua processuale siano considerate spese ripetibili. Questa modifica integra utilmente la proposta di modificare il regime linguistico delle cause in materia di proprietà intellettuale. A questo proposito, si fa rinvio all'articolo 45, paragrafo 4, del presente progetto, nonché ai motivi relativi a tale disposizione.

Articolo 191

Altre disposizioni applicabili

Salvo quanto disposto da specifiche norme del presente titolo, le disposizioni del titolo terzo si applicano ai procedimenti previsti dal presente titolo.

L'opzione accolta è quella di un rinvio alle norme generali del regolamento di procedura quando non si applicano disposizioni specifiche al trattamento delle cause in materia di proprietà intellettuale. Questa scelta è stata preferita a quella di costituire un corpo normativo autonomo e completo, poiché un simile metodo avrebbe imposto la riproduzione della maggior parte delle disposizioni del titolo terzo.

TITOLO QUINTO

IMPUGNAZIONI DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Per quanto concerne la terza – e ultima – categoria importante di cause sottoposte al Tribunale, ossia le impugnazioni delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica, il progetto riprende essenzialmente le disposizioni dell'attuale titolo quinto del regolamento di procedura del Tribunale (articoli da 136 bis a 149), ma le arricchisce ulteriormente, sia per esigenze di uniformità con le disposizioni dello statuto relative ai requisiti, sostanziali e formali, concernenti le impugnazioni sia per l'intento di chiarire la vera natura di questa categoria di ricorsi e, segnatamente, l'articolazione tra impugnazione principale e impugnazione incidentale. Le modifiche proposte sono in gran parte identiche a quelle contenute nel titolo quinto del regolamento di procedura della Corte di giustizia, entrato in vigore il 1° novembre 2012.

Fra le modifiche apportate all'attuale regime dal presente progetto va subito ricordato innanzitutto il rafforzamento dei requisiti relativi alla presentazione di un atto di impugnazione. Che si tratti di impugnazione principale o incidentale, il progetto precisa infatti che le conclusioni dell'atto introduttivo devono mirare all'annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale della funzione pubblica, quale contenuta nel dispositivo di quest'ultima. Questa precisazione mira segnatamente a evitare la presentazione di impugnazioni aventi come unico scopo quello di contestare un aspetto particolare del ragionamento seguito da detto organo giurisdizionale. Una parte che sia risultata vittoriosa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non è pertanto autorizzata a proporre un'impugnazione avverso la sua decisione, salva però la possibilità per una parte di contestare, nell'ambito di un'impugnazione incidentale, la decisione espressa o tacita di detto organo giurisdizionale riguardante la ricevibilità del ricorso dinanzi a esso proposto.

Come la Corte di giustizia, nell'articolo 198 del progetto il Tribunale precisa che una comparsa di risposta può essere depositata – nel termine, non prorogabile, di due mesi dalla notifica dell'impugnazione – da una qualsiasi delle parti in causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica avente interesse all'accoglimento o al rigetto dell'impugnazione.

Con l'intento, infine, di non prolungare inutilmente la durata del trattamento delle impugnazioni e tenendo conto della natura particolare di questo tipo di cause, nel progetto il Tribunale rafforza le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'impugnazione e una comparsa di risposta possano essere seguite da una replica e da una controreplica. Il deposito di siffatte memorie presuppone, da un lato, che sia stata presentata dal ricorrente una domanda motivata di replica entro un termine di sette giorni dalla notifica della comparsa di risposta e, dall'altro, che il presidente della sezione, dopo aver consultato il giudice relatore, reputi necessaria una siffatta replica. Ciò potrebbe avvenire, segnatamente, al fine di permettere al ricorrente di esporre le sue osservazioni su un'eccezione di irricevibilità o su elementi nuovi sollevati nella comparsa di risposta. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 175, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il progetto precisa però che, quando si accoglie una domanda siffatta, il presidente può invitare le parti a limitare il numero di pagine e l'oggetto della replica e della controreplica.

In aggiunta a queste precisazioni, il progetto conferma la facoltà, per una parte in causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, di proporre un'impugnazione incidentale avverso la decisione che costituisce oggetto dell'impugnazione principale. Sia per esigenze di

chiarezza, sia per facilitare il trattamento di quest'impugnazione da parte del Tribunale, quest'ultimo precisa però che un'impugnazione incidentale deve essere proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta. Il progetto trae inoltre le conseguenze dal carattere «incidentale» di quest'impugnazione prevedendo che essa rimane priva di oggetto se il ricorrente dell'impugnazione principale rinuncia alla medesima o quando l'impugnazione principale è dichiarata manifestamente irricevibile.

Il regime della fase orale del procedimento è stato parimenti adattato. Infatti, il termine per chiedere lo svolgimento di un'udienza a partire dalla notifica della chiusura della fase scritta è stato ridotto da un mese (articolo 146 del vigente regolamento di procedura) a tre settimane. Inoltre, il Tribunale non è tenuto a organizzare un'udienza di discussione se si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa, e ciò persino qualora sia stata depositata una domanda di svolgimento d'udienza.

Viene inoltre introdotta la facoltà, per il Tribunale, di dichiarare un'impugnazione manifestamente fondata mediante un'ordinanza che contenga i riferimenti alla giurisprudenza in materia della Corte di giustizia o del Tribunale. Questa facoltà è identica a quella prevista dall'articolo 182 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Infine, il presente titolo disciplina, con l'aggiunta di un nuovo articolo, la questione attualmente aperta che l'articolo 10, paragrafo 3, dell'allegato I allo statuto rimette al regolamento di procedura.

Su un piano formale, questo titolo quinto si compone di dieci capi.

Articolo 192

Ambito d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica di cui agli articoli 9 e 10 dell'allegato I allo statuto.

Capo I

ATTO DI IMPUGNAZIONE

Articolo 193

Deposito dell'atto di impugnazione

1. L'impugnazione è proposta con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del Tribunale o del Tribunale della funzione pubblica.
2. La cancelleria del Tribunale della funzione pubblica trasmette immediatamente il fascicolo del giudizio di primo grado e, se del caso, l'atto di impugnazione alla cancelleria del Tribunale.

L'articolo 193 riproduce i termini dell'attuale articolo 137 del regolamento di procedura. Esso corrisponde all'articolo 167 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 194
Contenuto dell'atto di impugnazione

1. L'atto di impugnazione contiene:
 - a) il nome e il domicilio della parte che propone l'impugnazione, detta ricorrente;
 - b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del ricorrente;
 - c) l'indicazione della decisione del Tribunale della funzione pubblica impugnata;
 - d) l'indicazione delle altre parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
 - e) i motivi e argomenti di diritto dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi;
 - f) le conclusioni del ricorrente.
2. È fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente.
3. Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, all'atto di impugnazione è allegata una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).
4. L'atto di impugnazione è corredato dei documenti previsti dall'articolo 51, paragrafi 2 e 3.
5. Si applica l'articolo 77.
6. Se l'atto di impugnazione non è conforme ai paragrafi da 2 a 4, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare l'atto di impugnazione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l'inosservanza di questa formalità comporti l'irricevibilità dell'atto di impugnazione per vizio di forma.

Il presente articolo riproduce sostanzialmente i termini dell'attuale articolo 138 del regolamento di procedura, salvo alcuni adeguamenti legati alla nuova numerazione degli articoli del progetto e l'aggiunta, nel primo paragrafo del presente articolo, di prescrizioni formali concernenti l'indicazione della decisione oggetto di impugnazione, della qualità e del recapito del rappresentante della parte che propone l'impugnazione, nonché della precisazione che l'impugnazione deve contenere anche un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Quest'ultimo obbligo mira in particolare a consentire la rapida redazione del testo della comunicazione relativa a questa nuova causa, destinata a essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le prescrizioni contenute nel paragrafo 2 sono semplificate rispetto al testo attuale, poiché non è più richiesta la produzione della decisione oggetto dell'impugnazione in allegato all'atto di impugnazione.

Infine, per rendere più agevole la lettura, il paragrafo 6, che si ispira all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, riproduce il contenuto dell'articolo 44, paragrafo 6, del vigente regolamento di procedura del Tribunale.

Articolo 195

Conclusioni, motivi e argomenti dell'impugnazione

1. Le conclusioni dell'impugnazione tendono all'annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale della funzione pubblica quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa.
2. I motivi e argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale della funzione pubblica oggetto di contestazione.

Il presente articolo riproduce i termini dell'attuale articolo 139, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura, che esso integra però sotto due aspetti.

In primo luogo, il progetto ricorda che il ricorrente, con la sua impugnazione, deve necessariamente mirare a ottenere l'annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica, quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa, il che esclude la presentazione di un'impugnazione ad opera di una parte che sia risultata vittoriosa in primo grado, ma che non sia soddisfatta di un aspetto particolare del ragionamento del Tribunale della funzione pubblica.

In secondo luogo, si prende in considerazione l'obbligo, notevolmente sviluppato in sede giurisprudenziale, in base al quale il ricorrente, nella sua impugnazione, deve individuare con precisione i punti contestati della sentenza o dell'ordinanza impugnata. Pertanto, il ricorrente non può accontentarsi di contestare questa decisione in modo generico, senza esporre l'errore o gli errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica.

Il testo corrisponde a quello dell'articolo 169 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 196

Conclusioni per il caso di accoglimento dell'impugnazione

1. Le conclusioni dell'impugnazione devono tendere, nell'ipotesi in cui questa sia dichiarata fondata, all'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. L'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
2. Quando il ricorrente chiede che, in caso di annullamento della decisione impugnata, la causa sia rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, egli espone le ragioni per le quali lo stato degli atti non consente al Tribunale di decidere.

L'articolo 196 riproduce i termini dell'attuale articolo 139, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento di procedura. Esso circoscrive con precisione l'oggetto e la finalità ultima dell'impugnazione, che si pone necessariamente in continuità con una causa esistente e non può portare, in nessun caso, ad ampliare l'oggetto della controversia promossa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Per esigenze di economia processuale, l'articolo invita parimenti il ricorrente a precisare, nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia dichiarata fondata, le ragioni per le quali la causa non sia in condizioni di essere giudicata e debba essere conseguentemente rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, dell'allegato I allo statuto.

Il testo corrisponde a quello dell'articolo 170 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Capo II
COMPARSA DI RISPOSTA, REPLICA E CONTROREPLICA

Articolo 197

Notifica dell'atto di impugnazione

1. L'atto di impugnazione è notificato alle altre parti nella causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Si applica l'articolo 80, paragrafo 1.
2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 194, paragrafo 6, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione o dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la ricevibilità nel rispetto delle condizioni di forma enunciate in tale articolo.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente i termini dell'attuale articolo 140 del regolamento di procedura, salvo alcuni adeguamenti resi necessari dalla nuova organizzazione degli articoli del progetto. La seconda frase del paragrafo 1 fa rinvio all'articolo 80, paragrafo 1, il quale, come disposizione generale del regolamento di procedura relativa alla notifica del ricorso, prende in considerazione le nuove norme concernenti la notifica.

Articolo 198

Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta

Le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che abbiano interesse all'accoglimento o al rigetto dell'impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell'atto di impugnazione. Questo termine non può essere prorogato.

Il presente articolo corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 141, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Il suo testo è identico a quello dell'articolo 172 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 199

Contenuto della comparsa di risposta

1. La comparsa di risposta contiene:
 - a) il nome e il domicilio della parte che la presenta;
 - b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;
 - c) la data in cui è stato notificato a tale parte l'atto di impugnazione;
 - d) i motivi e gli argomenti di diritto dedotti;
 - e) le conclusioni.

2. Alla comparsa di risposta si applica l'articolo 194, paragrafi da 3 a 6.

L'articolo 199 riproduce i termini dell'attuale articolo 141, paragrafo 2, del regolamento di procedura, fatta eccezione, da un lato, per l'aggiunta di un'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte nel paragrafo 1, lettera b), requisito previsto ai fini delle notifiche e corrispondente a quanto stabilito per i ricorsi diretti, e, dall'altro, per gli adeguamenti legati alla nuova numerazione degli articoli del progetto.

Articolo 200

Conclusioni della comparsa di risposta

Le conclusioni della comparsa di risposta tendono all'accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell'impugnazione.

L'articolo 200 corrisponde sostanzialmente all'articolo 142, paragrafo 1, lettera a), dell'attuale regolamento di procedura, che esso però riproduce solo parzialmente a causa della distinzione operata nel presente progetto tra la comparsa di risposta e l'impugnazione incidentale, la quale ha un oggetto distinto da questa comparsa e deve essere proposta con atto separato. Questa disposizione è identica a quella dell'articolo 174 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 201

Replica e controreplica

1. L'atto di impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica e una controreplica solo quando, a seguito di domanda motivata in tal senso proposta dal ricorrente nel termine di sette giorni dalla notifica della comparsa di risposta, il presidente lo ritenga necessario, segnatamente al fine di consentire al ricorrente di esporre la sua posizione in merito a un'eccezione di irricevibilità o ad elementi nuovi dedotti nella comparsa di risposta.
2. Il presidente fissa la data in cui la replica è presentata e, all'atto della notifica di tale memoria, la data in cui è presentata la controreplica. Egli può fissare un limite al numero di pagine e al contenuto di dette memorie.

L'articolo 201 riproduce sostanzialmente i termini dell'attuale articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Come precedentemente rilevato, il progetto rafforza però i requisiti previsti affinché un'impugnazione e una comparsa di risposta possano essere integrate da una replica e da una controreplica. Il deposito di siffatte memorie presuppone segnatamente che una domanda di replica motivata sia stata presentata dal ricorrente e, qualora il presidente accolga tale domanda, egli può invitare questa parte a limitare il numero di pagine e l'oggetto della sua memoria. Questa disposizione si ispira all'articolo 175 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Essa se ne differenzia nel paragrafo 1 solo su un aspetto procedurale, relativo all'esistenza di un'espressa disposizione

del regolamento di procedura del Tribunale la quale prevede che il giudice relatore è sempre sentito prima che il presidente adotti una decisione (v. l'articolo 19 del presente progetto).

La seconda frase del paragrafo 2 integra il dispositivo dell'articolo 212 del presente progetto, relativo alla lunghezza delle memorie, nel senso che, a differenza dei limiti stabiliti per le memorie in generale, la limitazione del numero di pagine discende dalla limitazione dell'oggetto.

Capo III IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Questo capo contiene tre articoli sostanzialmente identici agli articoli da 176 a 178 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 202 **Impugnazione incidentale**

1. Le parti menzionate dall'articolo 198 possono presentare un'impugnazione incidentale nello stesso termine previsto per la presentazione della comparsa di risposta.
2. L'impugnazione incidentale è proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta.

Come precedentemente rilevato, una delle novità del presente titolo del progetto consiste nella distinzione operata tra la comparsa di risposta e l'impugnazione incidentale. Una parte nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alla quale sia notificata un'impugnazione conserva pertanto il diritto, già previsto dall'articolo 142, paragrafo 1, dell'attuale regolamento di procedura, di contestare a sua volta la decisione del Tribunale della funzione pubblica che costituisce oggetto dell'impugnazione. Tuttavia, per facilitarne il successivo trattamento, questa contestazione deve essere effettuata con atto distinto da quello mediante il quale la parte interessata risponde ai motivi di impugnazione. Proposta con atto separato, l'impugnazione incidentale dev'essere presentata nello stesso termine, non prorogabile, di due mesi stabilito per la comparsa di risposta.

Articolo 203 **Contenuto dell'impugnazione incidentale**

L'impugnazione incidentale contiene:

- a) il nome e il domicilio della parte che propone l'impugnazione incidentale;
- b) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte;
- c) la data in cui è stato notificato a tale parte l'atto di impugnazione;
- d) i motivi e gli argomenti di diritto dedotti;
- e) le conclusioni.

L'articolo 203 è un articolo nuovo. Esso specifica il contenuto dell'impugnazione incidentale ispirandosi direttamente, a questo proposito, al testo degli articoli 194 e 199, relativi al contenuto dell'atto di impugnazione e della comparsa di risposta. L'aggiunta di

un'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante della parte, nella lettera b), corrisponde al requisito previsto per le notifiche, come peraltro stabilito per i ricorsi diretti.

Articolo 204

Conclusioni, motivi e argomenti dell'impugnazione incidentale

1. Le conclusioni dell'impugnazione incidentale tendono all'annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale della funzione pubblica.
2. Esse possono tendere parimenti all'annullamento di una decisione, espressa o tacita, relativa alla ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
3. I motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale della funzione pubblica oggetto di contestazione. Essi devono essere distinti dai motivi e argomenti dedotti nella comparsa di risposta.

Analogamente all'articolo 195 del progetto, relativo alle conclusioni, motivi e argomenti dell'atto di impugnazione, il presente articolo ricorda che l'impugnazione incidentale deve necessariamente mirare a ottenere l'annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale della funzione pubblica. L'articolo riserva però alla parte la facoltà di contestare, con la sua impugnazione incidentale, la decisione, espressa o tacita, di detto organo giurisdizionale relativa alla ricevibilità del ricorso proposto dinanzi a esso.

L'articolo conferma inoltre, nel terzo paragrafo, la necessità di individuare con precisione i punti oggetto di contestazione della sentenza o dell'ordinanza impugnata. Secondo una giurisprudenza consolidata, l'osservanza di tale obbligo è infatti condizione essenziale per la ricevibilità stessa dell'impugnazione.

Capo IV
ATTI DI PARTE SUCCESSIVI ALL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Questo nuovo capo si compone di due articoli sostanzialmente identici agli articoli 179 e 180 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 205

Risposta all'impugnazione incidentale

Quando viene proposta un'impugnazione incidentale, il ricorrente o le altre parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che abbiano interesse all'accoglimento o al rigetto dell'impugnazione incidentale possono presentare, entro un termine di due mesi dalla sua notifica, una comparsa di risposta avente ad oggetto solo i motivi dedotti nell'impugnazione incidentale. Il termine di due mesi non è prorogabile.

L'articolo 205 corrisponde, mutatis mutandis, all'articolo 198 del progetto, relativo alle parti autorizzate a depositare una comparsa di risposta. Esso conferma la facoltà, per l'autore dell'impugnazione principale così come per tutte le altre parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che abbiano interesse all'accoglimento o al rigetto dell'impugnazione incidentale, di depositare, nel termine ordinario di due mesi dalla notifica di detta impugnazione, una comparsa di risposta all'impugnazione incidentale.

Articolo 206

Replica e controreplica relative a un'impugnazione incidentale

1. L'impugnazione incidentale e la relativa comparsa di risposta possono essere integrate con una replica e una controreplica solo quando, a seguito di domanda motivata proposta dal ricorrente in via incidentale nel termine di sette giorni dalla notifica della comparsa di risposta all'impugnazione incidentale, il presidente lo ritenga necessario, segnatamente al fine di consentire a detta parte di esporre la sua posizione in merito a un'eccezione di irricevibilità o ad elementi nuovi indicati nella comparsa di risposta all'impugnazione incidentale.
2. Il presidente fissa la data in cui la replica è presentata e, all'atto della notifica di tale memoria, la data in cui è presentata la controreplica. Egli può fissare un limite al numero di pagine e al contenuto di dette memorie.

Quest'articolo corrisponde, mutatis mutandis, all'articolo 201 del progetto. Esso precisa, negli stessi termini, le condizioni in presenza delle quali un'impugnazione incidentale e la risposta a detta impugnazione possono essere eventualmente integrate da una replica e da una controreplica. Questa disposizione si ispira all'articolo 180 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Essa se ne distingue nel paragrafo 1 solo sotto un aspetto procedurale, relativo all'esistenza di un'espressa disposizione del regolamento di procedura del Tribunale la quale prevede che il giudice relatore è sempre sentito prima che il presidente adotti una decisione (v. l'articolo 19 del presente progetto).

La seconda frase del paragrafo 2 integra il dispositivo previsto dall'articolo 212 del presente progetto relativo alla lunghezza delle memorie nel senso che, a differenza dei limiti stabiliti per le memorie in generale, la limitazione del numero di pagine discende dalla limitazione dell'oggetto.

Capo V
FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 207

Fase orale del procedimento

1. Le parti nel procedimento di impugnazione possono chiedere di essere sentite nell'ambito di un'udienza di discussione. Una domanda siffatta dev'essere motivata e presentata entro il termine di tre settimane dalla notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.
2. Su proposta del giudice relatore, il Tribunale, se si ritiene sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo di causa, può decidere di statuire sull'impugnazione senza fase orale del procedimento. Esso può nondimeno decidere successivamente di aprire la fase orale del procedimento.

Il regime della fase orale del procedimento contiene due adattamenti rispetto al testo dell'attuale articolo 146 del regolamento di procedura.

Da una parte, il termine per chiedere lo svolgimento di un'udienza a partire dalla notifica della chiusura della fase scritta è stato ridotto da un mese a tre settimane per esigenze di coerenza processuale, essendo quest'ultimo il termine previsto dall'articolo 106 per i ricorsi diretti.

Dall'altra, tenuto conto della natura specifica del controllo svolto dal giudice dell'impugnazione, il Tribunale non è tenuto a organizzare un'udienza di discussione se si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa, e ciò persino qualora sia stata presentata una domanda di svolgimento d'udienza. Questo regime applicabile alla fase orale del procedimento è distinto pertanto dal regime generale previsto dall'articolo 106 per i ricorsi diretti e applicabile, in forza dell'articolo 191, alle procedure di cui al titolo quarto, come autorizza il dettato della seconda frase dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato I allo statuto, secondo il quale il Tribunale, dopo aver sentito le parti, può statuire senza fase orale «alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura».

Capo VI
IMPUGNAZIONI DECISE MEDIANTE ORDINANZA

Questo nuovo capo si compone di due articoli sostanzialmente identici agli articoli 181 e 182 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 208

Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata

Quando l'impugnazione, principale o incidentale, è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l'impugnazione con ordinanza motivata.

Fatta salva la distinzione già operata tra l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale, il presente articolo riproduce i termini dell'attuale articolo 145 del regolamento di procedura. La soppressione del riferimento all'avvocato generale si spiega con il rinvio all'articolo 208 contenuto nell'articolo 31, paragrafo 3, di questo progetto.

Articolo 209

Impugnazione manifestamente fondata

Quando la Corte di giustizia o il Tribunale ha già statuito su una o su diverse questioni di diritto identiche a quelle sollevate con i motivi dell'impugnazione, principale o incidentale, e il Tribunale ritiene l'impugnazione manifestamente fondata, esso può decidere, su proposta del giudice relatore, sentite le parti, di dichiarare l'impugnazione manifestamente fondata con un'ordinanza motivata, contenente i rinvii alla pertinente giurisprudenza.

Come rilevato all'inizio del presente titolo, la norma contenuta nel presente articolo è nuova. Ispirata alla norma contenuta nell'articolo 182 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, di cui porta lo stesso titolo, essa mira a consentire al Tribunale di fornire rapidamente una soluzione alla questione di diritto sollevata dalle parti. Quando la Corte di giustizia o il Tribunale ha già statuito su una o su diverse questioni di diritto identiche a quelle sollevate con i motivi dell'impugnazione e il Tribunale ritiene quest'ultima manifestamente fondata, esso può pertanto decidere, per esigenze di economia processuale, di statuire con ordinanza motivata, che contiene i rinvii alla pertinente giurisprudenza.

Capo VII
EFFETTI, SULL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALI, DELLA CANCELLAZIONE
DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DAL RUOLO

Articolo 210

**Effetti, sull'impugnazione incidentale, di una rinuncia agli atti o della manifesta
irricevibilità dell'impugnazione principale**

L'impugnazione incidentale si considera priva di oggetto:

- a) quando il ricorrente che ha proposto l'impugnazione principale rinuncia agli atti;
- b) quando l'impugnazione principale è dichiarata manifestamente irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione;
- c) quando l'impugnazione principale è dichiarata manifestamente irricevibile per il solo motivo che non è diretta contro una decisione definitiva del Tribunale della funzione pubblica o contro una pronuncia che decide parzialmente la controversia nel merito o che pone termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, dell'allegato I allo statuto.

Il presente articolo trae le conseguenze dal carattere «derivato» delle impugnazioni incidentali. Poiché impugnazioni incidentali di tale natura sono proposte solo in presenza di un'impugnazione principale, proposta da un'altra parte, la cancellazione dell'impugnazione principale dal ruolo o l'irricevibilità dell'impugnazione principale implica anche la sopravvenuta mancanza d'oggetto dell'impugnazione incidentale. Fatta eccezione per l'individuazione del giudice di primo grado e per il riferimento all'articolo pertinente dello statuto, questa disposizione è identica a quella dell'articolo 183 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Capo VIII
SPESE NEI PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE

Articolo 211

Decisione sulle spese nei procedimenti di impugnazione

1. Fatte salve le disposizioni che seguono, al procedimento dinanzi al Tribunale avente ad oggetto un'impugnazione avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 133 a 141.
2. Quando l'impugnazione è respinta o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale, quest'ultimo statuisce sulle spese.
3. Nelle impugnazioni proposte dalle istituzioni, le spese sostenute da queste ultime restano a loro carico, salvo quanto disposto dall'articolo 135, paragrafo 2.
4. In deroga all'articolo 134, paragrafi 1 e 2, il Tribunale può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o da altri agenti di un'istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, se e per quanto lo richiedano ragioni di equità.
5. Una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l'impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi al Tribunale. In tal caso, il Tribunale può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico.

Il presente articolo integra il contenuto dell'articolo 148 del vigente regolamento di procedura, operando, nel paragrafo 1, un rinvio globale alle disposizioni del presente progetto relative alla ripartizione e all'importo delle spese nei ricorsi diretti.

Nel paragrafo 3, esso mantiene, rendendone l'enunciato più leggibile, la norma di principio secondo la quale le istituzioni si fanno carico delle proprie spese quando propongono un'impugnazione avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica, ad eccezione delle ipotesi in cui una parte, anche vittoriosa, può essere condannata alle spese, in tutto o in parte, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, in particolare qualora essa abbia fatto sostenere all'altra parte spese che il Tribunale riconosca superflue o defatigatorie (v. l'articolo 135, paragrafo 2, del presente progetto).

Il quinto paragrafo del presente articolo è aggiunto allo scopo di chiarire le norme applicabili alle spese sostenute dagli intervenienti in primo grado. A norma di tale paragrafo, dette parti possono essere infatti condannate alle spese solo qualora abbiano proposto esse stesse l'impugnazione o abbiano partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi al Tribunale.

Capo IX
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE

Articolo 212
Lunghezza delle memorie

1. Il Tribunale stabilisce, conformemente all'articolo 224, la lunghezza massima delle memorie depositate ai sensi del presente titolo.
2. Il superamento del numero massimo di pagine può essere autorizzato dal presidente unicamente in casi particolarmente complessi.

Poiché questa disposizione riproduce il disposto dell'articolo 75 del presente progetto, che riguarda solo i ricorsi diretti, si fa rinvio alla motivazione relativa a detto articolo. Tuttavia, al fine di tener conto della specificità del controllo effettuato dal giudice dell'impugnazione, per natura distinto dal controllo effettuato dal giudice del merito, le parole «in diritto o in fatto» non compaiono nella frase del paragrafo 2.

Articolo 213
Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di impugnazione

1. Al procedimento dinanzi al Tribunale avente ad oggetto un'impugnazione avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica si applicano gli articoli da 51 a 58, da 60 a 74, 79, 84, 87, 89, 90, da 107 a 122, 124, 125, 129, 131, da 142 a 162, 164, 165 e da 167 a 170.
2. Le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 2, TFUE sono comunicate alla Corte di giustizia e al Tribunale della funzione pubblica.

Il presente articolo riproduce, completandolo sostanzialmente e procedendo agli adeguamenti resi necessari dalla nuova numerazione degli articoli del progetto, i termini dell'articolo 144 dell'attuale regolamento di procedura.

Inspirato all'articolo 190 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, esso se ne distingue però poiché effettua un rinvio espresso agli articoli pertinenti del titolo terzo relativo ai ricorsi diretti, dato che il presente progetto non contiene un titolo comprendente le norme di procedura comuni. Il gratuito patrocinio è richiamato da questa disposizione di rinvio poiché, a differenza del regolamento di procedura della Corte di giustizia, quest'istituto è sviluppato in un capo specifico del titolo terzo (v. gli articoli da 146 a 150 del presente progetto).

Capo X
IMPUGNAZIONI AVVERSO LE DECISIONI DI RIGETTO DI UN'ISTANZA DI
INTERVENTO E AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE CON PROCEDIMENTO
SOMMARIO

Articolo 214

**Impugnazioni avverso le decisioni di rigetto di un'istanza di intervento e avverso le
decisioni adottate con procedimento sommario**

In deroga a quanto disposto dal presente titolo, il presidente del Tribunale statuisce sulle impugnazioni menzionate dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, dell'allegato I allo statuto secondo la procedura prevista dagli articoli 157, paragrafi 1 e 3, e 158, paragrafo 1.

Questo nuovo articolo è inserito per disciplinare la questione che l'articolo 10, paragrafo 3, dell'allegato I allo statuto delega al regolamento di procedura, a differenza dell'articolo 57 dello statuto, il quale prevede che le norme relative al procedimento sommario sono applicabili mediante un rinvio all'articolo 39 del medesimo statuto. Attualmente la procedura applicabile a queste impugnazioni «urgenti» non è disciplinata da nessuna disposizione. Si tratta pertanto di colmare una lacuna normativa.

TITOLO SESTO

PROCEDIMENTI CHE FANNO SEGUITO A UN RINVIO

Per rendere più agevole la lettura del progetto, il presente titolo contiene le norme, oggi suddivise in due capi del titolo terzo dedicato ai procedimenti speciali, relative ai procedimenti che fanno seguito a un rinvio dinanzi al Tribunale da parte della Corte di giustizia, tanto per il caso in cui quest'ultima annulli in sede di impugnazione una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decida di rinviare la causa dinanzi a quest'ultimo, quanto per i casi in cui la Corte di giustizia abbia effettuato un riesame della decisione presa dal Tribunale in sede di impugnazione e decida di rinviare a quest'ultimo il giudizio sulla causa.

Capo I

DECISIONI DEL TRIBUNALE PRONUNZiate DOPO ANNULLAMENTO E RINVIO

Poiché non è escluso che la causa, dopo l'annullamento ed il rinvio da parte della Corte di giustizia, possa essere decisa dal Tribunale con ordinanza, la formulazione del titolo utilizza il termine generico «decisioni».

Articolo 215

Annullamento e rinvio da parte della Corte di giustizia

Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest'ultimo, il Tribunale è investito della causa con la decisione di rinvio.

Quest'articolo riproduce il testo dell'attuale articolo 117 del regolamento di procedura. Tuttavia, posto che l'articolo 182 del regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede che quest'ultima possa dichiarare un'impugnazione manifestamente fondata con ordinanza, occorre sostituire i termini «sentenza di rinvio» con «decisione di rinvio». Del resto, questo testo è conforme a quello dell'articolo 61, secondo comma, dello statuto.

Articolo 216

Attribuzione della causa

1. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza di una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire la causa a un'altra sezione che si riunisce con lo stesso numero di giudici.
2. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunciata dalla grande sezione del Tribunale, la causa è attribuita a detto collegio.
3. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunciata da un giudice unico, il presidente del Tribunale attribuisce la causa a una sezione che si riunisce con tre giudici della quale non fa parte tale giudice.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 118 del vigente regolamento di procedura, salvo alcuni adeguamenti terminologici e una soppressione del riferimento alla seduta plenaria, dato che questo collegio giudicante non esiste più nel presente progetto.

Articolo 217

Svolgimento del procedimento

1. Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata dopo la chiusura della fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, le parti nel procedimento dinanzi a quest'ultimo possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte dalla decisione della Corte di giustizia ai fini della soluzione della controversia entro il termine di due mesi decorrenti dalla notifica della decisione della Corte di giustizia. Questo termine è prorogabile.
2. Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata mentre non si era ancora conclusa la fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, la procedura riprende nello stato in cui si trovava.
3. Qualora le circostanze lo giustificino, il presidente può autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte.

Al pari dell'articolo 119 del vigente regolamento di procedura, il presente articolo distingue la procedura da seguire dopo annullamento e rinvio da parte della Corte di giustizia secondo che il procedimento dinanzi al Tribunale sia terminato o meno al momento dell'adozione della decisione successivamente oggetto di impugnazione. Tuttavia, esso modifica il regime vigente per abbreviare la durata del procedimento. A tal fine, si propone di ispirarsi alla norma in materia di presentazione delle memorie scritte applicabile all'ipotesi di riesame e rinvio, che è più semplice e più rapida, in quanto prevede il deposito contemporaneo delle memorie. La durata del procedimento può essere così ricondotta da una durata teorica di quattro mesi (quando un interveniente è parte nel procedimento) a una durata di due mesi.

Si coglie parimenti l'occasione per chiarire il testo vigente, mettendo in evidenza il fatto che la fase scritta menzionata nei paragrafi 1 e 2 è quella relativa al merito. Questa precisazione è diretta a evitare confusioni tra la fase scritta nel merito e la fase scritta relativa a un incidente. Infatti, una fase scritta che sia conclusa solo in relazione a un incidente all'atto dell'introduzione dell'impugnazione avverso la decisione del Tribunale, per esempio quando l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza che accoglie un'eccezione di irricevibilità, non è una procedura scritta chiusa nel merito.

Infine, questa disposizione attribuisce una competenza al presidente per autorizzare, se del caso, il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte. La sostituzione del termine «Tribunale» con «presidente» si inserisce nel quadro della proposta generale di trasferire determinate competenze del Tribunale ai presidenti di sezione.

Articolo 218

Norme applicabili al procedimento

Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del titolo terzo o, se del caso, del titolo quarto.

Quest'articolo corrisponde all'articolo 120 del vigente regolamento di procedura, salvo il mutamento effettuato riguardo alle disposizioni di rinvio applicabili, rispettivamente, ai ricorsi diretti e ai ricorsi proposti in materia di proprietà intellettuale.

Articolo 219

Spese

Il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall'altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 121 del vigente regolamento di procedura.

Capo II
DECISIONI DEL TRIBUNALE ADOTTATE IN SEGUITO A RIESAME E RINVIO

Poiché non è escluso che la causa, dopo il riesame ed il rinvio da parte della Corte di giustizia, possa essere decisa dal Tribunale con ordinanza, il testo del titolo utilizza la parola generica «decisioni».

Articolo 220
Riesame e rinvio da parte della Corte di giustizia

Quando la Corte di giustizia riesamina una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest'ultimo, il Tribunale è investito della causa con la sentenza di rinvio.

Quest'articolo riproduce il testo dell'articolo 121 bis del vigente regolamento di procedura.

Articolo 221
Attribuzione della causa

1. Quando la Corte di giustizia rinvia una causa che è stata inizialmente giudicata da una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire la causa a un'altra sezione che si riunisce con lo stesso numero di giudici.
2. Quando la Corte di giustizia rinvia una causa che è stata inizialmente giudicata dalla grande sezione del Tribunale, la causa è attribuita a tale collegio.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 121 ter del vigente regolamento di procedura, salvo alcuni adeguamenti terminologici e la soppressione del riferimento alla seduta plenaria, dato che questo collegio giudicante non esiste più nel presente progetto.

Articolo 222
Svolgimento del procedimento

1. Entro il termine di un mese dalla notifica della sentenza della Corte di giustizia, le parti del procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte da tale sentenza ai fini della soluzione della controversia. Questo termine è improrogabile.
2. Il Tribunale può invitare le parti del procedimento dinanzi ad esso pendente a depositare memorie, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, e decidere di sentirle nell'ambito di un'udienza di discussione.

Quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 121 quater del vigente regolamento di procedura, al quale apporta solo un cambiamento di minore importanza, diretto a precisare che le osservazioni delle parti in causa dinanzi al Tribunale devono essere scritte.

Articolo 223

Spese

Il Tribunale provvede sulle spese relative al procedimento instaurato dinanzi ad esso dopo il riesame.

Quest'articolo riproduce l'articolo 121 quinquies del vigente regolamento di procedura.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 224

Norme di esecuzione

Il Tribunale adotta, con atto separato, norme pratiche di esecuzione del presente regolamento.

Per esigenze di coerenza, quest'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 208 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Articolo 225

Videoconferenza

Il Tribunale, mediante decisione, può determinare le condizioni in presenza delle quali si può fare ricorso alla videoconferenza.

Per videoconferenza si intende un insieme di tecnologie per la telecomunicazione interattiva che consente a due o più sedi di interagire simultaneamente per mezzo di trasmissioni audio-video bidirezionali (definizione contenuta nell'opuscolo elaborato dal segretariato generale del Consiglio, «La videoconferenza nel contesto della giustizia elettronica europea»). Essa è vista come uno strumento efficace che può consentire di agevolare e accelerare i processi e ridurre i relativi costi.

Benché la tecnica della videoconferenza possa forse considerarsi un concetto nuovo nel contesto della giustizia europea, essa esiste già ed è già ampiamente utilizzata a livello nazionale, e potrebbe essere sfruttata quale parte integrante del procedimento dinanzi al Tribunale.

Si constata che gli Stati membri e la Commissione europea esaminano attualmente la fattibilità del ricorso alla videoconferenza nelle cause transfrontaliere. In particolare, gli Stati membri hanno deciso di cooperare nel quadro del piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea, approvato dal Consiglio nel novembre 2008 (GU 2009, C 75, pag. 1) per promuovere il ricorso alla videoconferenza e scambiare le loro esperienze e buone prassi. Questi lavori si inseriscono nel quadro giuridico esistente e rispettano le garanzie procedurali poste in essere a livello degli Stati membri e dell'Unione europea.

A tutt'oggi, la normativa dell'Unione europea offre diverse possibilità di organizzare videoconferenze transfrontaliere, segnatamente per interrogare testimoni, periti o vittime, conformemente a testi normativi quali la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU 2000, C 197, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1), la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15), il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199, pag. 1), la decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1), e la direttiva 2008/52/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136, pag. 3).

Poiché la videoconferenza è uno dei mezzi per semplificare e incoraggiare la comunicazione tra i protagonisti del processo, il Tribunale ritiene necessario prevedere nel proprio regolamento di procedura un fondamento normativo che gli consenta di adottare una decisione che definisca le condizioni giuridiche e tecniche, nonché le modalità pratiche di ricorso alla videoconferenza. Si precisa che l'uso della videoconferenza non dovrebbe incidere in nessun caso sull'esercizio dei diritti attribuiti alle parti né sulla qualità dell'interpretazione simultanea e che esso dovrebbe consentire, in qualsiasi circostanza, ai membri del collegio giudicante di condurre il dibattimento in modo identico a quello attualmente seguito in sala d'udienza.

Articolo 226

Esecuzione forzata

All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente regolamento si procede in conformità agli articoli 280 TFUE, 299 TFUE e 164 TCEEA.

Quest'articolo riproduce il testo dell'attuale articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale. Il suo ambito di applicazione è tuttavia ampliato per coprire tutti i casi in cui occorre recuperare importi dovuti, a beneficio della cassa del Tribunale.

Articolo 227

Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, da ultimo modificato il 19 giugno 2013.

Dato che il presente progetto modifica completamente il testo dell'attuale regolamento di procedura, è logico che esso si sostituisca a quest'ultimo una volta adottato definitivamente.

Articolo 228

Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento, autentico nelle lingue indicate dall'articolo 44, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.
3. Gli articoli 45, paragrafo 4, 86, 139, lettera c), 143, paragrafo 1, e 181 si applicano solo ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le disposizioni degli articoli 106 e 207 si applicano solo alle cause la cui fase scritta non si è ancora conclusa alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le disposizioni degli articoli 115, paragrafo 1, 116, paragrafo 6, 131 e 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come modificato in ultimo il 19 giugno 2013, rimangono applicabili ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Le disposizioni degli articoli 135 bis e 146 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come modificato in ultimo il 19 giugno 2013, rimangono applicabili ai ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale la cui fase scritta si è conclusa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Poiché il presente progetto comporta numerosi cambiamenti e diverse novità importanti rispetto all'attuale regolamento di procedura, il Tribunale propone di fissare la sua entrata in vigore nel primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, al fine di favorire un'adeguata preparazione. Inoltre, si propone che determinate disposizioni si applichino solo alle cause proposte dopo l'entrata in vigore del presente progetto [articoli 45, paragrafo 4, 86, 139, lettera c), 143, paragrafo 1, e 181] o alle cause la cui fase scritta non si è ancora conclusa alla data di entrata in vigore del presente progetto (articoli 106 e 207). Infine, per esigenze di certezza del diritto, si prevede espressamente che le disposizioni relative alle domande di svolgimento di un'udienza nelle cause in materia di proprietà intellettuale (articolo 135 bis) e nei procedimenti di impugnazione (articolo 146) rimangano applicabili quando la fase scritta si è conclusa prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di procedura.

Fatto a Lussemburgo, il...

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. Jaeger